



Documento di seduta

A9-0162/2024

2.4.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio (COM(2023)0279 – C9-0182/2023 – 2023/0167(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Stéphanie Yon-Courtin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto**Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI..	140
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	141
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	142

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio
(COM(2023)0279 – C9-0182/2023 – 2023/0167(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0279),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0182/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 ottobre 2023¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0162/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

2023/0167(COD)

¹ GU C, C/2024/881, 6.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2024/881/oj>.

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi principali dell'Unione dei mercati dei capitali è permettere ai consumatori di fruire appieno delle possibilità di investimento offerte dai mercati dei capitali. A tal fine i consumatori devono poter contare su un quadro normativo che consenta loro di adottare decisioni di investimento consone alle loro esigenze e ai loro obiettivi che li tuteli in modo adeguato nel mercato unico. Il pacchetto di misure della strategia dell'UE per gli investimenti al dettaglio intende colmare le carenze constatate.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Le direttive 2009/65/CE³, 2009/138/CE⁴, 2011/61/UE⁵, 2014/65/UE⁶ e (UE) 2016/97⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio sono intese a tutelare gli investitori al dettaglio e ad aumentarne fiducia e capacità al momento di prendere decisioni finanziarie importanti. Il lavoro svolto per valutare e verificare il quadro vigente ha portato la Commissione a rilevare una serie di problemi importanti, tra cui la difficoltà degli investitori al dettaglio a comprendere e confrontare le proposte di investimento sulla base di documenti informativi non così pertinenti ed eloquenti da aiutarli nella decisione. Il lavoro della Commissione ha inoltre evidenziato i sempre maggiori rischi derivanti dalle informazioni e pratiche di marketing fuorvianti diffuse sui canali digitali e le carenze nelle modalità di realizzazione e distribuzione dei prodotti che possono comportare costi di livello indebitamente elevato per gli investitori al dettaglio. Il lavoro della Commissione ha altresì evidenziato rischi di condizionamento nel processo di consulenza in materia di investimenti.
- (3) I pagamenti che coinvolgono terzi, quali onorari, commissioni o benefici pecuniari o extrapecuniari corrisposti alle imprese di investimento, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, o da questi percepiti, che sono ottenuti o derivano da soggetti diversi dal cliente, denominati anche "incentivi", svolgono un ruolo rilevante nella distribuzione dei prodotti di investimento al dettaglio nell'Unione. Le vigenti norme sulla gestione dei conflitti di interesse, di cui alle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97, comprese le limitazioni e la trasparenza riguardo al pagamento di incentivi, non si sono dimostrate sufficientemente efficaci nell'attenuazione del pregiudizio cui sono esposti i consumatori e hanno portato a livelli diversi di tutela degli investitori al dettaglio nei diversi segmenti di prodotto e canali di distribuzione. È

³ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁴ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁵ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁶ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁷ Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

pertanto necessario rafforzare ulteriormente il quadro di tutela degli investitori affinché gli interessi dei clienti al dettaglio siano tutelati in modo uniforme in tutta l'Unione. ***È opportuno introdurre regole che inquadrino meglio l'attuale ambiente della consulenza, attraverso la garanzia che gli intermediari finanziari forniscano una consulenza più trasparente, comprensibile e personalizzata ai clienti e ai consumatori. Ciò dovrebbe assicurare che ai clienti e ai consumatori siano forniti prodotti adatti alle proprie esigenze e dovrebbe consentire loro di comprendere meglio la consulenza che ricevono.***

- I**
- (5) Affinché i clienti al dettaglio non siano tratti in inganno, è importante stabilire nella direttiva (UE) 2016/97 che, in linea con le norme vigenti della direttiva 2014/65/UE, gli intermediari assicurativi che dichiarano ai clienti di prestare consulenza su base indipendente **I** devono ***valutare un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato.*** È opportuno che la norma in tal senso non impedisca agli intermediari assicurativi che offrono consulenza ai clienti di accettare incentivi, purché la consulenza non sia presentata come indipendente, i clienti siano informati degli incentivi in conformità degli obblighi di trasparenza applicabili e siano rispettati gli altri obblighi di legge, compreso l'obbligo di agire nel migliore interesse del cliente. ***Data la diversità delle strutture di distribuzione assicurativa negli Stati membri, è altresì opportuno che tale norma non impedisca agli intermediari assicurativi il cui status giuridico li qualifica come indipendenti di presentarsi come non contrattualmente vincolati a una determinata impresa di assicurazione se indicano che percepiscono incentivi.***
- (6) Le vigenti garanzie che condizionano il pagamento o il ricevimento di incentivi, i quali, a norma della direttiva 2014/65/UE, devono avere lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente o, a norma della direttiva (UE) 2016/97, non dovrebbero avere ripercussioni negative sulla qualità del servizio al cliente, non sono state sufficientemente efficaci nell'attenuare i conflitti di interesse. ***Si propone*** pertanto ***di*** eliminare tali criteri e introdurre, sia nella direttiva 2014/65/UE che nella direttiva (UE) 2016/97, uno stesso metodo nuovo di verifica per precisare le modalità con cui i consulenti finanziari dovrebbero applicare il principio di agire nel migliore interesse del cliente. I consulenti finanziari dovrebbero basare la consulenza su una gamma adeguata di prodotti finanziari ***idonei alle esigenze del cliente. La gamma dei prodotti finanziari offerti dovrebbe tenere conto del modello di impresa e degli obiettivi di investimento del cliente. Il migliore interesse dei clienti è più ampio rispetto ai costi. Pertanto,***

i consulenti finanziari, dopo aver individuato gli strumenti idonei per il cliente, dovrebbero raccomandargli il prodotto più efficiente ■ fra ■ prodotti *che presentano caratteristiche simili, tenendo conto del suo rendimento, del livello di rischio, di elementi qualitativi, dei costi e degli oneri comunicati in conformità dell'articolo 16 -bis*. Se scelgono di raccomandare ■ un prodotto *equivalente con costi più elevati* per il cliente, i consulenti dovrebbero *fornire una motivazione obiettiva di tale raccomandazione e tenere registrazioni di tale motivazione. I consulenti finanziari non dovrebbero anteporre l'interesse dell'impresa a quello del cliente*. Per i prodotti di investimento assicurativi i consulenti dovrebbero inoltre garantire che la copertura assicurativa prevista dal prodotto sia consona alle richieste ed esigenze assicurative del cliente. *Qualora nessuno dei prodotti sia nel migliore interesse del cliente, i consulenti finanziari dovrebbero astenersi dal prestare consulenza o dal formulare una raccomandazione*.

- (7) È opportuno inasprire gli obblighi vigenti in materia di informativa sugli incentivi così da assicurare che gli investitori al dettaglio comprendano il concetto generale di incentivo, le potenzialità di conflitto di interesse e l'effetto degli incentivi sui costi complessivi e sui rendimenti attesi.

-
- (9) Al fine di valutare l'efficacia di tali misure, *cinque* anni dopo *l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 16, paragrafo 12, della ■ direttiva 2014/65/UE e all'articolo 25, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/97*, e previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ("EIOPA"), è opportuno che la Commissione elabori una relazione *in cui valuti gli obblighi rafforzati di governance del prodotto, i possibili conflitti di interesse associati agli incentivi, l'evoluzione dei costi, il livello generale di investimenti al dettaglio nei mercati dei capitali, la tutela dei consumatori, l'importanza delle norme in materia di distribuzione e l'attuazione di misure di alfabetizzazione finanziaria. Qualora la valutazione della Commissione non indichi che le nuove disposizioni hanno comportato un cambiamento positivo per i consumatori, la Commissione può proporre modifiche della presente direttiva, se necessario*.
- (10) *Gli elementi sia quantitativi che qualitativi, che possono includere i fattori di sostenibilità e le garanzie finanziarie, e il livello dei costi e degli oneri associati ai prodotti di investimento,*

anche assicurativi, ***possono*** incidere considerevolmente sui rendimenti degli investimenti **■** .

Affinché i prodotti offrano agli investitori al dettaglio un buon rapporto costi/benefici, è opportuno che gli Stati membri provvedano a che le imprese autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2016/97 a realizzare o distribuire prodotti di investimento dispongano di processi chiari di determinazione dei prezzi che consentano un'identificazione e una quantificazione precise di tutti i costi addebitati agli investitori al dettaglio e che siano concepiti in modo che i costi e gli oneri previsti dai prodotti di investimento o connessi alla loro distribuzione siano giustificati e proporzionati ***in considerazione degli obiettivi e delle esigenze del mercato di riferimento, nonché delle*** caratteristiche, ***degli*** obiettivi, ***della*** strategia e ***del*** rendimento **■** del prodotto.

- (10 bis) ***L'accesso, l'utilizzo e i costi dei dati relativi ai mercati finanziari e non finanziari, necessari per offrire servizi di investimento e per produrre e distribuire prodotti finanziari sono una parte importante dei costi sostenuti dalle imprese di investimento, che rappresentano pertanto una parte importante degli oneri complessivi corrisposti dagli investitori al dettaglio. Per tale motivo la Commissione dovrebbe ricevere il mandato di elaborare una relazione cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, previa consultazione dell'ESMA e delle autorità nazionali competenti, per valutare se è opportuno includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva i fornitori di dati relativi ai mercati finanziari e non finanziari.***
- (11) Poiché la struttura dei costi del prodotto di investimento al dettaglio preassemblato è definita dal realizzatore, spetta a questi valutare se i costi e gli oneri previsti dal prodotto siano giustificati e proporzionati ***nel contesto del valore complessivo offerto***. Muovendo da queste valutazioni i distributori dovrebbero effettuare valutazioni analoghe, in modo che siano presi in considerazione anche i costi di distribuzione e gli altri costi non già inclusi nella valutazione del realizzatore.
- (12) È opportuno che, in quanto parte integrante della governance dei prodotti, il processo di determinazione dei prezzi, condotto a livello sia di realizzatore che di distributore, rafforzi l'attuale principio che i prodotti di investimento destinati a un particolare mercato di riferimento dovrebbero essere concepiti per apportare valore a quel mercato di riferimento.
- (13) Per rendere il processo di determinazione dei prezzi più obiettivo e dotare i realizzatori, i distributori e le autorità competenti di uno strumento che consenta un confronto efficace dei

costi dei prodotti di investimento appartenenti allo stesso tipo, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero, *previa consultazione delle autorità nazionali competenti e sulla base di test di settore*, stabilire parametri di riferimento *europei comuni per i prodotti realizzati e distribuiti in più di uno Stato membro. I parametri di riferimento dovrebbero essere utilizzati dalle autorità nazionali competenti solamente come strumento di vigilanza per eseguire la valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei prodotti e per individuare potenziali situazioni anomale sul mercato. Poiché si tratta di uno strumento di vigilanza, tali parametri di riferimento non dovrebbero essere resi pubblici e dovrebbero tener conto delle caratteristiche quantitative e qualitative degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi. Tuttavia, al fine di garantire che il processo di vigilanza sia trasparente e di facilitare la valutazione del rapporto costi/benefici da parte dei realizzatori dei prodotti assicurativi, le autorità nazionali competenti possono condividere con i realizzatori dei prodotti assicurativi e i distributori i parametri di riferimento pertinenti per tale mercato. Se il prodotto si discosta da un parametro di riferimento pertinente, le autorità nazionali competenti dovrebbero avere il potere di adottare le necessarie misure correttive, in particolare esigendo che l'impresa fornisca una giustificazione di tale deviazione, esigendo che l'impresa corregga il suo approccio al fine di rispettare gli obblighi di governance del prodotto e, in ultima istanza, esigendo che il prodotto sia escluso dal mercato, se necessario.*

(13 bis) I prodotti che sono realizzati e distribuiti solamente in uno Stato membro dovrebbero essere soggetti a parametri di riferimento nazionali elaborati dalle autorità nazionali competenti, in conformità delle norme tecniche di regolamentazione dell'Unione, adottate sulla base di progetti di norme elaborati dall'ESMA e dall'EIOPA.

(13 bis bis) I parametri di riferimento non dovrebbero, in alcuno modo, comportare una regolamentazione dei prezzi ma dovrebbero consentire una migliore vigilanza dei prodotti sul mercato, allo scopo di identificare potenziali situazioni anomale e di garantire una rettifica a vantaggio dei clienti.

(13 bis ter) Nel quadro degli obblighi di governance del prodotto, i realizzatori e i distributori di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati dovrebbero effettuare una valutazione rispetto a un gruppo di omologhi dei loro strumenti finanziari, sulla base di un gruppo di omologhi definito dall'impresa di investimento e rispettivamente dall'impresa di assicurazione o dall'intermediario assicurativo, in conformità dei criteri definiti negli

orientamenti che saranno elaborati dall'ESMA e dall'EIOPA. In tale valutazione, i distributori possono fare affidamento sull'analisi rispetto a un gruppo di omologhi effettuata dal realizzatore. Inoltre, i realizzatori dovrebbero anche effettuare un'analisi inter pares del rendimento passato dei loro prodotti e i distributori dovrebbero effettuare un'analisi inter pares dei costi di servizio.

(13 ter) *Per garantire che il processo di governance dei prodotti fornisca un valore equo in relazione ai costi e soddisfi gli obiettivi, le esigenze e le caratteristiche del mercato di riferimento, il processo di approvazione dei prodotti dovrebbe tener conto dei benefici che si prevede di ottenere dall'investimento, in considerazione del profilo di rischio e dei costi totali per i clienti, quali definiti all'articolo 50 e all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione. I benefici dovrebbero essere ragionevoli, pertinenti e di natura qualitativa e quantitativa e non dovrebbero rappresentare solamente un'aspettativa di rendimento al netto dei costi ma potrebbero anche costituire altri servizi prestati dall'impresa di investimento.*

(14) Per assistere i realizzatori e i distributori nelle valutazioni, *l'ESMA e l'EIOPA, previa consultazione delle autorità nazionali competenti e test di settore, dovrebbero elaborare orientamenti* che specifichino i criteri per determinare se i costi e il rendimento sono giustificati e proporzionati.

(15) Per consentire all'ESMA e all'EIOPA di stabilire parametri di riferimento affidabili, basati su dati attendibili, dovrebbe essere imposto ai realizzatori e ai distributori di prodotti di investimento di comunicare alle autorità competenti i dati necessari per successivo inoltro all'ESMA e all'EIOPA. Per contenere quanto più possibile i costi indotti dai nuovi obblighi di comunicazione ed evitare inutili duplicazioni, le serie di dati dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sugli obblighi di informativa e comunicazione imposti dal diritto dell'UE. L'ESMA e l'EIOPA dovrebbero elaborare norme tecniche di regolamentazione per determinare **■** i formati, *la frequenza e la data di inizio* delle informazioni da riferire.

■

(17) In considerazione della notevole diversità delle proposte di prodotti di investimento al dettaglio, l'elaborazione di parametri di riferimento da parte dell'ESMA e dell'EIOPA dovrebbe essere un processo evolutivo che inizia dai prodotti di investimento più comunemente acquistati dagli investitori al dettaglio e procede poi gradualmente ampliando la copertura e perfezionando la

qualità in base all'esperienza maturata col tempo. ***I parametri di riferimento dovrebbero essere regolarmente aggiornati, tenendo conto dell'evoluzione del mercato.***

- (18) Le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE impongono alle società di gestione di fondi di investimento alternativi (FIA) e di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di agire **■** nell'interesse del fondo di investimento che gestiscono e dei loro investitori. Le società di gestione dei FIA e degli OICVM dovrebbero ***mantenere un processo di determinazione dei prezzi che garantisca che agli investitori non siano imputati costi indebiti e che tali costi imputati agli investitori siano giustificati e proporzionati nel contesto del valore complessivo offerto ai detentori di quote.***
- (19) Le società di gestione degli OICVM e dei FIA dovrebbero indennizzare gli investitori ai quali siano stati imputati costi indebiti, anche in conseguenza a errori di calcolo a loro scapito, e informarne le autorità competenti, i revisori finanziari del fondo di investimento e il gestore, oltre al depositario del fondo. Per promuovere un miglior esercizio dei poteri amministrativi e sanzionatori degli Stati membri e conseguire risultati concreti per gli investitori al dettaglio, è necessario armonizzare tali poteri. ***La procedura per determinare il livello di compensazione qualora siano stati imputati costi indebiti dovrebbe essere stabilita sulla base degli orientamenti delle autorità nazionali competenti in materia di procedure di indennizzo.***
- (20) Il processo di determinazione dei prezzi di cui alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbe garantire che i costi sostenuti dagli investitori al dettaglio siano giustificati e proporzionati ***nel contesto del valore complessivo offerto ai detentori di quote e tenendo conto delle*** caratteristiche del prodotto, in particolare ***dell'obiettivo, della politica e della*** strategia di investimento, al livello di rischio e al rendimento atteso dei fondi, in modo che gli OICVM e i FIA offrano agli investitori un buon rapporto costi/benefici. Le società di gestione degli OICVM e dei FIA dovrebbero essere responsabili della qualità del loro processo di determinazione dei prezzi. In particolare dovrebbero provvedere a che i costi siano comparabili ***a prodotti*** di mercato ***simili***, anche raffrontando i costi dei fondi con **■** caratteristiche ***simili in termini di strategie*** di investimento, ***obiettivi, livello di rischio e altre caratteristiche.*** ***Le autorità nazionali competenti dovrebbero disporre di poteri di vigilanza per effettuare controlli regolari dell'allineamento degli OICVM e dei FIA che rientrano nella direttiva 2014/65/UE ai pertinenti parametri di riferimento e per adottare misure correttive se necessario.***

- (21) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che specifichino le prescrizioni minime relative al processo di determinazione dei prezzi al fine di evitare l'imputazione di costi indebiti agli OICVM, ai FIA e ai detentori di loro quote, come anche per valutare il rapporto costi/benefici e, se necessario, per adottare misure correttive qualora i costi *sostenuti dagli investitori* non siano giustificati o proporzionati *nel contesto del valore complessivo offerto ai detentori di quote*.
- (22) *Il miglioramento della qualità delle consulenze prestate dai consulenti finanziari rappresenta uno dei principali obiettivi della presente direttiva.* Le conoscenze e le competenze del personale sono fondamentali per garantire *meglio la qualità della consulenza prestata ai consumatori dell'Unione*. Gli elementi ritenuti necessari variano notevolmente tra i consulenti che operano a norma della direttiva 2014/65/UE, della direttiva (UE) 2016/97 e della normativa nazionale non armonizzata. Per migliorare la qualità della consulenza e garantire condizioni di parità in tutta l'UE, è opportuno prevedere norme minime comuni rafforzate sui necessari requisiti di conoscenze e competenze. Quest'aspetto è particolarmente importante alla luce della maggiore complessità e della continua innovazione nella concezione degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi, come pure della sempre maggiore importanza delle considerazioni relative alla sostenibilità. Gli Stati membri dovrebbero esigere dalle imprese di investimento e dai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi che le persone fisiche che prestano servizi di consulenza in materia di investimenti per conto di un'impresa di investimento o in qualità di intermediari assicurativi e i dipendenti di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi coinvolti in tali servizi possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere i loro obblighi. Le conoscenze e competenze dovrebbero essere comprovate da un certificato *o da un qualsiasi altro documento riconosciuto dall'Unione o dagli Stati membri* così che clienti e autorità competenti abbiano la certezza che il livello di conoscenza e competenza di tali persone fisiche, intermediari assicurativi e dipendenti di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi risponde agli standard richiesti. L'aggiornamento e la formazione professionali periodici sono importanti per mantenere e aggiornare le conoscenze e competenze del personale che presta consulenza o che vende a clienti prodotti di investimento o prodotti di investimento assicurativi. A tal fine è necessario esigere che le persone fisiche che prestano consulenza in materia di investimenti seguano un numero minimo di ore all'anno di formazione e aggiornamento professionali, *parte delle quali dovrebbero essere dedicate alle questioni di sostenibilità*, e che ne dimostrino il completamento mediante un certificato.

- (23) L'andamento crescente della prestazione di servizi di investimento tramite strumenti digitali apre nuove possibilità agli investitori al dettaglio. Allo stesso tempo, grazie a tali strumenti digitali le imprese di investimento e i distributori assicurativi possono distribuire prodotti e servizi di investimento più rapidamente a un gruppo più ampio di investitori al dettaglio, il che può comportare rischi aggiuntivi. Le autorità competenti dovrebbero pertanto disporre di poteri e procedure adeguati per affrontare prontamente eventuali casi di inosservanza delle norme vigenti, anche quando siano utilizzati mezzi digitali e i soggetti non siano autorizzati. È pertanto opportuno che le autorità competenti possano adottare le misure necessarie qualora abbiano fondati motivi di ritenere che la persona fisica o giuridica presti servizi di investimento senza esserne debitamente autorizzata o che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione distribuisca prodotti di investimento assicurativi senza regolare registrazione o autorizzazione. Se si tratta di una persona fisica, è opportuno valutare caso per caso la pubblicazione della decisione adottata dall'autorità competente in termini di proporzionalità della pubblicazione dei dati personali a norma dell'articolo 71, paragrafo 1. Le autorità competenti dovrebbero informare della condotta rilevata l'ESMA e l'EIOPA, le quali dovrebbero unificare e pubblicare tutte le decisioni emesse dalle autorità competenti al riguardo, in modo che gli investitori al dettaglio dispongano delle informazioni per poter individuare potenziali frodi. Per quanto riguarda le persone fisiche, al fine di evitare, al momento della pubblicazione dell'elenco unificato di tutte le decisioni emesse dalle autorità competenti, la divulgazione di informazioni personali ritenuta sproporzionata da un'autorità competente, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero astenersi dal divulgare informazioni supplementari rispetto a quelle comunicate dall'autorità competente stessa.
- (24) La prestazione di servizi di investimento transfrontalieri è essenziale per l'evoluzione dell'Unione dei mercati dei capitali e la corretta applicazione delle norme è un elemento chiave del mercato unico. Poiché, in caso di prestazione transfrontaliera di servizi, della vigilanza sull'impresa di investimento è competente lo Stato membro d'origine, il mercato unico si basa sulla fiducia nel fatto che la vigilanza esercitata sulle imprese di investimento dalle autorità competenti del paese d'origine sia adeguata. Il principio del riconoscimento reciproco richiede una cooperazione efficace tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante per garantire il mantenimento di un livello sufficiente di tutela degli investitori. La direttiva 2014/65/UE prevede già un meccanismo che consente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti di adottare misure precauzionali per tutelare gli investitori in presenza di

rigorose condizioni e qualora lo Stato membro d'origine non vi provveda. Per agevolare la cooperazione tra le autorità competenti e rafforzare ulteriormente le attività di vigilanza, è opportuno semplificare il meccanismo e permettere alle autorità competenti che nel territorio del loro Stato notano condotte molto simili o identiche a quelle già segnalate da un'altra autorità di richiamarsi alle conclusioni di questa per dare avvio alla procedura prevista all'articolo 86 della direttiva 2014/65/UE.

(24 bis) *L'Unione dei mercati dei capitali consente alle imprese stabilite nell'Unione di esercitare i propri diritti in regime di libera prestazione dei servizi e di diritto di stabilimento, purché rispettino determinate condizioni. Per evitare la violazione di tali principi, è opportuno introdurre norme per stabilire un principio contro la scelta opportunistica del foro nelle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97.*

(24 ter) *Il considerando 46 della direttiva 2014/65/UE chiarisce che gli Stati membri dovrebbero astenersi dal concedere o dovrebbero revocare l'autorizzazione qualora determinati elementi, come il contenuto dei programmi operativi, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte, indichino in modo evidente che un'impresa di investimento ha scelto l'ordinamento giuridico di uno Stato membro al fine di evitare i criteri più rigorosi o le norme in materia di vigilanza in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle sue attività.*

(25) Le notifiche di passaporto di cui alle direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/97 non prevedono che siano comunicate informazioni sulla portata dei servizi transfrontalieri. Per permettere all'ESMA, all'EIOPA e alle autorità competenti di comprendere adeguatamente la portata dei servizi transfrontalieri e di adattare ad essi le attività di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero raccogliere informazioni sulla prestazione di tali servizi. Se un'impresa di investimento o un intermediario assicurativo presta servizi a clienti situati in un altro Stato membro, l'impresa di investimento o l'intermediario assicurativo dovrebbe comunicare all'autorità competente del proprio paese le informazioni fondamentali al riguardo. Ai fini della proporzionalità quest'obbligo di comunicazione non dovrebbe applicarsi alle imprese che contano meno di cinquanta clienti in ambito transfrontaliero. Le autorità competenti dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESMA e dell'EIOPA, le quali a loro volta dovrebbero renderle accessibili a tutte le autorità competenti e pubblicare una relazione statistica annuale sui servizi transfrontalieri. Per contenere quanto più possibile i costi degli

obblighi di comunicazione riguardanti le attività transfrontaliere ed evitare inutili duplicazioni, le informazioni dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sugli obblighi di informativa e comunicazione vigenti.

- (26) Per promuovere la convergenza in materia di vigilanza e facilitare la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA dovrebbe poter istituire, di propria iniziativa o su iniziativa di una o più autorità competenti, piattaforme di collaborazione qualora sussistano timori giustificati di pregiudizio arrecato agli investitori in relazione alla prestazione di servizi di investimento transfrontalieri e qualora le attività in questione siano rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante. L'EIOPA, a cui è già stato conferito il potere di istituire piattaforme di collaborazione a norma dell'articolo 152 ter della direttiva 2009/138/CE, dovrebbe avere lo stesso potere per quanto riguarda le attività di distribuzione assicurativa di cui alla direttiva (UE) 2016/97, poiché in tale contesto possono verificarsi problemi di vigilanza transfrontaliera simili. ***Laddove i dati personali debbano essere trattati nell'ambito delle piattaforme di collaborazione, le autorità competenti, l'ESMA e l'EIOPA devono rispettare il regolamento (UE) 2016/679.*** In caso di gravi timori di potenziale danno agli investitori e qualora le autorità di vigilanza coinvolte nelle piattaforme di collaborazione non riescano a raggiungere un accordo su questioni relative a un'impresa di investimento o a un distributore di prodotti assicurativi che opera in ambito transfrontaliero, l'ESMA e l'EIOPA, in conformità dell'articolo 16, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, possono rivolgere una raccomandazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine affinché tenga conto dei timori delle altre autorità competenti d'interesse e avvii un'ispezione congiunta in loco insieme ad alcune di esse.
- (27) I costi, gli oneri connessi e i pagamenti che coinvolgono terzi associati ai prodotti di investimento possono avere una notevole incidenza sui rendimenti attesi. La divulgazione di tali

⁸ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

costi, degli oneri connessi e dei pagamenti che coinvolgono terzi è un aspetto fondamentale della tutela degli investitori. Agli investitori al dettaglio dovrebbero essere presentate, in tempo utile prima che prendano la decisione di investimento, informazioni chiare sui costi, sugli oneri connessi e sui pagamenti che coinvolgono terzi. Per migliorare la comparabilità di tali costi, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi, le informazioni dovrebbero essere fornite in modo standardizzato *e in un linguaggio comprensibile*. Norme tecniche di regolamentazione dovrebbero specificare e armonizzare il contenuto e il formato delle informazioni relative a tali costi, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi, comprendendo *la terminologia standard e spiegazioni brevi e concise, e la metodologia per calcolare la percentuale dei costi complessivi*, che le imprese di investimento dovrebbero fornire ai clienti al dettaglio, in particolare per quanto riguarda i pagamenti che coinvolgono terzi.

- (28) Ai fini di un ulteriore miglioramento della trasparenza, i clienti al dettaglio dovrebbero ricevere un riepilogo periodico dei loro investimenti. Pertanto le imprese che prestano servizi di investimento insieme a un servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari o gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero fornire ai clienti al dettaglio un estratto annuale che includa il riepilogo dei prodotti detenuti dal cliente, di tutti i costi e oneri connessi e dei pagamenti che coinvolgono terzi, e di tutti i pagamenti, compresi i dividendi e interessi pagati e ricevuti dal cliente nell'arco di un anno, unitamente a un riepilogo del rendimento *del portafoglio del cliente*. L'estratto annuale dovrebbe consentire agli investitori al dettaglio di comprendere meglio l'incidenza di tali elementi sul rendimento del loro portafoglio. Per i servizi di investimento che consistono unicamente nella ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, l'estratto annuale dovrebbe contenere tutti i costi, gli oneri connessi e i pagamenti che coinvolgono terzi in relazione ai servizi e agli strumenti finanziari. Per i servizi che consistono unicamente nella custodia e nell'amministrazione di strumenti finanziari, l'estratto annuale dovrebbe contenere tutti i costi, gli oneri connessi e i pagamenti ricevuti dal cliente in relazione ai servizi e agli strumenti finanziari. Per tutti questi servizi, il soggetto che presta il servizio dovrebbe fornire al cliente al dettaglio, su richiesta, una ripartizione dettagliata di tali informazioni per strumento finanziario. In considerazione delle caratteristiche a lungo termine dei prodotti di investimento assicurativi, che sono spesso usati a fini pensionistici, il relativo estratto annuale dovrebbe riportare elementi supplementari, tra cui proiezioni ■ del risultato

atteso alla fine del periodo di detenzione contrattuale o raccomandato e una sintesi della copertura assicurativa.

- (29) La divergenza o la sovrapposizione degli obblighi di informativa riguardanti la distribuzione dei prodotti assicurativi tra i vari atti giuridici è per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi fonte di incertezza giuridica e causa di costi superflui. È opportuno pertanto stabilire tutti gli obblighi di informativa in un unico atto giuridico sopprimendoli dalla direttiva 2009/138/CE e modificando la direttiva (UE) 2016/97. Allo stesso tempo, sulla base dell'esperienza acquisita nella supervisione di tali obblighi, è opportuno adattarli affinché siano efficaci e globali. Al fine di fornire informazioni standardizzate, a integrazione del documento informativo relativo al prodotto assicurativo per i prodotti assicurativi non vita, ormai ben consolidato, dovrebbe essere predisposto un analogo documento informativo anche per i prodotti di assicurazione vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi. Per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, le informazioni standard dovrebbero essere fornite dal documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014.
- (30) Sempre più il comportamento degli investitori al dettaglio è influenzato dai nuovi metodi impiegati dalle imprese di investimento, dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi per pubblicizzare prodotti e servizi finanziari, ad esempio il ricorso a influencer e a social media e l'uso dei pregiudizi comportamentali. È pertanto opportuno introdurre prescrizioni relative alla comunicazione e alle pratiche di marketing, le quali possono includere tra l'altro contenuti di terzi, ideazione, promozioni, creazione di marchi commerciali, campagne pubblicitarie, inserimento di prodotti e sistemi a ricompensa. Le prescrizioni dovrebbero in particolare specificare le implicazioni dell'obbligo di essere imparziali, chiari e non fuorvianti nel contesto delle comunicazioni e delle pratiche di marketing. Anche gli obblighi di presentare rischi e benefici in modo equilibrato e di adeguare la comunicazione al pubblico destinatario dovrebbero contribuire a migliorare l'attuazione dei principi di tutela degli investitori. Tali obblighi dovrebbero estendersi alle pratiche di marketing, qualora siano usate per migliorare la portata e l'efficacia delle comunicazioni di marketing o la percezione della loro penetrabilità, attendibilità o comparabilità. Tuttavia, affinché i fornitori di prodotti di investimento non siano scoraggiati o ostacolati nel fornire materiale di educazione finanziaria e nel promuovere e migliorare l'alfabetizzazione finanziaria degli investitori, è opportuno specificare che tali

materiali e attività non rientrano nella definizione di comunicazione di marketing e di pratica di marketing.

- (31) Per affrontare la questione dell'evoluzione delle pratiche di marketing, tra cui il ricorso a terzi, ***come i cosiddetti "influencer finanziari"***, per la promozione indiretta di prodotti o servizi, e per garantire un livello adeguato di tutela degli investitori, è necessario inasprire gli obblighi in materia di comunicazioni di marketing. È pertanto necessario esigere che nelle comunicazioni di marketing siano identificabili facilmente l'impresa di investimento, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo per conto dei quali sono effettuate. Se destinate ai clienti al dettaglio, le comunicazioni di marketing dovrebbero riportare le informazioni essenziali sui prodotti e servizi proposti, presentate in modo chiaro ed equilibrato. Affinché gli obblighi di tutela degli investitori siano rispettati correttamente nella pratica, le imprese di investimento dovrebbero prevedere una politica in materia di comunicazioni e pratiche di marketing, corredata di adeguati controlli interni e procedure di segnalazione al proprio organo di gestione che ne assicurino il rispetto. Nell'elaborare le comunicazioni e le pratiche di marketing le imprese di investimento, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero tenere conto del pubblico destinatario del mercato di riferimento.

(31 bis) Le generazioni più giovani sono le più vulnerabili alle pratiche di vendita scorretta digitali. Sebbene l'aumento degli influencer finanziari possa essere positivo in termini di promozione dell'educazione finanziaria per un pubblico più ampio, è essenziale assicurare garanzie sufficienti al fine di creare un ambiente di investimento sicuro per ciascun cittadino dell'Unione. La fiducia nei mercati finanziari dell'Unione è un fattore chiave per incoraggiare i potenziali investitori a investire in essi.

- (32) La rapidità con cui le comunicazioni e le pratiche di marketing possono essere attuate e modificate, in particolare tramite l'uso di strumenti e canali digitali, non dovrebbe impedire l'adeguato adempimento degli obblighi normativi. È pertanto necessario che gli Stati membri provvedano a che le autorità nazionali competenti dispongano dei poteri necessari per vigilare e, se necessario, intervenire tempestivamente. Per svolgere le funzioni di vigilanza e di applicazione delle norme e tutelare i consumatori, le autorità competenti dovrebbero avere accesso alle necessarie informazioni relative alle comunicazioni e alle pratiche di marketing. A tal fine le imprese di investimento e le imprese di assicurazione dovrebbero tenere registrazioni delle comunicazioni di marketing attuate o messe a disposizione dei clienti al dettaglio o

potenziali clienti al dettaglio e di tutti i relativi elementi d'interesse per le autorità competenti. Affinché siano acquisite anche le comunicazioni di marketing diffuse da terzi, come ad esempio influencer e agenzie pubblicitarie, è necessario che siano registrati anche i dati identificativi di tali terzi. I problemi relativi ai prodotti e servizi finanziari possono presentarsi diversi anni dopo l'investimento; pertanto le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrebbero conservare la documentazione di cui sopra ***almeno per la durata della loro relazione con il cliente.***

(32 bis) Le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che ricorrono agli influencer finanziari per le loro comunicazioni di marketing dovrebbero definire un accordo scritto con gli influencer finanziari, che definisca il contenuto della loro relazione contrattuale, segnatamente l'ambito e la natura delle attività svolte. Su richiesta, dovrebbero altresì fornire alle autorità competenti l'identità e le informazioni di contatto degli influencer finanziari, dei cui servizi si servono, e dovrebbero effettuare controlli regolari sulle attività svolte dagli influencer finanziari per garantire che rispettino la presente direttiva.

(33) Le valutazioni dell'idoneità e dell'adeguatezza sono un elemento essenziale della tutela degli investitori. Le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrebbero valutare, sulla scorta delle informazioni fornite dal cliente, l'idoneità o l'adeguatezza dei prodotti e dei servizi di investimento che gli raccomandano o che egli stesso richiede. Se necessario, l'impresa di investimento, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo può servirsi anche delle informazioni eventualmente ottenute per altri motivi legittimi, tra cui i rapporti preesistenti con il cliente. Le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrebbero spiegare ai clienti lo scopo di tali valutazioni e l'importanza di fornire informazioni esatte e complete. Dovrebbero informare i clienti, mediante avvertenze standardizzate, che fornire informazioni inesatte o incomplete può avere conseguenze negative sulla qualità della valutazione. Ai fini dell'armonizzazione e dell'efficienza delle diverse avvertenze, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificarne contenuto e formato.

(34) Affinché i servizi di consulenza tengano debitamente conto della diversificazione del portafoglio, i consulenti finanziari dovrebbero essere tenuti a considerare sistematicamente le esigenze di diversificazione per i clienti nell'ambito delle valutazioni dell'idoneità, anche circa il

suo portafoglio di attività finanziarie e non finanziarie in essere ***nella misura in cui il cliente comunica il suo portafoglio in essere su richiesta dell'impresa.***

- (35) Affinché le prove di adeguatezza consentano di valutare se un prodotto o servizio finanziario sia effettivamente appropriato al cliente, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi dovrebbero ottenere dal cliente informazioni non solo sulle sue conoscenze ed esperienze con strumenti o servizi finanziari di quel tipo, ma anche sulla sua capacità di sostenere perdite totali o parziali, sulla sua tolleranza al rischio, ***sulle esigenze e gli obiettivi di investimento, comprese le preferenze in tema di sostenibilità.*** In caso di valutazione negativa dell'adeguatezza, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione o i distributori di prodotti assicurativi, oltre ad essere obbligate ad avvertire il cliente, dovrebbero essere autorizzati a procedere con l'operazione solo su esplicita richiesta del cliente stesso.
- (36) Agli investitori al dettaglio può essere proposta un'ampia gamma di strumenti finanziari, ciascuno dei quali comporta livelli diversi di rischio di potenziali perdite. Gli investitori al dettaglio dovrebbero pertanto poter individuare facilmente i prodotti di investimento particolarmente rischiosi ***o complessi.*** È quindi opportuno esigere che le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi identifichino i prodotti di investimento particolarmente rischiosi ***o complessi*** e includano avvertenze al riguardo nelle informazioni trasmesse ai clienti al dettaglio, comunicazioni di marketing comprese. Per aiutare le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi nell'individuazione dei prodotti particolarmente rischiosi ***o complessi***, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero ***elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione*** sul modo in cui individuarli, tenendo debitamente conto dei diversi tipi di prodotti di investimento e di prodotti di investimento assicurativi esistenti. Al fine di armonizzare a livello dell'UE le avvertenze sul rischio, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero presentare norme tecniche per quanto riguarda il relativo contenuto e formato. Gli Stati membri dovrebbero conferire alle autorità competenti il potere di imporre l'uso di avvertenze per determinati prodotti di investimento e, qualora a livello dell'UE la presenza o l'assenza di tali avvertenze risultino incoerenti o si ripercuotano materialmente sulla tutela degli investitori, l'ESMA e l'EIOPA dovrebbero avere il potere di imporne alle imprese di investimento l'uso in tutta l'UE.

(36 bis) L'alfabetizzazione finanziaria è di fondamentale importanza nell'affrontare le attuali carenze nell'Unione dei mercati dei capitali (UMC) e nel garantire il conseguimento

adeguato degli obiettivi dell'UMC. La fiducia nei mercati finanziari dell'Unione è collegata intrinsecamente al livello di partecipazione dei clienti al dettaglio ad essi. L'educazione e la conoscenza rappresentano strumenti che consentono a ciascun cittadino di adottare decisioni di investimento informate. Tuttavia, il livello di alfabetizzazione finanziaria varia notevolmente tra gli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe gettare le basi per innalzare il livello di educazione finanziaria in ciascuno Stato membro. In considerazione delle competenze limitate conferite all'Unione in tale settore, spetta a ciascuno Stato membro assicurare che siano fatti gli opportuni adeguamenti, in particolare nei loro sistemi di istruzione, al fine di conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni ambiziose per rispettare gli obblighi di cui alla presente direttiva.

- (37) Innalzare il livello di alfabetizzazione finanziaria dei clienti al dettaglio e dei clienti potenziali è fondamentale per offrire loro una migliore comprensione della maniera in cui è possibile investire in modo responsabile per equilibrare adeguatamente rischi e benefici dell'investimento. Gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere misure di apprendimento formale e informale a sostegno dell'alfabetizzazione finanziaria dei clienti al dettaglio attuali, futuri e potenziali in relazione a un'attività d'investimento responsabile. Per attività d'investimento responsabile s'intende la capacità dell'investitore al dettaglio di prendere decisioni di investimento informate che siano consone ai suoi obiettivi personali e finanziari, a condizione che sia a conoscenza sia della gamma di prodotti e servizi di investimento disponibili, con le relative caratteristiche fondamentali, sia dei rischi e dei benefici connessi all'attività d'investimento, e a condizione che comprenda i consigli sull'investimento che riceve e sia in grado di rispondervi in modo adeguato. I futuri investitori al dettaglio dovrebbero poter accedere in qualsiasi momento al materiale di educazione finanziaria di ausilio alla loro alfabetizzazione nella materia; tale materiale dovrebbe in particolare tenere conto delle differenze di età, livello di istruzione e capacità tecnologica tra gli investitori al dettaglio. Questi aspetti sono particolarmente importanti per i clienti al dettaglio che si accostano per la prima volta a strumenti finanziari, servizi di investimento e prodotti di investimento assicurativi e per quelli che usano strumenti digitali.
- (38) È necessario accertare che i criteri per stabilire se un cliente possiede l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per essere trattato come cliente professionale, qualora lo richieda, siano adeguati e rispondenti allo scopo. I criteri di identificazione dovrebbero pertanto

tenere conto anche dell'esperienza acquisita ***nel*** settore dei servizi finanziari ***o in un altro settore pertinente*** e della formazione e dell'istruzione certificate che il cliente ha completato. ***Tale esperienza, formazione e istruzione non dovrebbero essere combinate solamente con il portafoglio finanziario del cliente.*** I criteri di identificazione dovrebbero essere proporzionati e non discriminatori rispetto allo Stato membro di residenza del cliente. È pertanto opportuno modificare i criteri basati sul patrimonio e sulle dimensioni di un soggetto giuridico per tenere conto dei clienti residenti in Stati membri con un PIL pro capite medio inferiore.

- (39) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [XX XX 2023].
- (40) Ai fini della presente direttiva, al trattamento dei dati personali si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini della presente direttiva, al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati effettuato in applicazione della presente direttiva rispetti pienamente la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabile.
- (41) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

- (1) all'articolo 1, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) articolo 9, paragrafo 3, articolo 14, articolo 16, paragrafi 2, 3 e 6, articolo 16 -bis, paragrafo 1, primo, secondo e quinto comma, articolo 16 -bis, paragrafo 3, articolo 16 -bis, paragrafo 4, primo e secondo comma, articolo 16 -bis, paragrafi 7, 8 e 10, e articolo 16 -bis, paragrafo 11, lettera b),";
- (2) all'articolo 3, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- "b) norme di comportamento quali stabilite all'articolo 24, paragrafi 1, 1 bis, 3, 4, 5, 7 e 10, e all'articolo 25, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e, qualora il regime nazionale consenta a tali persone di nominare agenti collegati, all'articolo 29, e le relative misure di esecuzione;
- c) i requisiti organizzativi stabiliti all'articolo 16, paragrafi 3, 6 e 7, all'articolo 16 -bis, paragrafo 1, primo, secondo e quinto comma, all'articolo 16 -bis, paragrafo 3, all'articolo 16 -bis, paragrafo 4, primo e secondo comma, all'articolo 16 -bis, paragrafo 7, lettera c), all'articolo 16 -bis, paragrafi 8 e 10, e all'articolo 16, paragrafo 11, lettera b), e corrispondenti atti delegati adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 89.";
- (3) all'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunti i punti 66), 67), 68) e 68 bis) seguenti:
- "66) "comunicazione di marketing": la divulgazione di informazioni diverse dalle informazioni la cui divulgazione è imposta dal diritto dell'Unione o nazionale, diverse dal materiale di educazione finanziaria di cui all'articolo 88 ter ovvero diverse dalla ricerca in materia di investimenti rispondente alle condizioni per essere così considerata, con la quale è promosso o stimolato, direttamente o indirettamente, l'investimento in uno o più strumenti finanziari o categorie di strumenti finanziari ovvero l'uso di servizi di investimento o servizi ausiliari forniti da un'impresa di investimento, e che è effettuata:
- a) da un'impresa di investimento o da un terzo da essa remunerato o incentivato con corrispettivo extrapecuniario;
 - b) per persone fisiche o giuridiche;
 - c) in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo;
- 67) "pratica di marketing": la strategia, l'uso di uno strumento o la tecnica applicata da un'impresa di investimento o da un terzo da essa remunerato o incentivato con corrispettivo extrapecuniario per:
- a) diffondere direttamente o indirettamente le comunicazioni di marketing;
 - b) accelerare o migliorare la portata e l'efficacia delle comunicazioni di marketing;
 - c) promuovere in qualsiasi modo imprese di investimento, strumenti finanziari o servizi di investimento;
- 68) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, ***includere le applicazioni mobili***;

68 bis) "influencer finanziario": una persona fisica o giuridica che svolge un'attività di influenza commerciale mobilitando la sua notorietà per comunicare al pubblico, mediante mezzi elettronici e in cambio di una retribuzione ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2017/565, contenuti volti a promuovere, direttamente o indirettamente, prodotti o contratti finanziari;";

(3 bis) all'articolo 5, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) un'impresa di investimento che sia una persona giuridica abbia la sede centrale nello Stato membro in cui ha la sede legale, dove svolge attività, operi pienamente all'interno del mercato unico e in regime di libera prestazione dei servizi. Lo Stato membro garantisce che l'impresa di investimento possieda una conoscenza sufficiente del rischio e degli obblighi giuridici a cui sono soggetti l'impresa o i suoi clienti e agisca in maniera coerente con il diritto dell'Unione e con i principi del mercato unico;";

(4) è inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Procedura contro attività non autorizzate offerte mediante mezzi digitali

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una persona fisica o giuridica presti servizi o attività di investimento online destinati a clienti che si trovano nel loro rispettivo territorio senza esserne autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, o del diritto nazionale, ovvero qualora l'autorità competente abbia fondati motivi di sospettare che un soggetto fornisca detti servizi senza esserne autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, o del diritto nazionale, l'autorità competente adotti tutte le misure appropriate e proporzionate per impedire l'offerta di servizi o attività di investimento non autorizzati, comprese le relative comunicazioni di marketing, servendosi dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 69, paragrafo 2. Tali misure rispettano i principi di cooperazione tra Stati membri enunciati al capo II.

Il primo comma del presente paragrafo si applica anche agli "influencer finanziari" che sono remunerati o incentivati con corrispettivo extrapecuniario da parte di un'impresa che non è autorizzata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, o del diritto nazionale, in cui tale influencer finanziario promuove attraverso le piattaforme pubbliche di social media servizi o strumenti finanziari per conto di tale impresa.

2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti pubblichino in conformità dell'articolo 71 le decisioni che impongono misure adottate a norma del paragrafo 1.

Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'ESMA di ciascuna di dette decisioni. L'ESMA istituisce una banca dati elettronica contenente le decisioni delle autorità competenti, accessibile a tutte le autorità competenti. L'ESMA pubblica un elenco di tutte le decisioni esistenti, indicando le persone fisiche o giuridiche interessate e i tipi di servizi o prodotti forniti. L'elenco è accessibile pubblicamente tramite link sul sito web dell'ESMA. Per quanto riguarda le persone fisiche, l'elenco non comporta la pubblicazione di altri dati personali oltre a quelli pubblicati dall'autorità competente a norma del primo comma e in conformità dell'articolo 71, paragrafo 1.";

- (5) l'articolo 7 è così modificato:

- (a) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

"Qualora l'autorizzazione non sia stata rilasciata, l'autorità competente informa *senza indebito ritardo* l'ESMA dei motivi del rifiuto.";

- (b) è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. L'ESMA redige e mette a disposizione delle autorità competenti un elenco di tutti i soggetti ai quali l'autorizzazione è stata rifiutata.

L'elenco riporta informazioni sui servizi o attività per i quali ciascuna impresa di investimento ha chiesto l'autorizzazione, e indica i motivi del rifiuto dell'autorizzazione; l'elenco è aggiornato periodicamente.";

- (6) l'articolo 8 è così modificato:

- (a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni revoca dell'autorizzazione è notificata *senza indebito ritardo* all'ESMA. L'autorità competente informa l'ESMA dei motivi della revoca.";

- (b) è aggiunto il comma seguente:

"L'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 3 bis, riporta informazioni su tutti i soggetti ai quali è stata revocata l'autorizzazione e informazioni sui servizi o attività per i quali a ciascuna impresa di investimento è stata revocata l'autorizzazione, indicando i motivi della revoca.";

(7) all'articolo 9, il paragrafo 3 è così modificato:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che l'organo di gestione dell'impresa di investimento definisca, sorvegli e risponda dell'applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un'efficace e prudente gestione dell'impresa di investimento, comprese la separazione delle funzioni all'interno della stessa, la prevenzione dei conflitti di interesse e la tutela degli investitori, e siano tali da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi della clientela.";

(a bis) al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'organizzazione dell'impresa per la prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, comprese le qualifiche, conoscenze e competenze richieste al personale, le risorse, le procedure e gli accordi per la prestazione di servizi e attività da parte dell'impresa, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle sue attività e di tutti i requisiti che essa deve soddisfare. La politica deve garantire che si tenga conto dei benefici monetari e non monetari attesi per i clienti;";

(b) al secondo comma è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) una politica in materia di comunicazioni e pratiche di marketing volta a garantire il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 24 quater.";

(8) L'articolo 16 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo Stato membro d'origine prescrive che le imprese di investimento rispettino i requisiti organizzativi stabiliti ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo, all'articolo 16 bis e all'articolo 17.";

(b) al paragrafo 3 sono soppressi i commi dal secondo al settimo;

(c) è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

I

(d) è inserito il paragrafo 7 bis seguente:

"7 bis. Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento istituiscano procedure e dispositivi adeguati, compresi canali di comunicazione elettronica, affinché i diritti dei

clienti previsti dalla presente direttiva possano essere esercitati senza restrizioni e che i reclami dei clienti █ ricevano un trattamento adeguato *e senza indebiti ritardi*. Le procedure consentono agli investitori di presentare il reclamo nella lingua in cui sono stati forniti il materiale o i servizi di comunicazione. *Oltre a tale lingua, █ l'impresa e il cliente possono concordare, prima di concludere l'operazione, l'utilizzo di una lingua aggiuntiva ai fini della presentazione dei reclami.* In tutti i casi il reclamo è registrato e il reclamante riceve risposta entro *un termine proporzionato all'oggetto del reclamo e, in ogni caso, non oltre 30 giorni lavorativi dalla data in cui il reclamo è stato registrato. La risposta finale è fornita in formato cartaceo o su altro supporto durevole, nella lingua in cui il reclamo è stato registrato.*";

(9) dopo l'articolo 16 è inserito l'articolo 16 -bis seguente:

"Articolo 16 -bis

Obblighi di governance del prodotto

1. Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela adottino, mantengano, esercitino e controllino un processo di approvazione di ciascun strumento finanziario o di ciascuna modifica significativa di strumenti finanziari esistenti, prima che sia commercializzato o distribuito alla clientela (processo di approvazione del prodotto).

Il processo di approvazione del prodotto comprende tutti gli elementi seguenti:

- a) per ciascuno strumento finanziario, indicazione del mercato di riferimento di clienti finali individuato nella categoria di clientela d'interesse;
- b) chiara individuazione degli obiettivi e delle esigenze del mercato di riferimento;
- c) analisi volta a stabilire se lo strumento finanziario sia concepito in modo consono al conseguimento degli obiettivi e al soddisfacimento delle esigenze del mercato di riferimento;
- d) analisi di tutti i rischi specificamente attinenti al mercato di riferimento individuato e accertamento che la strategia di distribuzione prevista sia consona a tale mercato;

e) per gli strumenti finanziari che rientrano nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio* *e che sono messi a disposizione dei clienti al dettaglio, analisi e descrizione chiare delle caratteristiche quantitative e qualitative del prodotto finanziario, tra cui:*

i) tutti i costi e gli oneri associati allo strumento finanziario,

ii) **■** *valutazione del fatto che tali costi e oneri siano o meno giustificati e proporzionati in considerazione degli obiettivi e delle esigenze del mercato di riferimento nonché delle caratteristiche, degli obiettivi ■, della strategia ■ e del ■ rendimento del prodotto (processo di determinazione dei prezzi).*

iii) *caratteristiche e servizi supplementari del prodotto che potrebbero incidere sul valore e sui benefici forniti agli investitori.*

Ai fini del secondo comma, lettera a), il realizzatore, nell'ambito della definizione del mercato di riferimento, valuta il tipo di clienti cui il prodotto è destinato, il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere il prodotto, la capacità di sostenere perdite, la tolleranza al rischio e se il prodotto consente al mercato di riferimento di:

a) *gestire agevolmente le finanze sul breve periodo per soddisfare le esigenze a breve termine;*

b) *assorbire gli shock economici; o*

c) *raggiungere gli obiettivi futuri a lungo termine.*

■

Il processo di approvazione dei prodotti garantisce che l'impresa di investimento prenda in considerazione il migliore interesse dei clienti nella realizzazione degli strumenti finanziari e tenga conto dei benefici pecuniari ed extrapecuniari attesi per il cliente.

Le imprese di investimento riesaminano periodicamente gli strumenti finanziari che realizzano tenendo conto di qualsiasi evento o rischio in grado di incidere significativamente sul mercato di riferimento individuato, al fine di valutare se lo strumento finanziario sia ancora consono agli obiettivi, alle esigenze e alle caratteristiche di tale mercato.

Le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari mettono a disposizione dei distributori tutte le informazioni sullo strumento finanziario e sul processo di approvazione del prodotto che risultano necessarie per comprendere pienamente lo strumento, indicando gli elementi presi in considerazione in tale processo, compresi dettagli completi e precisi sui costi e oneri, *sulle caratteristiche, sugli obiettivi, sulla strategia e sui rendimenti* dello strumento finanziario.

1 bis. *Le imprese di investimento garantiscono che le relazioni di conformità destinate all'organo di gestione comprendano sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari realizzati dall'impresa, tra cui informazioni sulla strategia di distribuzione e sui benefici pecuniari ed extrapecuniari attesi per i clienti in relazione agli strumenti finanziari. Le imprese di investimento mettono le relazioni a disposizione dell'autorità competente su richiesta.*

- 3.** Le imprese di investimento che propongono o raccomandano strumenti finanziari non realizzati in proprio adottano opportuni dispositivi per ottenere le informazioni menzionate al paragrafo 1 e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ciascuno strumento finanziario.
- 4.** Le imprese di investimento *che propongono o raccomandano strumenti finanziari li riesaminano periodicamente* ■ *tenendo conto di qualsiasi evento o rischio in grado di incidere significativamente sul mercato di riferimento individuato, al fine di valutare se lo strumento finanziario sia ancora consono agli obiettivi e alle esigenze di tale mercato e se i benefici pecuniari ed extrapecuniari siano tuttora pertinenti per il mercato di riferimento individuato e ragionevoli rispetto ai costi e agli oneri. L'impresa considera inoltre se la prevista strategia di distribuzione sia ancora adeguata.*

Le imprese di investimento che propongono o raccomandano strumenti finanziari rientranti nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014:

- a) individuare e quantificare ■ qualunque altro costo e onere *connesso alla distribuzione* non già considerato dal realizzatore, *compresi i costi di sottoscrizione,*

i costi di rimborso e i pagamenti che coinvolgono terzi ricevuti e trattenuti dal distributore;

- b) valutare se i costi e oneri totali *sostenuti per la distribuzione del prodotto, compresi quelli associati alla consulenza in materia di investimenti fornita al cliente*, siano giustificati e proporzionati in considerazione *delle caratteristiche dello strumento, del servizio prestato e* degli obiettivi e delle esigenze del mercato di riferimento (processo di determinazione dei prezzi).

b bis) valutare caratteristiche e servizi supplementari relativi al prodotto che potrebbero incidere sul valore e sui benefici forniti agli investitori.

I

4 bis. *Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, nel conformarsi agli obblighi di governance del prodotto, valutino la compatibilità dei costi e degli oneri dello strumento finanziario con gli obiettivi, le esigenze e le caratteristiche del mercato di riferimento.*

Quando realizzano o distribuiscono strumenti finanziari rientranti nella definizione di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014, le imprese di investimento effettuano un'analisi rispetto a un gruppo di omologhi conformemente al presente paragrafo. Nella loro valutazione, i distributori possono fare affidamento sull'analisi rispetto a un gruppo di omologhi effettuata dal realizzatore.

Quando effettuano il riesame di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014, le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari procedono inoltre a un'analisi inter pares dei rendimenti storici.

Le imprese di investimento che propongono o raccomandano strumenti finanziari effettuano inoltre un'analisi inter pares dei costi di servizio sulla base di un'analisi interna dei pertinenti omologhi sul mercato.

La valutazione rispetto a un gruppo di omologhi è effettuata sulla base di un gruppo di omologhi definito dall'impresa di investimento. L'impresa di investimento motiva e documenta la scelta e la definizione del gruppo di omologhi. Se il prodotto rientra nella definizione di OICVM di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva n. 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o di FIA di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il gruppo di omologhi può essere basato sul pertinente sistema europeo di classificazione dei fondi conformemente alla direttiva n. 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o alla direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], l'ESMA elabora orientamenti sul processo e sui criteri utilizzati dalle imprese di investimento per effettuare la valutazione rispetto a un gruppo di omologhi e li aggiorna periodicamente.

I

7. L'impresa di investimento documenta tutte le valutazioni effettuate e, su richiesta, le fornisce all'autorità competente indicando *la giustificazione e la dimostrazione della proporzionalità dei costi e oneri dello strumento finanziario.*

Conformemente alle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 24 ter della presente direttiva, le imprese di investimento che realizzano, propongono o raccomandano strumenti finanziari rientranti nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati a norma dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 riferiscono alle autorità competenti informazioni dettagliate sui costi e sugli oneri di qualsiasi strumento finanziario destinato agli investitori al dettaglio, compresi, se del caso, i costi di distribuzione incorporati nei costi dello strumento finanziario e i costi relativi alla distribuzione della consulenza. Le autorità competenti trasmettono senza indebito ritardo tali dati all'ESMA.

L'ESMA, previa consultazione dell'EIOPA e delle autorità competenti e test di settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei requisiti di cui al presente paragrafo al fine di specificare:

a) conformemente alle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 24 ter, il contenuto e il tipo di dati da riferire alle autorità competenti, sulla base degli obblighi di comunicazione e segnalazione esistenti;

b) i formati, la frequenza e la data di inizio delle informazioni da riferire conformemente alle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 24 ter.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. Le imprese di investimento che realizzano, propongono o raccomandano strumenti finanziari possono adottare un unico processo di determinazione dei prezzi valido sia per la fase di realizzazione sia per la fase di distribuzione.

I

10. Le politiche, i processi e i dispositivi di cui ai paragrafi da 1 a 9 lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 600/2014, compresi quelli in materia di divulgazione, idoneità o adeguatezza, individuazione e gestione dei conflitti di interesse e pagamenti che coinvolgono terzi.

11. *Entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva modificativa], l'ESMA elabora orientamenti che specificano i criteri per determinare se i costi e gli oneri sono giustificati e proporzionati e li aggiorna periodicamente.*

I

13. *Entro [cinque anni dopo la data di applicazione della presente direttiva modificativa], gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione del presente articolo. La Commissione e l'ESMA possono chiedere informazioni supplementari alle autorità nazionali competenti.*

Sulla base di tali informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione, in consultazione con l'ESMA e l'EIOPA, effettua una valutazione dell'effettiva attuazione del presente articolo e valuta in particolare:

- a) se il rafforzamento degli obblighi di governance del prodotto di cui al presente articolo si sia tradotto in un rapporto costi/benefici più favorevole per i cittadini;*
- b) l'impatto delle pertinenti disposizioni della presente direttiva sui potenziali conflitti di interesse associati agli incentivi, all'evoluzione dei costi, al livello generale di investimento al dettaglio nei mercati dei capitali, alla protezione dei consumatori e alla pertinenza delle norme in materia di distribuzione;*
- c) l'attuazione di misure di alfabetizzazione finanziaria.*

Se la valutazione effettuata dalla Commissione dimostra che l'attuazione dei nuovi obblighi di governance del prodotto di cui al presente articolo non comporta cambiamenti positivi per i consumatori, la Commissione correda la sua relazione di una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva, se del caso.

(10) l'articolo 16 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 16 bis

Esenzioni dagli obblighi di governance del prodotto

L'impresa di investimento è esentata dagli obblighi di cui all'articolo 16 -bis, paragrafo 1, e all'articolo 24, paragrafo 2, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati se non una clausola make-whole o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.";

(11) all'articolo 21 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

"3. L'ESMA o l'autorità competente dello Stato membro ospitante sul cui territorio opera l'impresa può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine di verificare se questa soddisfi ancora le condizioni per l'autorizzazione stabilite al capo I.

L'ESMA è informata della richiesta. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica le proprie conclusioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante e all'ESMA entro due mesi dalla richiesta.

4. In presenza di timori giustificati di potenziale minaccia alla tutela degli investitori, l'ESMA può,

di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti, istituire e coordinare una piattaforma di collaborazione alle condizioni stabilite all'articolo 87 bis.";

(12) l'articolo 24 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti e che rispettino in particolare i principi enunciati al presente articolo e agli articoli da 24 bis a 25.";

(b) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Gli Stati membri provvedono a che, al fine di servire al meglio gli interessi del cliente, le imprese di investimento che prestano a clienti al dettaglio consulenza in materia di investimenti siano tenute a:

a) ***informare il cliente della gamma di strumenti finanziari valutati dall'impresa di investimento e fornire consulenza in base alla valutazione di una gamma adeguata di strumenti finanziari idonei alle esigenze del cliente, adattando la gamma di strumenti finanziari al modello aziendale dell'impresa di investimento;***

b) raccomandare gli strumenti finanziari più efficienti ■ tra quelli ritenuti idonei al cliente a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, che presentano caratteristiche simili, ***tenendo conto del loro rendimento, del livello di rischio, degli elementi qualitativi, dei costi e degli oneri comunicati a norma dell'articolo 16 bis e, se si raccomanda un prodotto equivalente con costi più elevati, giustificare tale scelta con motivazioni oggettive e tenere registrazioni di tale giustificazione;***

■
c bis) non anteporre gli interessi finanziari o di altro tipo dell'impresa di investimento a quelli del cliente.

1 ter. Qualora le imprese di investimento siano soggette a un divieto di incentivi, le condizioni di cui al presente articolo si presumono soddisfatte. L'autorità nazionale

competente può annullare tale presunzione se un'impresa di investimento non rispetta le disposizioni di cui al presente articolo.

L'ESMA può organizzare ed effettuare una verifica inter pares obbligatoria in collaborazione con le autorità nazionali competenti riguardo all'attuazione degli obblighi descritti nel presente articolo.

1 quater. Se nessuno degli strumenti finanziari proposti dall'impresa di investimento è nel migliore interesse del cliente, l'impresa di investimento si astiene dal fornire consulenze o formulare raccomandazioni.

(c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela:

- a) concepiscano gli strumenti finanziari in modo da soddisfare le esigenze del mercato di riferimento di clienti finali individuato nella categoria di clienti d'interesse;
- b) concepiscano la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari, anche in termini di comunicazioni e pratiche di marketing, in modo compatibile con il mercato di riferimento individuato;
- c) adottino ragionevoli misure affinché gli strumenti finanziari siano distribuiti al mercato di riferimento individuato.";

(d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Tutte le informazioni che le imprese di investimento rivolgono a clienti o potenziali clienti devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti.";

(e) il paragrafo 4 è così modificato:

(i) il primo comma è così modificato:

- la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ai clienti o potenziali clienti sono fornite in tempo utile, prima della prestazione del servizio o della conclusione dell'operazione, informazioni appropriate sull'impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri

associati. Le informazioni comprendono:";

- alla lettera a) sono aggiunti i punti iv) e v) seguenti:

"iv) nel caso in cui l'impresa di investimento presti una consulenza indipendente alla clientela al dettaglio, se la gamma di strumenti finanziari raccomandata è limitata o no unicamente agli strumenti finanziari diversificati e non complessi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e agli strumenti finanziari efficienti in termini di costi;

v) in che modo gli strumenti finanziari raccomandati tengono conto della diversificazione del portafoglio del cliente *al dettaglio*";

- le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte (anche a scopo di diversificazione) devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati all'investimento nello strumento finanziario o a determinate strategie di investimento, e l'indicazione se lo strumento finanziaria sia destinato alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento individuato a norma del paragrafo 2;"

"c) le informazioni sui costi e oneri di cui all'articolo 24 ter;"

- è aggiunta la lettera d) seguente:

"d) quando i servizi sono prestati in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi:

i) lo Stato membro in cui è situata la sede centrale dell'impresa di investimento e, se del caso, la succursale che offre il servizio;

ii) *le* autorità *nazionali competenti* dell'impresa di investimento o, se del caso, della succursale.";

(ii) il secondo, terzo e quarto comma sono soppressi;

(f) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono fornite in forma comprensibile in modo che i

clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari proposti e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Qualora la presente direttiva non imponga l'uso di un formato standardizzato per la comunicazione di tali informazioni, gli Stati membri possono esigerlo.";

(g) sono inseriti i paragrafi 5 ter e 5 quater seguenti:

"5 ter. Entro [due anni dall'entrata in vigore della direttiva modificativa], se necessario in base all'esito di test sui consumatori e di settore, l'ESMA, previa consultazione dell'EIOPA, elabora **e aggiorna periodicamente progetti di norme tecniche di regolamentazione** destinati alle imprese di investimento che divulgano informazioni ai clienti al dettaglio in formato elettronico, per aiutarle a strutturare la divulgazione in modo idoneo all'investitore medio del gruppo cui si rivolgono.

I progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma indicano:

- a) la presentazione e il formato delle informazioni in formato elettronico, tenuto conto dei vari modelli e canali di cui le imprese di investimento possono servirsi per informare i clienti o potenziali clienti;
- b) le garanzie necessarie per assicurare una navigabilità e accessibilità agevole delle informazioni, quale che sia il dispositivo usato dal cliente;
- c) le garanzie necessarie per assicurare una reperibilità agevole delle informazioni e facilitare ai clienti la conservazione su supporto durevole.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5 quater. Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento inseriscano nel materiale informativo, comprese le comunicazioni di marketing, adeguate avvertenze rivolte ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio che evidenzino i rischi specifici di

potenziali perdite posti dagli strumenti finanziari particolarmente rischiosi ***o complessi***.

Entro [18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva modificativa], l'ESMA, ***previa consultazione delle autorità competenti e dei portatori di interessi***, elabora ***progetti di norme tecniche di regolamentazione*** sul concetto di strumenti finanziari particolarmente rischiosi ***o complessi e li aggiorna periodicamente***. ***Tali norme tecniche di regolamentazione descrivono le caratteristiche dei prodotti finanziari che li rendono particolarmente rischiosi o complessi e che giustificano il loro assoggettamento alle avvertenze sul rischio di cui al primo comma.***

L'ESMA elabora ***inoltre*** progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente il formato e il contenuto delle avvertenze sul rischio ***a beneficio dei clienti al dettaglio***, tenendo debitamente conto delle specificità dei diversi tipi di strumenti finanziari e dei tipi di comunicazione.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui ***al secondo e*** al terzo comma in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA controlla l'applicazione coerente delle avvertenze sul rischio in tutta l'Unione. In presenza di timori circa l'uso, l'omissione o il controllo dell'uso delle avvertenze sul rischio negli Stati membri, con possibili sostanziali ripercussioni sulla tutela degli investitori, l'ESMA, consultate le autorità competenti interessate, può imporre alle imprese di investimento l'uso delle avvertenze sul rischio.";

(g bis) al paragrafo 7, la lettera b) è così modificata:

"b) non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla

prestazione del servizio ai clienti in linea con l'articolo 24 bis. Occorre comunicare chiaramente ed escludere dalla presente disposizione i benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti o che hanno un valore complessivo inferiore a 100 EUR all'anno.";

■

- (i) i paragrafi 8, 9 e 9 bis sono soppressi;

(i bis) al paragrafo 12, il primo comma è così modificato:

"In casi eccezionali, gli Stati membri possono imporre alle imprese di investimento requisiti aggiuntivi rispetto a quanto disposto dagli articoli 24 e 24 quater della presente direttiva. Tali requisiti sono obiettivamente giustificati e proporzionati vista la necessità di far fronte ai rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura di mercato dello Stato membro interessato.";

- (j) al paragrafo 13, il primo comma è così modificato:

- (i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per assicurare che, quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai clienti, le imprese di investimento rispettino i principi enunciati al presente articolo ■ , compreso per quanto riguarda:";

- (ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i criteri per valutare la conformità delle imprese che forniscono consulenza in materia di investimenti ai clienti al dettaglio ■ all'obbligo di agire nel migliore interesse della clientela stabilito ai paragrafi 1 e 1 bis.";

- (13) sono inseriti gli articoli 24 bis, 24 ter, 24 quater e 24 quinquies seguenti:

"Articolo 24 bis

Incentivi

1. Gli Stati membri provvedono a che, quando prestano servizi di gestione del portafoglio, le imprese di investimento non *accettino e trattengano onorari, commissioni o altri benefici pecuniari o extrapecuniari, corrisposti o ricevuti da terzi o da persone che agiscono per conto di terzi in merito alla prestazione del servizio ai clienti.*

■

5. *Il paragrafo 1 ■ non si applica ai piccoli benefici extrapecuniari di valore complessivo inferiore a 100 EUR l'anno o di entità e natura tali da non poter essere considerati pregiudizievoli del dovere dell'impresa di investimento di agire nel migliore interesse del cliente, purché il cliente ne abbia ricevuto comunicazione chiara.*
6. ■ La prestazione di ricerca da parte di terzi *a un'impresa* di investimento che *offre* alla clientela servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o servizi accessori è considerata adempiente agli obblighi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, se:
 - a) ■ l'impresa di investimento e il prestatore *terzo di servizi* di ricerca *e di esecuzione* hanno concluso un accordo *per definire una metodologia di remunerazione, compreso il modo in cui si tiene generalmente conto del costo totale della ricerca al momento di stabilire gli oneri complessivi per i servizi di investimento;*
 - b) l'impresa di investimento *mette a disposizione della clientela la sua politica in materia di pagamenti separati o combinati, a seconda dei casi, per i servizi di esecuzione e la ricerca da parte di terzi, compresi il tipo di informazioni che possono essere fornite in ciascun caso ed eventualmente il modo in cui l'impresa di investimento previene o gestisce i conflitti di interesse a norma dell'articolo 23 quando effettua pagamenti combinati per servizi di esecuzione e ricerca;*
 - c) *l'impresa di investimento valuta su base annuale la qualità, l'utilizzabilità e il valore della ricerca utilizzata, nonché la capacità della ricerca utilizzata di contribuire a decisioni di investimento migliori. L'ESMA può elaborare orientamenti per le imprese di investimento ai fini dello svolgimento di tali valutazioni.*

Ai fini del presente articolo, la ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi o riguardanti gli emittenti o i potenziali emittenti

di strumenti finanziari, ovvero come i servizi o i materiali di ricerca collegati strettamente a un dato settore o mercato specifico, in esito ai quali è delineata una base di valutazione degli strumenti finanziari, degli attivi o degli emittenti nel settore o nel mercato d'interesse.

La ricerca comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento ed espongono un parere motivato sul valore o sul prezzo attuale o futuro di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e, sulla base di informazioni nuove o esistenti, traggono conclusioni che possono aiutare a elaborare una strategia di investimento e risultare pertinenti e capaci di apportare valore aggiunto ai fini delle decisioni che l'impresa di investimento assume per conto dei clienti a cui la ricerca è addebitata.

7. L'impresa di investimento a cui non è vietato l'ottenimento di onorari o benefici da terzi per i servizi prestati alla clientela, ovvero il loro pagamento a terzi, provvede a che il ricevimento o il pagamento di tali onorari o benefici non comprometta il rispetto dell'obbligo che le incombe di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. L'esistenza, la natura e l'importo di tali pagamenti che coinvolgono terzi sono comunicati conformemente all'articolo 24 ter, paragrafo 1.

Laddove applicabile, l'impresa di investimento informa il cliente dei meccanismi per trasferirgli gli onorari, le commissioni o i benefici pecuniari o extrapecuniari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.

Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma i pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento, quali i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per natura, non possono confliggere con il dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei client.

I

Articolo 24 ter

Informazioni su costi, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi

1. Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento forniscano ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, e in tempo utile prima della conclusione di qualsiasi operazione su strumenti finanziari, informazioni, nel formato stabilito, su tutti i costi, gli oneri connessi e i pagamenti che coinvolgono terzi relativi al servizio, strumento finanziario o operazione.

Le informazioni su costi e oneri non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante sono aggregate. Le imprese di investimento informano esplicitamente i clienti del loro diritto di richiedere una ripartizione analitica e forniscono tale ripartizione analitica su richiesta del cliente. Le informazioni sui costi, gli oneri connessi e i pagamenti che coinvolgono terzi comprendono tutti gli elementi seguenti:

- a) tutti gli oneri espliciti, impliciti e connessi, ***compresi tutti i costi e gli oneri relativi alla distribuzione dello strumento finanziario e, se del caso, i costi della consulenza,*** applicati dall'impresa di investimento, o da altro soggetto cui il cliente sia stato indirizzato, per il servizio di investimento e/o il servizio accessorio prestato al cliente o potenziale cliente;
- b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e alla gestione dello strumento finanziario raccomandato o commercializzato al cliente o potenziale cliente;
- c) qualsiasi pagamento che coinvolge terzi corrisposto o percepito dall'impresa in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente o potenziale cliente;
- d) le ***opzioni in termini di*** modalità di pagamento da parte del cliente.

Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento aggregino le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi, così che il costo complessivo dello strumento finanziario **■** ***risulti comprensibile*** al cliente ***al dettaglio***. ***Per quanto riguarda i clienti al dettaglio,*** gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento esprimano il costo complessivo in termini pecuniari e in percentuali, calcolati **■** ***per i seguenti periodi:***

- per gli strumenti finanziari ***che sono prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati,*** per il periodo di detenzione raccomandato dall'impresa di investimento;

- *per gli altri strumenti finanziari, fino alla data di scadenza dello strumento finanziario;*
- *per gli strumenti finanziari senza data di scadenza e che non sono prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati, per un periodo di detenzione di un anno.*

Le informazioni di cui al secondo comma, lettere da a) a c), sono corredate di una spiegazione adeguata, esposta in linguaggio standardizzato e comprensibile a un cliente al dettaglio, dell'incidenza dei costi, oneri e eventuali pagamenti che coinvolgono terzi sul rendimento atteso.

I pagamenti che coinvolgono terzi corrisposti o percepiti dall'impresa di investimento per il servizio di investimento prestato al cliente sono indicati separatamente in forma analitica. L'impresa di investimento comunica l'incidenza cumulativa dei pagamenti che coinvolgono terzi, compresi eventuali pagamenti ricorrenti, sul rendimento netto nel periodo di detenzione indicato al comma precedente. La finalità dei pagamenti che coinvolgono terzi e la loro incidenza sul rendimento netto sono spiegati in modo standardizzato e in linguaggio comprensibile per **un** cliente al dettaglio ■ .

Qualora risulti impossibile determinare l'importo del ■ pagamento che coinvolge terzi prima della prestazione del servizio di investimento o servizio accessorio, al cliente **al dettaglio** è comunicato chiaramente il metodo di calcolo dell'importo, in modo completo, preciso e comprensibile a **un** cliente al dettaglio ■ . *L'impresa fornisce inoltre ai propri clienti informazioni sull'importo esatto dei pagamenti che coinvolgono terzi percepiti o corrisposti ex-post.*

2. **Previa consultazione dell'EIOPA e** previ test sui consumatori e di settore ■ , l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare tutti gli elementi seguenti:
 - a) formato in cui, prima della **prestazione di servizi di investimento e servizi accessori**, **nonché** della conclusione dell'operazione su strumenti finanziari, l'impresa di

investimento presenta al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio tutti i costi, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi;

- b) terminologia standardizzata e relative spiegazioni **brevi e concise** che le imprese di investimento devono usare per la comunicazione e il calcolo di tutti i costi, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi che l'impresa applica, direttamente o indirettamente, al cliente **al dettaglio** o potenziale cliente **al dettaglio** per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori e per la realizzazione e la gestione degli strumenti finanziari da raccomandare o commercializzare al cliente **al dettaglio** o potenziale cliente **al dettaglio**. Le spiegazioni ■ devono risultare comprensibili al cliente al dettaglio ■ che non dispone di conoscenze specifiche in materia di ■ strumenti finanziari;

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

- 3. Se l'accordo di acquisto o vendita dello strumento finanziario è concluso usando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi, oneri **e pagamenti che coinvolgono terzi**, l'impresa di investimento può fornire le informazioni sui costi, oneri **e pagamenti che coinvolgono terzi** in formato elettronico o su carta, se richiesto dal cliente al dettaglio, senza indebito ritardo dopo la conclusione dell'operazione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo dopo la conclusione dell'operazione;
- b) l'impresa di investimento ha offerto al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell'operazione fino a quando non avesse ricevuto le informazioni.

L'impresa di investimento è tenuta a offrire al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e oneri telefonicamente prima della conclusione dell'operazione.

- 4. Fatti salvi gli altri obblighi connessi ai servizi di gestione del portafoglio, l'impresa di investimento che presta al cliente al dettaglio un servizio di investimento insieme a un servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per suo conto fornisce al cliente, in

relazione a tali strumenti, un estratto annuale che riporta le seguenti informazioni espresse in termini monetari e in percentuali:

- a) tutti i costi impliciti ed espliciti e gli oneri connessi pagati o sostenuti annualmente dal cliente al dettaglio per il portafoglio totale, ripartiti tra:
 - i) costi per i servizi di investimento o, secondo il caso, i servizi accessori prestati dall'impresa di investimento al cliente al dettaglio;
 - ii) costi connessi alla realizzazione e alla gestione degli strumenti finanziari detenuti dal cliente al dettaglio;
 - iii) eventuali pagamenti che l'impresa ha corrisposto a terzi o percepito da terzi per i servizi di investimento prestati al cliente al dettaglio;
- b) importo totale di dividendi, interessi e altri pagamenti versati annualmente al cliente al dettaglio per il portafoglio totale;
- c) imposte complessive a carico del cliente al dettaglio per il portafoglio totale ■ ;
- d) valore di mercato annuo o, qualora questo non sia disponibile, valore stimato di ogni strumento finanziario incluso nel portafoglio del cliente al dettaglio;
- e) rendimento annuo netto del portafoglio del cliente al dettaglio e, **su richiesta**, rendimento annuo di ogni strumento finanziario al suo interno.

L'impresa di investimento che presta un servizio di investimento senza servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto del cliente al dettaglio fornisce un estratto annuale che riporta le informazioni applicabili di cui alla lettera a).

L'impresa di investimento che presta esclusivamente un servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto del cliente al dettaglio fornisce un estratto annuale che riporta le informazioni applicabili di cui alle lettere a), b), c) e d).

Le imprese di investimento informano esplicitamente i clienti al dettaglio in merito alla possibilità di chiedere una ripartizione dettagliata delle informazioni di cui alle lettere da a) a c) per ciascuno strumento finanziario detenuto nel periodo d'interesse e forniscono tale ripartizione dettagliata su richiesta del cliente. Qualora diverse imprese di investimento debbano fornire un estratto annuale al cliente, è sufficiente fornire un unico estratto che

contenga tutte le informazioni di cui al secondo e terzo comma.

Fatto salvo l'obbligo di cui al presente paragrafo, qualora non siano disponibili informazioni sufficienti su un prodotto specifico per la redazione di un estratto annuale, gli obblighi relativi all'estratto annuale si applicano solo ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della direttiva ... /... [inserire il numero della presente direttiva modificativa].

L'estratto annuale relativo ai costi e al rendimento destinato ai clienti al dettaglio è presentato in modo facilmente comprensibile al cliente al dettaglio medio. Le informazioni su costi, oneri connessi e eventuali pagamenti che coinvolgono terzi sono presentate usando la terminologia e le spiegazioni *nonché la metodologia di calcolo indicati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui* al paragrafo 2.

5. *Su richiesta del cliente al dettaglio, non occorre fornire* l'estratto annuale di cui al paragrafo 4 ■ qualora l'impresa di investimento dia ai propri clienti al dettaglio accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove siano facilmente reperibili estratti aggiornati che riportano per ciascuno strumento le informazioni di cui al paragrafo 4, e purché l'impresa disponga di prove del fatto che il cliente li ha consultati almeno una volta ogni anno.

Articolo 24 quater

Comunicazioni e pratiche di marketing

1. Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni di marketing siano chiaramente riconoscibili e identifichino chiaramente l'impresa di investimento responsabile del contenuto e della distribuzione, che la comunicazione sia da questa effettuata direttamente o indirettamente.
2. Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni di marketing siano definite, formulate e presentate in modo imparziale, chiaro, non fuorviante, equilibrato in termini di presentazione dei benefici e dei rischi e adeguato in termini di contenuti e canali di distribuzione per *i clienti del mercato di riferimento* e, qualora riguardino uno specifico strumento finanziario, a che siano rivolte al mercato di riferimento individuato a norma dell'articolo 24, paragrafo 2.

Tutte le comunicazioni di marketing presentano in evidenza e con concisione le caratteristiche essenziali degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento e relativi servizi accessori cui si riferiscono.

Le informazioni sono rese accessibili, in base alle caratteristiche del supporto, mediante una visualizzazione annidata, lo scorrimento dell'interfaccia, un codice QR o metodi analoghi.

La presentazione delle caratteristiche essenziali degli strumenti e dei servizi finanziari **messa a disposizione** nelle comunicazioni di marketing rivolte ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio o messe a loro disposizione assicura che a questi risultino facilmente comprensibili le caratteristiche fondamentali dello strumento o servizio finanziario così come **i costi e** i principali rischi ad esso associati.

3. Gli Stati membri provvedono a che le pratiche di marketing siano definite e usate in modo imparziale e non fuorviante e che siano adeguate **al mercato di riferimento**. **Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di investimento che effettuano la profilazione delle persone ai fini del presente paragrafo rispettino pienamente il regolamento (UE) 2016/679.**
4. Il soggetto che realizza lo strumento finanziario che prepara e fornisce una comunicazione di marketing ad uso **di un** distributore è responsabile dei relativi contenuto e aggiornamento. Il distributore è responsabile dell'uso della comunicazione di marketing e provvede a che sia usata solo per il mercato di riferimento individuato e nel rispetto della strategia di distribuzione per esso individuata.

L'impresa di investimento che propone o raccomanda strumenti finanziari non realizzati in proprio e che organizza una propria comunicazione di marketing è totalmente responsabile dell'adeguatezza del contenuto, dell'aggiornamento e dell'uso, nel rispetto della congruenza al mercato di riferimento individuato e in particolare della congruenza alla categoria di clienti individuati.

4 bis. Se si avvale dei servizi di un influencer finanziario, l'impresa di investimento:

- a) definisce un accordo scritto con l'influencer finanziario per stabilire la natura e l'ambito dell'attività da svolgere per conto dell'impresa;**
- b) su richiesta, fornisce all'autorità competente l'identità e le informazioni di contatto dell'influencer finanziario di cui si avvale;**
- c) verifica in maniera regolare se l'attività dell'influencer finanziario di cui si avvale rispetta i paragrafi da 1 a 4.**

5. Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento riferiscano annualmente all'organo di gestione sull'uso delle comunicazioni di marketing e delle strategie finalizzate alle pratiche di marketing, sul rispetto degli obblighi in materia di comunicazioni e pratiche di marketing a norma della presente direttiva e sulle irregolarità segnalate e soluzioni proposte.
6. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali competenti possano adottare misure tempestive ed efficaci in relazione a qualsiasi comunicazione ***di marketing diffusa nel loro territorio*** o pratica di marketing ***che abbia luogo nel loro territorio*** non conforme agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.
7. Le registrazioni che l'impresa di investimento deve tenere a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, comprendono tutte le comunicazioni di marketing che l'impresa stessa o il terzo da essa remunerato o incentivato con corrispettivo extrapecuniario fornisce o rende accessibili ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio.

Tali registrazioni sono conservate almeno per tutto il tempo in cui sussiste la relazione tra l'impresa di investimento e il cliente. L'impresa d'investimento deve essere in grado di recuperare le registrazioni se l'autorità competente ne fa richiesta.

Le registrazioni di cui al primo comma riportano tutti gli elementi seguenti:

- a) contenuto della comunicazione di marketing;
- b) informazioni dettagliate sul mezzo usato per la comunicazione di marketing;
- c) data e durata della comunicazione di marketing, comprese ore d'inizio e di fine;
- d) segmenti di clienti al dettaglio di riferimento o fattori determinanti della profilazione;
- e) Stati membri in cui è messa a disposizione la comunicazione di marketing;
- f) identità di eventuali terzi che intervengono nella diffusione della comunicazione di marketing.

Le registrazioni dell'identità di cui alla lettera f) riportano la denominazione o ragione sociale, la sede legale, gli estremi di contatto e, se pertinente, il nome utente delle persone fisiche o giuridiche interessate usato sui social media.

8. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando un atto delegato conformemente all'articolo 89 per specificare ■ :

- a) le caratteristiche essenziali degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento e servizi accessori da indicare in tutte le comunicazioni di marketing rivolte ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio e qualsiasi altro criterio utile affinché tali caratteristiche essenziali figurino in evidenza e risultino facilmente accessibili al cliente al dettaglio medio quale che sia il mezzo di comunicazione;
- b) le condizioni che le comunicazioni e le pratiche di marketing dovrebbero rispettare per essere imparziali, chiare, non fuorvianti, equilibrate in termini di presentazione dei vantaggi, **dei costi** e dei rischi e adeguate in termini di contenuti e canali di distribuzione per il pubblico destinatario o, se del caso, per il mercato di riferimento.

Articolo 24 quinquies

Requisiti professionali

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti che ne fanno richiesta che le persone fisiche che prestano consulenza in materia di investimenti o che informano sugli strumenti finanziari, sui servizi di investimento o sui servizi accessori ai clienti per conto dell'impresa di investimento possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere agli obblighi loro incombenti a norma degli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater e 25 e le mantengono ed aggiornano mediante periodici formazione e aggiornamento professionali, compresa una formazione specifica qualora l'impresa proponga strumenti finanziari e servizi di investimento nuovi. Gli Stati membri predispongono e pubblicano i criteri sui quali basare una valutazione efficace di tali conoscenze e competenze.

2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti che ne fanno richiesta che le persone fisiche che prestano consulenza in materia di investimenti ai clienti per conto dell'impresa di investimento possiedono e mantengono almeno le conoscenze e le competenze di cui all'allegato V e seguono almeno 15 ore di formazione e aggiornamento professionale all'anno, ***durante l'orario di lavoro. Gli Stati membri dispongono di meccanismi per controllare efficacemente e valutare le conoscenze e le competenze delle persone fisiche che prestano consulenza in materia di investimenti ai clienti per conto delle imprese di investimento e pubblicano tali meccanismi. I meccanismi***

*definiscono in particolare i casi in cui tali persone fisiche sono tenute a effettuare ore supplementari di formazione e aggiornamento professionali oltre il minimo di 15 ore all'anno, sulla base della valutazione delle conoscenze e delle competenze. Le autorità nazionali competenti assegnano un numero adeguato di ore di formazione professionale alle conoscenze minime necessarie in materia di investimenti sostenibili che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, compreso il modo in cui considerare e integrare nei processi consultivi i fattori di sostenibilità e le preferenze di sostenibilità dei clienti. Gli Stati membri possono prevedere che la formazione professionale continua acquisita e richiesta nell'ambito di un'altra qualifica professionale possa essere considerata valida. Gli Stati membri possono esigere che il rispetto dei criteri indicati nell'allegato V e il compimento dei previsti percorsi annuali di formazione e aggiornamento professionali continui **siano** comprovati da **un** certificato o altro documento riconosciuto dall'Unione o da uno Stato membro.*

Alla Commissione è conferito il potere di modificare la presente direttiva adottando un atto delegato conformemente all'articolo 89, al fine di rivedere, se necessario, i requisiti dell'allegato V.";

(14) l'articolo 25 è così modificato:

(a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'impresa di investimento valuta l'idoneità o l'adeguatezza dello o degli strumenti finanziari o servizi di investimento ovvero della o delle operazioni di investimento da raccomandare al cliente o potenziale cliente, o da questi richiesti, in tempo utile prima, rispettivamente, i) della prestazione della consulenza in materia di investimenti o della gestione del portafoglio oppure ii) dell'esecuzione o della ricezione e trasmissione dell'ordine. Ciascuna di queste valutazioni è definita in base alle informazioni riguardanti il cliente o potenziale cliente ottenute dall'impresa di investimento, in ottemperanza degli obblighi seguenti.

L'impresa di investimento provvede a che la finalità della valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza sia spiegata al cliente o potenziale cliente prima che gli siano chieste informazioni. I clienti o potenziali clienti sono avvertiti delle conseguenze seguenti:

- a) la comunicazione di informazioni inesatte o incomplete incide negativamente sulla qualità della valutazione che l'impresa di investimento deve effettuare;
- b) la mancanza di informazioni impedisce all'impresa di investimento di stabilire se il servizio o lo strumento finanziario sia idoneo o adeguato al cliente e di procedere alla raccomandazione o all'esecuzione dell'ordine del cliente. La spiegazione e l'avvertenza sono presentate in formato standardizzato.

L'impresa di investimento fornisce, al cliente al dettaglio che la richiede una relazione sulle informazioni raccolte ai fini della valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza. La relazione è presentata in formato standardizzato.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire la spiegazione e l'avvertenza di cui al paragrafo 1, secondo comma, e il formato e il contenuto della relazione di cui al paragrafo 1, terzo comma.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al quarto comma del presente paragrafo, in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

- 2. Fatto salvo il secondo comma, quando presta servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio l'impresa di investimento ottiene le necessarie informazioni sul cliente o potenziale cliente in termini di **■** conoscenze e esperienza nel settore di investimento d'interesse per il tipo specifico di prodotto o servizio *e di* situazione finanziaria, ***compresi i seguenti aspetti:***

- ***nella misura indicata dal cliente su richiesta dell'impresa,*** la composizione degli eventuali portafogli esistenti;
- ***la capacità del cliente*** di sostenere perdite totali o parziali;
- ***le esigenze e gli*** obiettivi di investimento, comprese le eventuali preferenze in tema di sostenibilità; e
- ***la*** tolleranza al rischio, così da ***poter*** raccomandare ***al cliente o al potenziale cliente*** i servizi di investimento o gli strumenti finanziari che sono idonei a lui

e, in particolare, consoni alla sua tolleranza al rischio, alla sua capacità di sostenere perdite, *alle sue preferenze in tema di sostenibilità* e alla necessità di diversificare il portafoglio.

Le imprese di investimento informano i clienti dell'esistenza di diversi tipi di consulenza in materia di investimenti. Su tale base, i clienti possono decidere quale tipo di consulenza desiderano ricevere.

Gli Stati membri provvedono a che il pacchetto nel suo insieme sia idoneo al cliente laddove l'impresa d'investimento che presta consulenza in materia di investimenti raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell'articolo 24, paragrafo 11.

Quando presta consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio che comporta un cambiamento di strumenti finanziari, l'impresa di investimento ottiene le necessarie informazioni sull'investimento del cliente e analizza i costi e i benefici del cambiamento. In sede di consulenza l'impresa di investimento comunica al cliente se i benefici del cambiamento sono superiori o no ai relativi costi.

3. Gli Stati membri provvedono a che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 2, le imprese di investimento chiedano al cliente *al dettaglio* o potenziale cliente *al dettaglio* di fornire informazioni sulle conoscenze e esperienza che possiede nel settore di investimento d'interesse per il tipo specifico di prodotto o servizio proposto o richiesto ■ , così da poter stabilire se i servizi di investimento o gli strumenti finanziari sono adeguati a lui.

Laddove sia prospettato un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell'articolo 24, paragrafo 11, la valutazione esamina l'adeguatezza del pacchetto nel suo insieme.

L'impresa di investimento avverte il cliente o potenziale cliente se, sulla scorta delle informazioni ottenute a norma del primo comma, valuta che il prodotto o il servizio non è adeguato a lui. *Qualora il servizio sia prestato a un cliente al dettaglio*, l'avvertenza è presentata in formato standardizzato ed è registrata.

L'impresa di investimento non procede all'operazione oggetto di un'avvertenza di inadeguatezza del prodotto o del servizio, a meno che il cliente chieda di procedervi

comunque. La domanda del cliente e l'accettazione dell'impresa sono registrate.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire formato e contenuto dell'avvertenza *ai clienti al dettaglio* di cui al terzo comma.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(b) al paragrafo 4 sono aggiunti i commi seguenti:

"L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire formato e contenuto dell'avvertenza *ai clienti al dettaglio* di cui al primo comma, lettera c).

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(c) al paragrafo 6, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

"La dichiarazione è messa a disposizione con sufficiente anticipo sulla conclusione dell'operazione per garantire, salvo istruzioni contrarie, che il cliente abbia tempo sufficiente per esaminarla e, se necessario, ottenere dall'impresa di investimento ulteriori informazioni o precisazioni.";

(d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando atti delegati conformemente all'articolo 89 per assicurare che, quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai clienti, le imprese di investimento rispettino i principi enunciati nei paragrafi da 1 a 6, compreso per quanto riguarda le informazioni da ottenere in sede di valutazione dell'idoneità o adeguatezza dei servizi e degli strumenti finanziari per il cliente, i criteri per valutare gli strumenti finanziari non complessi ai fini del paragrafo 4, lettera a), punto vi), e il contenuto e formato delle registrazioni e degli accordi relativi alla prestazione di servizi alla clientela e delle relazioni periodiche ai clienti sui servizi prestati. Gli atti delegati considerano:

- a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o potenziale cliente, in particolare il tipo, l'oggetto, le dimensioni, i costi, i rischi, la complessità, il prezzo e la frequenza delle operazioni;
- b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi differenti tipi di strumenti finanziari;
- c) la natura al dettaglio o professionale dei clienti o potenziali clienti o, nel caso del paragrafo 6, la loro classificazione come controparti qualificate;

c bis) i criteri per valutare l'allineamento dei prodotti finanziari alle preferenze di sostenibilità di un cliente e definire le procedure per personalizzare un'offerta di portafogli o prodotti di investimento in modo da soddisfare le preferenze di sostenibilità di un cliente."

(14 bis) all'articolo 29 bis è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 bis. Le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a clienti professionali hanno il diritto di concordare con questi un'applicazione limitata degli obblighi dettagliati di cui agli articoli 24 e 24 ter. Alle imprese di investimento non è consentito concordare tali limitazioni per la consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio né, quale che sia il servizio di investimento prestato, per strumenti finanziari che incorporano un derivato."

(15) l'articolo 30 è così modificato:

- (a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:***

"Gli Stati membri provvedono a che le imprese di investimento autorizzate a eseguire ordini per conto dei clienti e/o a negoziare per conto proprio e/o a ricevere e trasmettere ordini possano determinare o concludere operazioni con controparti qualificate senza essere tenute a conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 bis, all'articolo 24, **■ all'articolo 24 ter, all'articolo 24 quater**, agli articoli 25 e 27 e all'articolo 28, paragrafo 1, riguardo a tali operazioni o a qualsiasi servizio accessorio ad esse direttamente connesso."

- (b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:***

"La classificazione come controparte qualificata ai sensi del primo comma fa salvo il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione, di essere trattato come cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 24 bis,

24 ter, 24 quater, 25, 27 e 28.";

(16) è inserito l'articolo 35 bis seguente:

"Articolo 35 bis

Comunicazione delle attività transfrontaliere

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e gli enti creditizi che prestano servizi o attività di investimento a più di 50 clienti in ambito transfrontaliero ***in regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento*** comunichino annualmente all'autorità competente del loro Stato membro di origine le informazioni seguenti:
 - a) elenco degli Stati membri ospitanti in cui l'impresa di investimento opera in regime di libera prestazione dei servizi e libero esercizio di attività a seguito di una comunicazione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2;
 - b) tipo, gamma e portata dei servizi prestati e delle attività esercitate in ciascuno Stato membro ■ in regime di libera prestazione dei servizi e attività di investimento e di servizi accessori;
 - c) per ciascuno Stato membro ■ , numero totale e categorie di clienti corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera b) prestati o esercitate nel periodo di riferimento fino al 31 dicembre, e ripartizione tra clienti professionali e non professionali;
 - d) numero di reclami di cui all'articolo 75 ricevuti da clienti e parti interessate in ciascuno Stato membro ■ ;
 - e) tipo di comunicazioni di marketing usate negli Stati membri ■ .

Le autorità competenti comunicano all'ESMA tutte le informazioni raccolte presso le imprese di investimento.

2. L'ESMA istituisce una banca dati elettronica contenente le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, che rende accessibile a tutte le autorità competenti.
3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla base delle informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1 che le imprese di investimento devono riferire alle autorità competenti.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le norme e i formati dei dati, i metodi e le modalità di trasferimento, la frequenza e la data di inizio della trasmissione delle informazioni da riferire.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. Sulla base delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, l'ESMA pubblica ogni anno una relazione che riporta dati statistici anonimizzati e aggregati sui servizi di investimento prestati e sulle attività esercitate nell'Unione in regime di libera prestazione dei servizi e attività di investimento, come pure un'analisi delle tendenze.";

(17) all'articolo 69, il paragrafo 2 è così modificato:

(-a) è inserita la lettera seguente:

"b bis) verificare periodicamente l'allineamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dello strumento finanziario sul mercato ai pertinenti parametri di riferimento e, se necessario, adottare misure correttive conformemente all'articolo 69 bis;"

(a) è inserita la lettera c bis) seguente:

"c bis) svolgere attività di mystery shopping;"

(b) è inserita la lettera k bis) seguente:

"k bis) sospendere o vietare, per una durata massima di un anno, le comunicazioni o le pratiche di marketing usate dall'impresa di investimento nello Stato membro dell'autorità competente qualora vi siano fondati motivi per ritenere che siano stati violati la presente direttiva o il regolamento (UE) n. 600/2014;"

(c) sono inserite le lettere v) e w) seguenti:

"v) adottare tutte le misure necessarie, anche chiedendone l'attuazione a terzi o ad altra autorità pubblica, in via temporanea o permanente, al fine di:

i) rimuovere i contenuti o limitare l'accesso all'interfaccia online ovvero imporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai clienti quando accedono all'interfaccia online;

ii) imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l'accesso all'interfaccia online;

iii) imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di registrarlo;

w) imporre alle imprese di investimento l'uso di avvertenze sul rischio nei materiali informativi, comprese le comunicazioni di marketing *fornite o messe a disposizione di clienti al dettaglio o di potenziali clienti al dettaglio*, relativi a strumenti finanziari particolarmente rischiosi, qualora tali strumenti possano costituire una grave minaccia alla tutela degli investitori.

w bis) utilizzare tecniche e strumenti di web scraping per raccogliere dati online a scopo di monitoraggio, vigilanza, rilevazione e indagine;";

(d) sono aggiunti i commi seguenti:

"Quando si avvale dei poteri di cui alla lettera k bis), l'autorità competente ne informa l'ESMA. Qualora tali pratiche o comunicazioni siano usate in più di uno Stato membro, l'ESMA, su richiesta di almeno un'autorità competente, coordina le misure adottate dalle autorità competenti conformemente alla lettera k bis).

I poteri di cui al presente paragrafo sono attuati ed esercitati in modo proporzionato e in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresi le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le misure investigative ed esecutive adottate in conformità della presente direttiva sono consone alla natura della violazione e al conseguente danno complessivo effettivo o potenziale.";

(17 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 69 bis

Indici di riferimento come strumento di vigilanza

1. Conformemente all'articolo 16 -bis, l'ESMA, sulla base di test di settore e previa consultazione dell'EIOPA e delle autorità nazionali competenti, elabora, se del caso, parametri di riferimento europei comuni per gruppi di strumenti finanziari comparabili realizzati e distribuiti in più di uno Stato membro. I parametri di riferimento rappresentano punti di riferimento per gruppi comparabili di prodotti di investimento e sono utilizzati dalle autorità nazionali competenti per valutare le caratteristiche qualitative e quantitative dei prodotti di investimento realizzati o distribuiti da imprese di investimento.

L'ESMA aggiorna periodicamente tali parametri di riferimento, tenendo conto degli sviluppi sul mercato.

In casi specifici, quando esistono specificità nazionali che hanno un impatto diretto sulle caratteristiche principali di un prodotto, quali i costi, le prestazioni e i benefici qualitativi, esse sono prese in considerazione. A tal fine, le autorità nazionali competenti le comunicano all'ESMA e forniscono orientamenti sul modo in cui tali caratteristiche incidono sui parametri di riferimento, anche fornendo una gamma dell'impatto che tali caratteristiche del prodotto hanno sulla conformità ai parametri di riferimento.

Quando il prodotto d'investimento è realizzato e distribuito in un solo Stato membro, tale prodotto è soggetto ai parametri di riferimento nazionali elaborati dall'autorità nazionale competente di tale Stato membro. L'ESMA, previa consultazione dell'EIOPA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sull'elaborazione di parametri di riferimento nazionali per garantire un approccio armonizzato all'interno dell'Unione e aggiorna periodicamente tali norme.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al quarto comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. I parametri di riferimento di cui al paragrafo 1 fungono unicamente da strumento di

vigilanza per le autorità nazionali competenti al fine di facilitare l'individuazione di potenziali valori anomali tra i prodotti di investimento sul mercato sulla base di un approccio basato sul rischio e di consentire loro di condurre ulteriori indagini ove necessario.

A tal fine, le autorità nazionali competenti possono avviare una cooperazione con il settore privato al fine di sostenere i loro sforzi di analisi del mercato.

Nell'avvalersi di tale potere, le autorità nazionali competenti verificano periodicamente i prodotti di investimento presenti sul mercato e li confrontano con i pertinenti parametri di riferimento. Se individuano prodotti che si discostano dal parametro di riferimento, possono chiedere all'impresa di investimento di fornire una spiegazione di tale scostamento e, se ritengono che la spiegazione lo giustifichi debitamente, concludono l'indagine con una valutazione positiva.

Tuttavia, se ritengono che la spiegazione non giustifichi debitamente lo scostamento dal parametro di riferimento, possono chiedere all'impresa di investimento di correggere il suo approccio e rispettare i requisiti in materia di governance dei prodotti di cui all'articolo 16 -bis per fornire al consumatore le caratteristiche qualitative e quantitative previste del prodotto di investimento interessato. Se l'impresa società effettua tale rettifica, le autorità nazionali competenti concludono l'indagine con una valutazione positiva.

Qualora un'impresa di investimento non fornisca una spiegazione o la spiegazione non giustifichi debitamente lo scostamento del prodotto dal parametro di riferimento e la società non allinei le caratteristiche qualitative e quantitative del prodotto al parametro di riferimento pertinente, le autorità nazionali competenti possono chiedere all'impresa di investimento, come misura di ultima istanza, di rimuovere tale prodotto dal mercato, se necessario.";

(18) all'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), sono aggiunti i punti da xxxvii) a xxxxii) seguenti:

"xxxvii) articolo 16 -bis, paragrafi da 1 a 8,

xxxviii) articolo 24, paragrafi da 5 bis a 5 quater e paragrafo 11 bis,

xxxix) articolo 24 bis, paragrafi da 1 a 2 e da 6 a 7,

xxxx) articolo 24 ter, paragrafi 1, 3 e 4,

xxxxi) articolo 24 quater, paragrafi da 1 a 5 e paragrafo 7,

xxxixi) articolo 35 bis, paragrafo 1,";

(19) all'articolo 73, il paragrafo 1 è così modificato:

(a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti istituiscano meccanismi efficaci per la segnalazione all'autorità competente delle violazioni potenziali o effettive del regolamento (UE) n. 600/2014 e delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, anche compiute da imprese non debitamente autorizzate in virtù della presente direttiva.";

(b) al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni potenziali o effettive e per il relativo seguito, compresa l'istituzione di canali di comunicazione sicuri a tal fine. Le procedure comprendono anche l'inserimento, sulla prima pagina del sito web di ciascuna autorità competente, del link a un semplice modulo di segnalazione tramite cui chiunque possa segnalare violazioni potenziali o effettive del diritto dell'Unione o nazionale. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti analizzino senza indebito ritardo tutte le segnalazioni trasmesse mediante tale modulo;"

(20) L'articolo 86 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante (ai fini del presente articolo "autorità di avvio") che ha motivi ragionevoli per ritenere che un'impresa di investimento operante in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio di tale Stato violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, ovvero che un'impresa di investimento che ha una succursale in detto territorio violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva che non conferiscono poteri all'autorità competente dello Stato membro ospitante, inoltra le sue constatazioni l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

All'ESMA è data comunicazione dell'inoltro delle informazioni. L'ESMA trasmette le informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri ospitanti in cui l'impresa di investimento presta servizi di investimento o esercita attività.

L'autorità competente dello Stato membro di origine adotta senza indebito ritardo, e al più tardi entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità di avvio ha inoltrato le proprie constatazioni, le misure necessarie o avvia la procedura amministrativa necessaria per adottarle. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica tutte le necessarie informazioni sulle misure adottate all'autorità di avvio all'ESMA e alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri nel cui territorio opera l'impresa di investimento.

Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine ovvero perché non sono state adottate misure o le misure adottate sono inadeguate, l'impresa di investimento persiste in una condotta chiaramente pregiudizievole degli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o del regolare funzionamento dei mercati, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati, tra cui la possibilità di precludere all'impresa di investimento per cui è stata constatata la violazione di effettuare ulteriori operazioni nel territorio dello Stato membro ospitante. La Commissione e l'ESMA sono informate delle misure senza indebito ritardo, così come lo sono tutte le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui opera l'impresa di investimento per cui è stata constatata la violazione; e
- b) l'autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'ESMA, la quale può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(b) sono inseriti i paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti:

"1 bis. Se l'autorità di avvio ha adottato misure cautelari nei confronti dell'impresa di investimento per cui ha constatato la violazione conformemente al paragrafo

1, e se la stessa impresa di investimento desta preoccupazione o commette violazioni molto simili o identiche a quelle riferite nelle constatazioni dell'autorità di avvio, l'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro ospitante può adottare nei confronti di tale impresa misure molto simili o identiche, purché abbia anch'essa ragionevoli motivi di ritenere che una violazione analoga sia stata compiuta nel territorio del proprio Stato.

L'autorità competente dell'altro Stato membro ospitante può adottare misure cautelari senza prima inoltrare le proprie constatazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante, ma ne informa l'autorità competente dello Stato membro di origine almeno cinque giorni lavorativi prima di adottarle.

La Commissione, l'ESMA e tutte le autorità competenti degli Stati membri ospitanti nel cui territorio opera l'impresa di investimento per cui è stata constatata la violazione sono informate senza indebito ritardo delle misure adottate.

1 ter. Se nell'arco di 12 mesi una o più autorità competenti di Stati membri ospitanti hanno adottato misure conformemente al paragrafo 1, quarto comma, lettera a), nei confronti di una o più imprese di investimento il cui Stato membro di origine è lo stesso, ovvero se lo Stato membro di origine dissente dalle constatazioni di uno Stato membro ospitante, l'ESMA può istituire una piattaforma di collaborazione conformemente all'articolo 87 bis.";

(21) è inserito l'articolo 87 bis seguente:

"Articolo 87 bis

Piattaforme di collaborazione

1. In presenza di timori giustificati di effetti negativi sugli investitori, l'ESMA può, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti, istituire e coordinare una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le autorità di vigilanza d'interesse, se l'impresa di investimento svolge o intende svolgere attività in base alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento e se tali attività sono rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante. Se è istituita una piattaforma di

collaborazione su richiesta di un'autorità competente, questa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine dei propri timori giustificati di effetti negativi sugli investitori.

2. Il paragrafo 1 fa salvo il diritto delle autorità di vigilanza coinvolte di istituire una piattaforma di collaborazione se tutte ne convengono.
3. L'istituzione di una piattaforma di collaborazione conformemente ai paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicato il mandato di vigilanza delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante previsto dalla presente direttiva.
4. Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, su richiesta dell'ESMA le autorità competenti d'interesse forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie.
5. Se due o più autorità competenti che partecipano a una piattaforma di collaborazione sono in disaccordo circa la procedura seguita o il contenuto della misura da adottare, o circa l'inerzia, l'ESMA può, su richiesta di una delle autorità competenti d'interesse o di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti affinché trovino un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. In caso di disaccordo nell'ambito della piattaforma e in caso di gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sugli investitori o il contenuto della misura da adottare in relazione a un'impresa di investimento ovvero circa l'inerzia, l'ESMA può ***decidere di avviare e coordinare ispezioni congiunte in loco. L'ESMA invita*** l'autorità competente dello Stato membro di origine ***nonché*** altre ***pertinenti*** autorità competenti ***della piattaforma di collaborazione a partecipare a tale*** ispezione congiunta in loco ***■*** .";

(22) è inserito il titolo VI bis seguente:

"TITOLO VI BIS

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Articolo 88 bis

Educazione finanziaria dei clienti al dettaglio e dei potenziali clienti al dettaglio

1. Gli Stati membri ***definiscono e attuano azioni di informazione e sensibilizzazione***

al fine di promuovere e accrescere l'educazione e le conoscenze dei consumatori in relazione all'attività di investimento responsabile quando accedono a servizi di investimento o servizi accessori.

Gli Stati membri tengono conto del contributo delle autorità nazionali competenti, delle università e dei portatori di interessi pertinenti in fase di progettazione degli strumenti educativi volti a promuovere l'alfabetizzazione finanziaria. A tale riguardo, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'introduzione di contenuti didattici obbligatori nei programmi scolastici nazionali.

Gli Stati membri istituiscono programmi per finanziare le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni indipendenti di investitori o di azionisti che sostengono l'educazione all'attività di investimento responsabile rivolta ai clienti al dettaglio e ai potenziali clienti al dettaglio quando accedono a servizi di investimento o servizi accessori.

1 bis. Le autorità nazionali competenti avviano un dialogo e svolgono, di propria iniziativa, verifiche inter pares per valutare l'applicabilità delle migliori prassi al proprio sistema nazionale.

1 ter. La Commissione, in collaborazione con le autorità europee di vigilanza (AEV), la Banca europea per gli investimenti e la Banca centrale europea:

- a) agevola la cooperazione e lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri e i portatori di interessi attivi nell'ambito dell'educazione e della finanza;*
- b) stabilisce chiari obiettivi in materia di alfabetizzazione finanziaria;*
- c) istituisce una piattaforma sull'educazione e sull'alfabetizzazione finanziarie, costituita da rappresentanti:*
 - della Banca centrale europea;*
 - della Banca europea per gli investimenti;*
 - delle AEV;*
 - di ogni Stato membro nei settori dell'istruzione e della finanza, designati dalle autorità nazionali competenti;*
 - delle associazioni di consumatori europee e nazionali;*

- delle Federazioni europee dell'industria finanziaria.

Le organizzazioni internazionali e altri portatori di interessi pubblici e privati possono essere invitati su base ad hoc.

La piattaforma è presieduta dalla Commissione. I rappresentanti sono nominati con mandato biennale rinnovabile.

Gli Stati membri promuovono lo sviluppo delle competenze di alfabetizzazione finanziaria e adottano misure a tal fine.

Entro [OP inserire la data corrispondente a 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'applicazione del paragrafo 1. La Commissione emana orientamenti in merito all'ambito di applicazione di tali relazioni.

Entro [OP inserire la data corrispondente a 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle misure relative al paragrafo 1, illustrando le migliori prassi, la possibile via da seguire nonché l'evoluzione e i risultati osservati tra ciascuna relazione.

1 quater. Gli Stati membri sono incoraggiati a:

- a) coordinarsi e cooperare su questioni relative all'educazione finanziaria a livello unionale, ad esempio attraverso l'uso di metodi aperti di coordinamento e scambi congiunti sulle migliori prassi tra i ministri delle Finanze e i ministri dell'Istruzione dell'Unione nonché con altre istituzioni dell'Unione;*
- b) promuovere l'educazione e la formazione finanziarie, anche attraverso opportunità di apprendimento permanente a livello nazionale, quali partenariati pubblico-privato, e tramite programmi di tutoraggio.*

La Commissione e gli Stati membri mirano a rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'educazione finanziaria all'interno dello Spazio europeo dell'istruzione, ad esempio attraverso l'iniziativa delle accademie degli insegnanti Erasmus+. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare gli strumenti esistenti e i programmi di finanziamento dell'UE a livello dell'Unione e nazionale al fine di promuovere, sostenere e consentire

l'educazione e la formazione finanziarie e garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi in tutta l'Unione.

Articolo 88 ter

Educazione finanziaria e comunicazione di marketing

Non costituisce comunicazione di marketing ai fini della presente direttiva il materiale di educazione finanziaria volto a favorire l'alfabetizzazione finanziaria delle persone, consentendo loro di acquisire competenze finanziarie, che non promuove né incoraggia direttamente l'investimento in uno o più strumenti finanziari o categorie di strumenti finanziari, né in specifici servizi di investimento.";

(23) l'articolo 89 è sostituito dal seguente:

- "1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 12, all'articolo 16 -bis, paragrafi 11 e 12, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 5 quater, all'articolo 24, paragrafo 13, all'articolo 24 ter, paragrafo 2, all'articolo 24 quater, paragrafo 8, all'articolo 24 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 8, all'articolo 35 bis, paragrafi 3 e 4, all'articolo 52, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafo 6, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafo 7 e all'articolo 79, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 12, all'articolo 16 -bis, paragrafi 11 e 12, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 5 quater, all'articolo 24, paragrafo 13, all'articolo 24 ter, paragrafo 2, all'articolo 24 quater, paragrafo 8, all'articolo 24 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 9, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo

31, paragrafo 4, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 33, paragrafo 8, all'articolo 35 bis, paragrafi 3 e 4, all'articolo 52, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 58, paragrafo 6, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 65, paragrafo 7, e all'articolo 79, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 12, dell'articolo 16 -bis, paragrafi 11 e 12, dell'articolo 23, paragrafo 4, dell'articolo 24, paragrafo 5 quater, dell'articolo 24, paragrafo 13, dell'articolo 24 ter, paragrafo 2, dell'articolo 24 quater, paragrafo 8, dell'articolo 24 quinquies, paragrafo 2, dell'articolo 25, paragrafo 8, dell'articolo 27, paragrafo 9, dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 30, paragrafo 5, dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'articolo 32, paragrafo 4, dell'articolo 33, paragrafo 8, dell'articolo 35 bis, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 52, paragrafo 4, dell'articolo 54, paragrafo 4, dell'articolo 58, paragrafo 6, dell'articolo 64, paragrafo 7, dell'articolo 65, paragrafo 7 e dell'articolo 79, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(23 bis) *all'articolo 90, è aggiunto il seguente paragrafo 5:*

"5. *Entro [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione elabora una relazione, previa consultazione dell'ESMA e delle autorità nazionali*

competenti, per valutare se è opportuno includere nell'ambito di applicazione della presente direttiva i fornitori di dati relativi ai mercati finanziari e non finanziari. La Commissione tiene conto degli sviluppi del mercato e degli elementi rilevanti a sua disposizione. La relazione valuta in particolare:

- a) l'evoluzione del numero e della diversità dei fornitori di dati relativi ai mercati finanziari e non finanziari;*
- b) l'adeguatezza dei requisiti per i fornitori di dati relativi ai mercati finanziari e non finanziari stabiliti al di fuori dell'Unione per operare nell'Unione;*
- c) il funzionamento del mercato dei fornitori di dati relativi ai mercati finanziari e non finanziari nell'Unione, compresi i potenziali conflitti di interessi, e la sua vigilanza da parte dell'ESMA;*

Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva.";

(24) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;

(25) è aggiunto l'allegato V conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva (UE) 2016/97

La direttiva (UE) 2016/97 è così modificata:

(-1) *All'articolo 1, paragrafo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:*

"Fatte salve le relazioni infragruppo in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo stabilito in un paese terzo esercita attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa per conto di un intermediario assicurativo o riassicurativo registrato nell'Unione che agisce per suo conto o che ha stretti legami con tale intermediario assicurativo o riassicurativo del paese terzo, gli Stati membri impongono agli intermediari assicurativi e riassicurativi registrati in un paese terzo di stabilire una succursale nel loro territorio e di chiedere la registrazione ai sensi dell'articolo 3 al fine di iniziare e svolgere le attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo comma, nello Stato membro in questione. Per quanto riguarda l'operatività delle relazioni infragruppo, gli Stati membri garantiscono che qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo registrato che agisca per conto di un intermediario

assicurativo o riassicurativo di un paese terzo o che abbia stretti legami con tale intermediario, che non sia in grado di dimostrare all'autorità competente dello Stato membro d'origine:

- a) durante il processo di registrazione ai sensi dell'articolo 3 o sulla base di un riesame periodico della validità della registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, quinto comma, di possedere un livello adeguato di sostanza societaria in tale Stato membro, vale a dire di possedere conoscenze e capacità adeguate per assolvere le proprie funzioni e ottemperare ai propri doveri in maniera adeguata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, quarto comma, e dell'articolo 10, paragrafo 1, non sia autorizzato a iniziare e svolgere attività di distribuzione assicurativa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, in tale Stato membro o, se già registrato in tale Stato membro, sia cancellato dal registro in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, sesto comma; e*
- b) fatte salve le situazioni in cui sia dimostrato un livello adeguato di sostanza societaria all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente al punto i), lo stabilimento di una succursale di un intermediario assicurativo o riassicurativo stabilito in un paese terzo con lo scopo precipuo di offrire un'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.";*

(1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:

- (a) al punto 4), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i prodotti assicurativi non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, fatta eccezione per la copertura della responsabilità civile che integra il prodotto o il servizio che l'intermediario fornisce come sua attività professionale principale;"

- (b) il punto 8) è sostituito dal seguente:

"8) "distributore di prodotti assicurativi": qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione che svolge attività di distribuzione assicurativa;"

- (c) sono aggiunti i punti da 19) a 22) seguenti:

"19) "formato elettronico": qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta;

20) "comunicazione di marketing": la divulgazione di informazioni diverse dalle informazioni la cui divulgazione è imposta dal diritto dell'Unione o nazionale ovvero

diverse dal materiale di educazione finanziaria di cui all'articolo 16 ter, con la quale sono promossi, direttamente o indirettamente, prodotti assicurativi o è stimolato, direttamente o indirettamente, l'investimento in prodotti di investimento assicurativi, e che è effettuata:

- a) da un'impresa di assicurazione o da un intermediario assicurativo ovvero da un terzo da essa o esso remunerato o incentivato con corrispettivo extrapecuniario;
- b) per persone fisiche o giuridiche;
- c) in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo;

20 bis) *"influencer finanziario": una persona fisica o giuridica che esercita un'attività di influenza commerciale mobilitando la propria popolarità per comunicare al pubblico, per via elettronica e in cambio di una retribuzione ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2017/565, contenuti volti a promuovere, direttamente o indirettamente, prodotti o contratti finanziari;"*

21) "pratica di marketing": la strategia, l'uso di uno strumento o la tecnica applicata da un'impresa di assicurazione o un intermediario assicurativo ovvero da un terzo da essa o esso remunerato o incentivato con corrispettivo extrapecuniario per:

- a) diffondere direttamente o indirettamente le comunicazioni di marketing;
- b) accelerare o migliorare la portata e l'efficacia delle comunicazioni di marketing;
- c) promuovere in qualsiasi modo imprese di assicurazione, intermediari assicurativi o prodotti assicurativi;

22) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, ***incluse le applicazioni mobili.***";

(2) L'articolo 3 è così modificato:

(-a) al paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri d'origine garantiscono che la registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio sia subordinata al possesso dei requisiti pertinenti di cui all'articolo 10, compreso l'obbligo per un intermediario assicurativo o riassicurativo di avere un livello adeguato di sostanza societaria in merito a una relazione infragruppo con una succursale di un intermediario

assicurativo o riassicurativo registrato in un paese terzo, conformemente all'articolo 1, punto 6).";

- (a) al paragrafo 4, sesto comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

"Ove del caso, lo Stato membro d'origine informa immediatamente della cancellazione lo Stato membro ospitante.";

- (b) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

"Qualora rifiuti la registrazione o qualora cancelli dal registro l'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio, l'autorità competente comunica la decisione al richiedente o all'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero all'intermediario assicurativo a titolo accessorio tramite un documento adeguatamente motivato, e informa l'EIOPA dei motivi del rifiuto o della cancellazione.";

- (c) è inserito il paragrafo 5 bis seguente:

"5 bis. L'EIOPA compila un elenco di tutti gli intermediari assicurativi o riassicurativi ovvero intermediari assicurativi a titolo accessorio cui un'autorità competente ha rifiutato la registrazione o che ha cancellato dal registro, e lo mette a disposizione delle autorità competenti.

L'elenco di cui al primo comma riporta, se del caso, informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l'intermediario assicurativo o riassicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio ha chiesto la registrazione, come pure i motivi del rifiuto della registrazione o della cancellazione dal registro; l'elenco è aggiornato periodicamente.";

- (d) **al paragrafo 7 sono aggiunti i commi seguenti:**

"Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti sostengano l'integrità del mercato interno nel decidere di concedere o rifiutare la registrazione a un intermediario assicurativo, riassicurativo o assicurativo a titolo accessorio che sia una persona giuridica.

Qualora un intermediario assicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che sia una persona giuridica, abbia la sede centrale nello stesso Stato

membro in cui ha la sede legale ma presti o svolga attività di investimento esclusivamente in altri Stati membri, gli Stati membri garantiscono che l'intermediario assicurativo o l'intermediario assicurativo a titolo accessorio abbia una comprensione sufficiente dei rischi e degli obblighi giuridici cui sono soggetti o i suoi clienti e agisca in modo coerente con il diritto dell'Unione e i principi del mercato interno, astenendosi dall'imporre restrizioni alle imprese che forniscono servizi transfrontalieri in linea con tali principi.

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine collabori con l'autorità competente dello Stato membro ospitante nel valutare il rispetto del primo comma.";

(3) L'articolo 5 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che ha ragionevoli motivi di ritenere che un dato intermediario assicurativo o riassicurativo o un dato intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel territorio di tale Stato in regime di libera prestazione dei servizi violi gli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate a norma della presente direttiva ne informa **senza indebito ritardo** l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa l'EIOPA di aver trasmesso le proprie considerazioni allo Stato membro d'origine. L'EIOPA trasmette le informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri ospitanti in cui l'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio opera in regime di libera prestazione dei servizi.

Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta, se del caso, misure adeguate per porre rimedio alla situazione, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa delle misure adottate l'autorità competente dello Stato membro ospitante. L'autorità competente dello Stato membro

d'origine trasmette tutte le informazioni d'interesse sulla misura adottata all'autorità competente dello Stato membro ospitante e alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri nel cui territorio l'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio opera in regime di libera prestazione dei servizi.

Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine ovvero perché non sono state adottate misure o le misure adottate sono inadeguate, l'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio persiste su vasta scala in una condotta chiaramente pregiudizievole degli interessi dei clienti dello Stato membro ospitante o del regolare funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare adeguate misure per impedire altre irregolarità, comprese, se strettamente necessarie, misure per precludere all'intermediario la continuità d'esercizio con nuove attività nel territorio dello Stato ospitante.";

- (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Le autorità competenti dello Stato membro ospitante informano l'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio di qualsiasi misura adottata a norma dei paragrafi 1 e 2 tramite un documento adeguatamente motivato, e comunicano senza indebito ritardo la misura all'autorità competente dello Stato membro d'origine. L'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica le misure anche alla Commissione, all'EIOPA e alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui l'intermediario assicurativo o riassicurativo ovvero l'intermediario assicurativo a titolo accessorio opera in regime di libera prestazione dei servizi.";

- (c) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Se nell'arco di 12 mesi due o più autorità competenti di Stati membri ospitanti hanno adottato misure conformemente al paragrafo 1 nei confronti di uno o più intermediari assicurativi o riassicurativi ovvero intermediari assicurativi a titolo accessorio il cui Stato membro d'origine è lo stesso, ovvero se lo Stato membro d'origine dissente dalle constatazioni di uno Stato membro ospitante, l'EIOPA può istituire una piattaforma di collaborazione conformemente all'articolo 12 ter.";

(4) è inserito l'articolo 9 bis seguente:

"Articolo 9 bis

Comunicazione delle attività transfrontaliere

1. Gli Stati membri prescrivono che i distributori di prodotti assicurativi che prestano servizi di distribuzione di prodotti assicurativi a più di 50 clienti in ambito transfrontaliero ***in regime di libera prestazione di servizi o di libertà di stabilimento*** comunichino annualmente all'autorità competente del loro Stato membro di origine le informazioni seguenti:
 - a) elenco degli Stati membri ospitanti in cui il distributore di prodotti assicurativi opera in regime di libera prestazione dei servizi o libertà di stabilimento;
 - b) ambito e portata delle attività di distribuzione assicurativa esercitate in ciascuno Stato membro ■ ;
 - c) tipo di prodotti assicurativi distribuiti in ciascuno Stato membro ■ ;
 - d) per ciascuno Stato membro ■ , numero totale di clienti, nel periodo di riferimento fino al 31 dicembre;
 - e) numero di reclami ricevuti da clienti e parti interessate in ciascuno Stato membro ■ .

Le autorità competenti trasmettono all'EIOPA tutte le informazioni fornite dai distributori di prodotti assicurativi a norma del primo comma.

2. L'EIOPA istituisce una banca dati elettronica contenente le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1, secondo comma. La banca dati è resa accessibile a tutte le autorità competenti.
3. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni dettagliate di cui al paragrafo 1.

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4. L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le norme e i formati dei dati, i metodi e le modalità di trasferimento, la frequenza e la data di inizio della trasmissione delle informazioni da riferire in conformità del paragrafo 1.

L'EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5. Sulla base delle informazioni comunicate a norma del paragrafo 2, l'EIOPA pubblica ogni anno una relazione che riporta dati statistici anonimizzati e aggregati sulle attività di distribuzione di prodotti assicurativi svolte nell'Unione in regime di libera prestazione dei servizi, come pure un'analisi delle tendenze.";

(5) L'articolo 10 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri d'origine provvedono a che i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi e i dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione che svolgono attività di distribuzione di prodotti assicurativi o riassicurativi possiedano le conoscenze e competenze necessarie per assolvere le proprie funzioni e ottemperare ai propri doveri in maniera adeguata.

Nel contesto di una relazione infragruppo con una succursale di un intermediario assicurativo o riassicurativo registrato in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta se l'intermediario assicurativo o riassicurativo registrato abbia un livello adeguato di sostanza societaria nello Stato membro di origine, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, considerando se l'intermediario assicurativo o riassicurativo, compresi i suoi dipendenti se l'intermediario assicurativo o riassicurativo è una persona giuridica, possieda conoscenze e capacità adeguate per assolvere le proprie funzioni e ottemperare ai propri doveri in maniera adeguata.";

(b) il paragrafo 2 è così modificato:

- (i) il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Gli Stati membri d'origine provvedono a che gli intermediari assicurativi e riassicurativi, i dipendenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e i dipendenti degli intermediari assicurativi e riassicurativi mantengano e aggiornino le conoscenze e competenze mediante periodici aggiornamenti e formazione professionali, compresa una formazione specifica qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o l'intermediario assicurativo o riassicurativo proponga prodotti o servizi assicurativi nuovi.

Ai fini del primo comma gli Stati membri d'origine predispongono e rendono pubblici meccanismi volti a controllare e valutare efficacemente le conoscenze e le competenze degli intermediari assicurativi e riassicurativi, dei dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei dipendenti degli intermediari assicurativi e riassicurativi, previste all'allegato I, in funzione di almeno 15 ore di formazione o aggiornamento professionale l'anno, ***durante l'orario di lavoro***, tenuto conto della natura dei prodotti venduti, del tipo di distributore, del ruolo della persona e dell'attività svolta presso il distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi. ***I meccanismi definiscono in particolare i casi in cui un dipendente o un intermediario è tenuto a effettuare ore supplementari di formazione e aggiornamento professionali oltre il minimo di 15 ore all'anno, sulla base della valutazione delle conoscenze e delle competenze. Le autorità nazionali competenti assegnano un numero adeguato di ore di formazione professionale per i dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione e per gli intermediari assicurativi e riassicurativi che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi alle conoscenze minime necessarie in materia di investimenti sostenibili che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, compreso il modo in cui considerare e integrare nei processi consultivi i fattori di sostenibilità e le preferenze di sostenibilità dei clienti.***

Per i piccoli intermediari che distribuiscono sia strumenti finanziari che prodotti di investimento assicurativi, gli Stati membri possono prevedere requisiti specifici per quanto riguarda il numero di ore di formazione professionale.

Gli Stati membri d'origine esigono che il rispetto dei criteri indicati nell'allegato I e il

compimento dei previsti percorsi annuali di formazione e aggiornamento professionali continui siano comprovati da certificato *o altro documento riconosciuto dall'Unione o da uno Stato membro.*";

(ii) è aggiunto il comma seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di modificare la presente direttiva adottando atti delegati conformemente all'articolo 38, al fine di rivedere, se necessario, i requisiti dell'allegato I.";

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell'Unione o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della professione, per un importo di almeno **1 564 610** EUR per ciascun sinistro e di **2 315 610** EUR l'anno globalmente per tutti i sinistri, a meno che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale l'intermediario opera o è autorizzato a operare o a meno che tale impresa si sia assunta la totale responsabilità degli atti dell'intermediario.";

(d) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) obbligo per l'intermediario di possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati, e comunque non inferiore a 18 750 EUR;"

(6) all'articolo 12, paragrafo 3, sono inseriti i commi seguenti:

"I poteri di cui al primo comma, prima frase, comprendono il potere di:

- a) accedere a qualsiasi documento o altro dato, in qualsiasi forma, che l'autorità competente ritiene possano risultare pertinenti e necessari ai fini dell'esercizio della propria funzione, e riceverne o farne copia;
- b) esigere o chiedere la comunicazione di informazioni a chiunque e, se necessario, convocare e interrogare una persona per ottenere informazioni;

b bis) effettuare verifiche periodiche sull'allineamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei prodotti di investimento assicurativi presenti sul mercato ai pertinenti parametri di riferimento e, se necessario, adottare misure correttive conformemente all'articolo 12 bis della presente direttiva;

- c) effettuare indagini o ispezioni in loco;
- d) svolgere attività di mystery shopping;
- e) esigere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi;
- f) esigere la temporanea interdizione dall'esercizio dell'attività professionale;
- g) esigere che i revisori dei conti delle imprese di assicurazione o degli intermediari assicurativi comunichino informazioni;
- h) riferire fatti all'autorità giudiziaria ai fini della promozione dell'azione penale;
- i) autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche o indagini;
- j) sospendere o vietare, per una durata massima di un anno, le comunicazioni o le pratiche di marketing usate nello Stato membro dell'autorità competente qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sia stata violata la presente direttiva;
- k) esigere la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte che l'autorità competente considera contrarie alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva ed impedirne la reiterazione;
- l) adottare qualsiasi altro tipo di misura per garantire che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi continuino a conformarsi agli obblighi di legge;
- m) sospendere o vietare la distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo;
- n) sospendere la distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo qualora l'impresa di assicurazione o il distributore di prodotti assicurativi non si sia conformato all'articolo 25;
- o) esigere l'esclusione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di un'impresa di assicurazione o di un distributore di prodotti assicurativi;
- p) adottare tutte le misure necessarie, anche chiedendone l'attuazione a terzi o ad altra autorità pubblica, in via temporanea o permanente, al fine di:

i) rimuovere i contenuti o limitare l'accesso all'interfaccia online ovvero imporre la visualizzazione esplicita di un'avvertenza rivolta ai clienti quando accedono all'interfaccia online;

ii) imporre ai prestatori di servizi di hosting di sopprimere, disabilitare o limitare l'accesso all'interfaccia online;

iii) imporre ai registri o alle autorità di registrazione del dominio di cancellare un nome di dominio completo e consentire all'autorità competente interessata di registrarlo;

q) imporre che nei materiali informativi, comprese le comunicazioni di marketing, relativi a prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, **opzioni** di investimento sottostanti particolarmente rischiosi figurino avvertenze sul rischio dei prodotti di investimento assicurativi *e, se del caso, delle opzioni di investimento sottostanti*, qualora tali prodotti e *le opzioni di investimento sottostanti* possano costituire una grave minaccia alla tutela degli investitori.";

q bis) utilizzare tecniche e strumenti di web scraping per raccogliere dati online a scopo di monitoraggio, vigilanza, rilevazione e indagine.

Quando si avvale dei poteri di cui alla lettera j), l'autorità competente ne informa l'EIOPA. Qualora tali pratiche o comunicazioni siano usate in più di uno Stato membro, l'EIOPA, su richiesta di almeno un'autorità competente, coordina le misure adottate dalle autorità competenti conformemente alla lettera j).

I poteri di cui al presente paragrafo sono attuati ed esercitati in modo proporzionato e in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresi le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le misure investigative ed esecutive adottate in conformità della presente direttiva sono consone alla natura della violazione e al conseguente danno complessivo effettivo o potenziale.";

(6 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 12 -bis

Parametri di riferimento come strumento di vigilanza

1. Conformemente all'articolo 25, l'EIOPA, sulla base di test di settore e previa consultazione

dell'ESMA e delle autorità nazionali competenti, elabora, se del caso, parametri di riferimento europei comuni per i gruppi di prodotti di investimento assicurativi comparabili realizzati e distribuiti in più di uno Stato membro. I parametri di riferimento rappresentano punti di riferimento per gruppi comparabili di prodotti di investimento e sono utilizzati dalle autorità nazionali competenti per valutare le caratteristiche qualitative e quantitative dei prodotti di investimento assicurativi distribuiti o realizzati da imprese di assicurazione e intermediari assicurativi.

L'EIOPA aggiorna periodicamente tali parametri di riferimento, tenendo conto degli sviluppi sul mercato.

In casi specifici, quando esistono specificità nazionali che hanno un impatto diretto sulle caratteristiche principali di un prodotto, quali i costi, le prestazioni e i benefici qualitativi, esse sono prese in considerazione. A tal fine, le autorità nazionali competenti le comunicano all'EIOPA e forniscono orientamenti sul modo in cui tali caratteristiche incidono sui parametri di riferimento, anche fornendo una gamma dell'impatto che tali caratteristiche del prodotto hanno sulla conformità ai parametri di riferimento.

Quando il prodotto d'investimento assicurativo è realizzato e distribuito in un solo Stato membro, tale prodotto è soggetto ai parametri di riferimento nazionali elaborati dall'autorità nazionale competente di tale Stato membro. L'EIOPA, previa consultazione dell'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sull'elaborazione di parametri di riferimento nazionali per garantire un approccio armonizzato all'interno dell'Unione e aggiorna periodicamente tali norme.

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2. I parametri di riferimento di cui al paragrafo 1 fungono unicamente da strumento di vigilanza per le autorità nazionali competenti al fine di facilitare l'individuazione di potenziali valori anomali tra i prodotti di investimento assicurativi presenti sul mercato sulla base di un approccio basato sul rischio e di consentire loro di condurre ulteriori indagini ove necessario.

A tal fine, le autorità nazionali competenti possono avviare una cooperazione con il settore privato al fine di sostenere i loro sforzi di analisi del mercato.

Nell'avvalersi di tale potere, le autorità nazionali competenti verificano periodicamente i prodotti di investimento assicurativi presenti sul mercato e li confrontano con i pertinenti parametri di riferimento. Se individuano prodotti che si discostano dal parametro di riferimento, possono chiedere all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo di fornire una spiegazione di tale scostamento e, se ritengono che la spiegazione lo giustifichi debitamente, concludono l'indagine con una valutazione positiva.

Tuttavia, se ritengono che la spiegazione non giustifichi lo scostamento dal parametro di riferimento, possono chiedere all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo di correggere il suo approccio e rispettare i requisiti in materia di governance dei prodotti di cui all'articolo 25 della presente direttiva per fornire al consumatore le caratteristiche qualitative e quantitative previste del prodotto interessato. Se l'impresa o l'intermediario effettua tale rettifica, le autorità nazionali competenti concludono l'indagine con una valutazione positiva.

Qualora un'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo non fornisca una spiegazione o la spiegazione non giustifichi lo scostamento del prodotto dal parametro di riferimento e l'impresa o l'intermediario non allinei le caratteristiche qualitative e quantitative del prodotto al parametro di riferimento pertinente, le autorità nazionali competenti possono chiedere all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, come misura di ultima istanza, di rimuovere tale prodotto dal mercato.";

- (7) sono inseriti gli articoli 12 bis e 12 ter seguenti:

"Articolo 12 bis

Cooperazione e scambio di informazioni con l'EIOPA

1. Le autorità competenti collaborano con l'EIOPA ai fini della presente direttiva.
2. Le autorità competenti trasmettono senza indebito ritardo all'EIOPA tutte le informazioni che le sono necessarie per svolgere le funzioni attribuitele dalla presente direttiva.

Articolo 12 ter

Piattaforme di collaborazione

1. In presenza di timori giustificati di effetti negativi sugli assicurati, l'EIOPA può, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti, istituire e coordinare una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le autorità di vigilanza d'interesse, se il distributore di prodotti di assicurazione o riassicurazione svolge o intende svolgere attività di distribuzione di prodotti assicurativi in base alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento, ***o quando un soggetto che realizza prodotti assicurativi distribuisce, o intende distribuire, prodotti in un altro Stato membro utilizzando distributori di prodotti assicurativi registrati nello Stato membro ospitante***, e se tali attività sono rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante. Se è istituita una piattaforma di collaborazione su richiesta di un'autorità competente, questa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine dei propri timori giustificati di effetti negativi sugli investitori.
2. Il paragrafo 1 fa salvo il diritto delle autorità di vigilanza coinvolte di istituire una piattaforma di collaborazione se tutte ne convengono.
3. L'istituzione di una piattaforma di collaborazione conformemente ai paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicato il mandato di vigilanza delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante previsto dalla presente direttiva.
4. Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010, su richiesta dell'EIOPA le autorità competenti d'interesse forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie.
5. Se due o più autorità competenti che partecipano a una piattaforma di collaborazione sono in disaccordo circa la procedura seguita o il contenuto della misura da adottare, o circa l'inerzia, l'EIOPA può, su richiesta di una delle autorità competenti d'interesse o di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti affinché trovino un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010.
6. In caso di disaccordo nell'ambito della piattaforma e in caso di gravi preoccupazioni circa gli effetti negativi sugli assicurati o il contenuto della misura da adottare in relazione a un distributore di prodotti assicurativi o riassicurativi ovvero circa l'inerzia, l'EIOPA può ***decidere di avviare e coordinare ispezioni congiunte in loco. In tal caso, l'EIOPA invita l'autorità competente dello Stato membro d'origine, nonché altre autorità competenti pertinenti della piattaforma di collaborazione, a partecipare a tale*** ispezione congiunta in loco ***■*** .";

- (8) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Reclami

Gli Stati membri provvedono a che i distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi istituiscano procedure e dispositivi adeguati, compresi canali di comunicazione elettronica, affinché i reclami dei clienti e di altre parti interessate, in particolare le associazioni di consumatori, ricevano un trattamento adeguato e che i clienti e le altre parti interessate possano esercitare senza restrizioni i diritti previsti dalla presente direttiva. Le procedure e i dispositivi consentono ai clienti e alle altre parti interessate di presentare i reclami e di ricevere risposta nella stessa lingua in cui sono stati forniti il materiale di comunicazione o i documenti contrattuali. In ogni caso il reclamante riceve risposta entro 40 giorni lavorativi.";

- (9) sono inseriti gli articoli 16 bis e 16 ter seguenti:

"Articolo 16 bis

Educazione finanziaria dei clienti

*1. Gli Stati membri **definiscono e attuano misure di informazione ed educazione al fine di promuovere e accrescere l'educazione e le conoscenze dei clienti in relazione all'acquisto responsabile di prodotti assicurativi** quando accedono a servizi assicurativi o servizi accessori.*

Gli Stati membri tengono conto del contributo delle autorità nazionali competenti, delle università e dei portatori di interessi pertinenti in fase di progettazione degli strumenti educativi volti a promuovere l'alfabetizzazione finanziaria. A tale riguardo, gli Stati membri prendono in considerazione l'introduzione di contenuti didattici obbligatori nei programmi scolastici nazionali.

Gli Stati membri possono istituire programmi volti a finanziare organizzazioni di consumatori e organizzazioni indipendenti di investitori o di azionisti che sostengono l'educazione all'attività di investimento responsabile rivolta ai clienti al dettaglio e ai

potenziali clienti al dettaglio quando accedono a servizi di investimento o servizi accessori.

1 bis. Le autorità nazionali competenti avviano un dialogo e svolgono, di propria iniziativa, verifiche inter pares per valutare l'applicabilità delle migliori prassi al proprio sistema nazionale.

1 ter. La Commissione, in collaborazione con le autorità europee di vigilanza (AEV), la Banca europea per gli investimenti e la Banca centrale europea:

a) agevola la cooperazione e lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri e i portatori di interessi attivi in materia di istruzione e finanza;

b) stabilisce chiari obiettivi in materia di alfabetizzazione finanziaria;

c) istituisce una piattaforma sull'educazione e sull'alfabetizzazione finanziarie, costituita da rappresentanti:

- della Banca centrale europea;

- della Banca europea per gli investimenti;

- delle AEV;

- di ogni Stato membro nei settori dell'istruzione e della finanza, designati dalle autorità nazionali competenti;

- delle associazioni di consumatori europee e nazionali.

- delle Federazioni europee del settore finanziario.

Le organizzazioni internazionali e altri portatori di interessi pubblici e privati possono essere invitati su base ad hoc.

La piattaforma è presieduta dalla Commissione. I rappresentanti sono nominati con

mandato biennale rinnovabile.

Gli Stati membri promuovono lo sviluppo delle competenze di alfabetizzazione finanziaria e adottano misure a tal fine.

Entro [OP inserire la data corrispondente a 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'applicazione del paragrafo 1. La Commissione emana orientamenti in merito all'ambito di applicazione di tali relazioni.

Entro [OP inserire la data corrispondente a 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle misure relative al paragrafo 1, illustrando le migliori prassi, le possibili strade da percorrere nonché l'evoluzione e i risultati osservati tra ciascuna relazione.

1 quater. Gli Stati membri sono invitati a:

- a) coordinarsi e cooperare su questioni relative all'educazione finanziaria a livello unionale, ad esempio attraverso l'uso di metodi aperti di coordinamento e scambi congiunti sulle migliori prassi tra i ministri delle Finanze e i ministri dell'Istruzione dell'UE, nonché con altre istituzioni dell'Unione;*
- b) promuovere l'educazione e la formazione finanziarie, anche attraverso opportunità di apprendimento permanente a livello nazionale, ad esempio partenariati pubblico-privato, o tramite programmi di tutoraggio.*

La Commissione e gli Stati membri mirano a rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'educazione finanziaria all'interno dello Spazio europeo dell'istruzione, ad esempio attraverso l'iniziativa delle accademie degli insegnanti Erasmus+. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare gli strumenti esistenti e i programmi di finanziamento dell'Unione a livello unionale e nazionale al fine di promuovere, sostenere e consentire l'educazione e la formazione finanziarie e garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi in tutta l'Unione europea.

I quinquies. Gli Stati membri tengono conto dei contributi delle autorità nazionali competenti, delle università e dei portatori di interessi pertinenti in fase di progettazione degli strumenti educativi volti a promuovere l'alfabetizzazione finanziaria.

Articolo 16 ter

Educazione finanziaria dei clienti e comunicazione di marketing

Non costituisce comunicazione di marketing ai fini della presente direttiva il materiale di educazione finanziaria volto a favorire l'alfabetizzazione finanziaria delle persone, consentendo loro di acquisire competenze finanziarie, che non promuove né incoraggia direttamente l'investimento in uno o più prodotti assicurativi o categorie di prodotti assicurativi, né in specifici servizi assicurativi.";

(10) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono a che tutte le informazioni relative alla materia oggetto della presente direttiva, comprese le comunicazioni di marketing, siano imparziali, chiare e non fuorvianti.

Le comunicazioni di marketing devono essere chiaramente riconoscibili e identificano chiaramente l'impresa di assicurazione o il distributore di prodotti assicurativi responsabile del contenuto e della distribuzione, che la comunicazione sia effettuata direttamente o indirettamente dall'impresa di assicurazione o dal distributore di prodotti assicurativi.";

(11) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Informazioni generali da dare al cliente

1. Gli Stati membri provvedono a che il cliente riceva, in tempo utile prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, le informazioni seguenti sull'impresa di assicurazione parte del contratto proposto:

a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa e la sua forma giuridica;

- b) lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione e, se del caso, la succursale che propone il contratto, qualora il contratto di assicurazione sia proposto in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;
 - c) l'indirizzo della sede e, se del caso, della succursale che propone il contratto;
 - d) l'informazione che l'impresa di assicurazione è autorizzata a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, l'autorità nazionale competente che ha rilasciato l'autorizzazione e i mezzi per verificarla;
 - e) un rimando alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria prevista all'articolo 51 della direttiva 2009/138/CE, che consenta al cliente di accedervi facilmente.
2. Qualora il contratto di assicurazione sia proposto da un intermediario assicurativo, questi comunica al cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto o da un'offerta, le seguenti informazioni supplementari:
- a) la denominazione o la ragione sociale dell'intermediario assicurativo, la sua forma giuridica e il suo indirizzo, con la precisazione che si tratta di un intermediario assicurativo;
 - b) lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'intermediario assicurativo e, se del caso, la succursale che propone il contratto, qualora l'intermediario assicurativo operi in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi;
 - c) l'eventualità che l'intermediario assicurativo presti consulenza sul contratto di assicurazione proposto;
 - d) le procedure di cui all'articolo 14 che consentono ai clienti e alle altre parti interessate di presentare reclami riguardanti gli intermediari assicurativi e le procedure di reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 15;
 - e) il registro in cui è iscritto l'intermediario assicurativo e i mezzi per verificarne la registrazione;
 - f) la precisazione indicante se l'intermediario assicurativo rappresenta il cliente o se agisce per e in nome dell'impresa di assicurazione.

3. Qualora il contratto di assicurazione sia proposto da un'impresa di assicurazione, questa comunica al cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto o da un'offerta, le seguenti informazioni supplementari:

- a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa di assicurazione, la sua forma giuridica e il suo indirizzo, con la precisazione che si tratta di un'impresa di assicurazione, se l'informazione non è già stata data in conformità del paragrafo 1, lettera a);
- b) l'eventualità che l'impresa presti consulenza sul contratto di assicurazione proposto;
- c) le procedure di cui all'articolo 14 che consentono ai clienti e alle altre parti interessate di presentare reclami riguardanti l'impresa di assicurazione e le procedure di reclamo e risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 15;
- d) l'informazione che l'impresa di assicurazione è autorizzata a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, l'autorità nazionale competente che ha rilasciato l'autorizzazione e i mezzi per verificarla, a meno che tale informazione non sia già stata data in conformità del paragrafo 1, lettera d);
- e) la precisazione indicante se l'impresa di assicurazione è il realizzatore del contratto proposto o se lo distribuisce per conto di un'altra impresa di assicurazione.";

(12) l'articolo 19 è così modificato:

- (a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Divulgazione di informazioni";

- (b) il paragrafo 1 è così modificato:

- (i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri provvedono a che l'intermediario assicurativo fornisca al cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, quanto meno le informazioni seguenti:";

- (ii) alla lettera c), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativi:";

(iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) la natura del compenso percepito in relazione al contratto di assicurazione, in particolare se esso si basa:

- i) su un onorario, ossia un compenso corrisposto direttamente dal cliente;
- ii) su una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nel premio assicurativo;
- iii) su altri tipi di compensi, compreso un beneficio economico di qualsiasi tipo offerto o ricevuto in virtù del contratto di assicurazione; oppure
- iv) su una combinazione tra qualsiasi tipo di compenso di cui ai punti i), ii) e iii).";

(iv) la lettera e) è soppressa;

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri provvedono a che l'impresa di assicurazione informi il cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, della natura del compenso percepito dai propri dipendenti in relazione al contratto di assicurazione.";

(13) l'articolo 20 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. In tempo utile prima che il cliente sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, il distributore di prodotti assicurativi, basandosi sulle informazioni ottenute dal cliente, ne specifica le richieste e le esigenze e gli presenta in forma comprensibile informazioni oggettive sul prodotto assicurativo al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.";

(b) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'intermediario assicurativo che distribuisce prodotti assicurativi diversi da prodotti di investimento assicurativi che dichiara al cliente di fornire consulenza sulla scorta di

un'analisi imparziale e personalizzata fonda la consulenza sull'analisi di un numero di contratti di assicurazione disponibili sul mercato sufficiente a consentirgli di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, circa il contratto assicurativo adatto a soddisfare le esigenze del cliente.

4. Che sia prestata consulenza o no e che il prodotto assicurativo faccia o non faccia parte di un pacchetto a norma dell'articolo 24 della presente direttiva, il distributore di prodotti assicurativi espone in forma comprensibile le informazioni sul prodotto assicurativo al cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, al fine di consentirgli di prendere una decisione informata tenuto conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.
5. I clienti al dettaglio ricevono le informazioni di cui al paragrafo 4 fornite nel contesto della distribuzione dei prodotti assicurativi non vita elencati nell'allegato I della direttiva 2009/138/CE e dei prodotti di assicurazione vita elencati nell'allegato II della medesima direttiva, diversi dai prodotti di investimento assicurativi *e dai prodotti di assicurazione vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettere da c) a e)*, mediante un documento informativo standardizzato sul prodotto assicurativo, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.";

(c) il paragrafo 8 è così modificato:

- (i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per i prodotti assicurativi non vita, il documento informativo relativo al prodotto assicurativo riporta le seguenti informazioni:";

- (ii) è aggiunta la lettera j) seguente:

"j) la legge applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o, qualora le parti siano libere di scegliere la legge applicabile, la legge che l'impresa di assicurazione propone di scegliere e il foro competente.";

(d) è inserito il paragrafo 8 bis seguente:

"8 bis. Per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi *e dai prodotti assicurativi vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettere da c) a e)*, il documento informativo relativo al prodotto assicurativo riporta le seguenti

informazioni:

- a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
- b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i dettagli delle garanzie e opzioni assicurative e le circostanze che le attiverebbero, e, se del caso, una sintesi dei rischi esclusi;
- c) le modalità e la durata di pagamento dei premi;
- d) le informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, se del caso;
- e) le modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili, se del caso;
- f) le principali esclusioni per le quali non è possibile presentare richiesta di risarcimento;
- g) gli obblighi all'inizio del contratto;
- h) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
- i) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento;
- j) l'indicazione del valore di riscatto e del valore di riduzione nonché della misura delle relative garanzie;
- k) informazioni sul diritto di rinuncia in conformità dell'articolo 186 della direttiva 2009/138/CE, in particolare informazioni dettagliate sui termini e sulle condizioni per l'esercizio di tale diritto;
- l) informazioni generali sulle norme fiscali applicabili al tipo di polizza assicurativa;
- m) la durata del contratto di assicurazione, inclusa la data di inizio e di fine;
- n) le modalità di scioglimento del contratto;
- o) la legge applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o, qualora le parti siano libere di scegliere la legge applicabile, la legge che l'impresa di assicurazione propone di scegliere e il foro competente.";

(e) il paragrafo 9 è così modificato:

- (i) al primo comma, il riferimento al "paragrafo 8" è sostituito dal riferimento al "paragrafo 8 bis";
- (ii) al secondo comma, la data "23 febbraio 2017" è sostituita da [DATA DA STABILIRE IN BASE ALLA DATA DI ADOZIONE].";

(14) all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il distributore di prodotti assicurativi non è tenuto a fornire le informazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 quando svolge attività di distribuzione legate all'assicurazione dei grandi rischi o con clienti che soddisfano i criteri per essere clienti professionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*.

*Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).";

(15) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Distribuzione elettronica e altri supporti durevoli

1. I distributori di prodotti assicurativi forniscono ai clienti tutte le informazioni imposte dalla presente direttiva in formato elettronico.

In deroga al primo comma, su richiesta del cliente al dettaglio i distributori di prodotti assicurativi forniscono gratuitamente le informazioni di cui al primo comma su supporto cartaceo.

2. I distributori di prodotti assicurativi informano i clienti al dettaglio della possibilità di ricevere gratuitamente le informazioni su supporto cartaceo.
3. I distributori di prodotti assicurativi informano i clienti al dettaglio esistenti della possibilità di scegliere se continuare a ricevere gratuitamente le informazioni su supporto cartaceo o se

riceverle unicamente in formato elettronico. I distributori di prodotti assicurativi informano i clienti al dettaglio esistenti che, se entro un periodo di almeno otto settimane non chiedono di continuare a ricevere le informazioni su supporto cartaceo, il passaggio al formato elettronico sarà automatico. Non è necessario informare i clienti al dettaglio esistenti che ricevono già le informazioni di cui al paragrafo 1 in formato elettronico.

4. Entro [2 anni dall'entrata in vigore della direttiva modificativa], previa consultazione dell'ESMA e in esito a test sui consumatori e di settore, l'EIOPA, ***tenendo conto delle disposizioni di altre legislazioni esistenti***, elabora e aggiorna periodicamente orientamenti sulla presentazione delle informazioni fornite in formato elettronico in modo idoneo al cliente a cui è rivolta l'informazione.

Gli orientamenti di cui al primo comma indicano:

- a) la presentazione e il formato delle informazioni digitali, tenuto conto dei vari modelli e canali di cui i distributori di prodotti assicurativi possono servirsi per informare i clienti;
- b) le garanzie necessarie per assicurare una navigabilità e accessibilità agevole delle informazioni, quale che sia il dispositivo usato dal cliente;
- c) le garanzie necessarie per assicurare una reperibilità agevole delle informazioni e facilitare ai clienti la conservazione su supporto durevole.";

(16) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Obblighi di governance e controllo del prodotto

1. Lo Stato membro d'origine del soggetto che realizza il prodotto esige che le imprese assicurative e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti, adottino, mantengano, esercitino e controllino un processo di approvazione di ciascun prodotto assicurativo e di ciascuna modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito alla clientela (processo di approvazione del prodotto).

Il processo di approvazione del prodotto dev'essere proporzionato e consono alla natura del

prodotto assicurativo. Il processo di approvazione del prodotto comprende tutti gli elementi seguenti:

- a) per ciascun prodotto assicurativo, indicazione del mercato di riferimento individuato;
- b) chiara individuazione degli obiettivi e delle esigenze del mercato di riferimento;
- c) analisi volta a stabilire se il prodotto assicurativo sia concepito in modo consona al conseguimento degli obiettivi e al soddisfacimento delle esigenze del mercato di riferimento;
- d) analisi di tutti i rischi specificamente attinenti al mercato di riferimento individuato e accertamento che la strategia di distribuzione prevista sia consona a tale mercato;
- e) misure ragionevoli affinché il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;
- f) per i prodotti di investimento assicurativi *che sono messi a disposizione dei clienti al dettaglio*, chiara *valutazione e descrizione delle caratteristiche sia quantitative che qualitative del prodotto finanziario assicurativo, tra cui:*
 - i) tutti i costi e oneri associati al prodotto;
 - ii) ■ se costi e oneri siano giustificati, *in relazione a quelli effettivamente sostenuti per la progettazione, la gestione e la distribuzione del prodotto*, e proporzionati (*processo di determinazione dei prezzi*) in considerazione *degli obiettivi e delle esigenze del mercato di riferimento*, delle caratteristiche, degli obiettivi, della strategia e del rendimento del prodotto, come pure delle garanzie e della copertura assicurativa dei rischi biometrici e di altro tipo■ ;
 - iii) *caratteristiche e servizi supplementari del prodotto che potrebbero incidere sul valore e sui benefici forniti agli investitori. Qualora un prodotto assicurativo offra una gamma di opzioni di investimento sottostanti, tali requisiti devono essere applicati anche a livello di ciascuna opzione di investimento;*

- g) per i prodotti di investimento assicurativi, valutazione del rischio che i clienti appartenenti al mercato di riferimento fraintendano le caratteristiche principali, i costi e i rischi del prodotto di investimento assicurativo.

Ai fini del secondo comma, lettera a), il realizzatore, nell'ambito della definizione del mercato di riferimento, valuta il tipo di clienti cui il prodotto è destinato, il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere il prodotto, la capacità di sostenere perdite, la tolleranza al rischio e se il prodotto consente al mercato di riferimento di:

- a) gestire agevolmente le finanze sul breve periodo per soddisfare le esigenze a breve termine;*
- b) assorbire gli shock economici; oppure*
- c) raggiungere gli obiettivi futuri a lungo termine.*

Il processo di approvazione dei prodotti garantisce che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi prendano in considerazione il migliore interesse dei clienti nella realizzazione dei prodotti assicurativi e tengano conto dei benefici pecuniari ed extrapecuniari attesi per il cliente.

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi riesaminano periodicamente i prodotti assicurativi che realizzano tenendo conto di qualsiasi evento o rischio in grado di incidere significativamente sul mercato di riferimento individuato, al fine di valutare se il prodotto assicurativo sia ancora consono agli obiettivi, alle esigenze e alle caratteristiche di tale mercato.

1 bis. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi garantiscono che le relazioni di conformità destinate all'organo di gestione comprendano sistematicamente informazioni sui prodotti assicurativi realizzati dall'impresa, tra cui informazioni sulla strategia di distribuzione e sui benefici pecuniari ed extrapecuniari attesi per i clienti in relazione agli strumenti finanziari. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi mettono le relazioni a disposizione dell'autorità competente su richiesta.

I

3. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi comprendono i prodotti che propongono e li riesaminano periodicamente tenendo conto di qualsiasi evento o rischio in grado di incidere significativamente sul mercato di riferimento individuato, e valutano se il prodotto sia ancora consono agli obiettivi e alle esigenze di tale mercato e se la prevista strategia di distribuzione sia ancora adeguata.

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi mettono a disposizione dei distributori tutte le informazioni sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto che risultano necessarie per comprendere pienamente il prodotto, indicando gli elementi presi in considerazione in tale processo, compresi dettagli completi e precisi sui costi e oneri, ***caratteristiche, obiettivi, strategia e rendimento*** del prodotto assicurativo.

Per i prodotti di investimento assicurativi, le informazioni messe a disposizione dei distributori riportano tutti gli elementi di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere f) e g), gli altri dati d'interesse e la spiegazione della determinazione che costi e oneri sono giustificati e proporzionati e che il prodotto soddisfa gli obiettivi e le esigenze dei clienti appartenenti al mercato di riferimento.

5. I distributori di prodotti assicurativi che prestano consulenza su prodotti assicurativi non realizzati in proprio o che li propongono istituiscono dispositivi adeguati per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, e per comprendere per ciascun prodotto assicurativo le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato, ***compresi i benefici pecuniari ed extrapecuniari pertinenti per il mercato di riferimento, ma anche per garantire che l'impresa di assicurazione e l'intermediario assicurativo tengano conto del migliore interesse del mercato di riferimento.***

5 bis. Gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi:

- a) si accertano di ottenere e comprendere pienamente le informazioni di cui al paragrafo 3, terzo comma;

- b) individuano e quantificano gli eventuali altri costi e oneri, in particolare i costi di distribuzione, che non sono già presi in considerazione nel calcolo dei costi e oneri totali da parte del realizzatore, ***compresi i costi di sottoscrizione, i costi di rimborso e i pagamenti che coinvolgono terzi ricevuti e trattenuti dal distributore;***
- c) valutare se i costi e oneri totali ***sostenuti per la distribuzione del prodotto, compresi quelli associati alla consulenza fornita al cliente,*** siano giustificati e proporzionati in considerazione degli obiettivi e delle esigenze del mercato di riferimento (processo di determinazione dei prezzi);

c bis) valutare caratteristiche e servizi supplementari del prodotto che potrebbero incidere sul valore e sui benefici forniti agli investitori.

■

Il distributore fornisce periodicamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo che realizza il prodotto di investimento assicurativo tutte le informazioni d'interesse sull'esito del processo di determinazione dei prezzi. Il distributore informa immediatamente il realizzatore se constata che questi, nel processo di determinazione dei prezzi, ha omesso di tenere pienamente conto di alcuni costi e oneri, in particolare costi di distribuzione.

■

6 bis. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano o distribuiscono prodotti di investimento assicurativi tengano conto di quanto segue nel conformarsi agli obblighi di governance e controllo del prodotto:

- a) che i costi e gli oneri del prodotto di investimento assicurativo siano compatibili con gli obiettivi, le esigenze e le caratteristiche del mercato di riferimento;***
- b) quando le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi realizzano o distribuiscono prodotti di investimento assicurativi rientranti nella definizione di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014, tali imprese e intermediari effettuano un'analisi rispetto a un gruppo di omologhi conformemente al presente paragrafo. Nella loro valutazione, i distributori possono fare affidamento sull'analisi rispetto a un gruppo di omologhi effettuata dal realizzatore.***

Il realizzatore e il distributore di un prodotto di investimento assicurativo rientrante nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014 effettuano una valutazione del prodotto di investimento rispetto a un gruppo di omologhi.

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti di investimento assicurativi procedono inoltre a un'analisi inter pares dei rendimenti storici quando effettuano il riesame di prodotti assicurativi esistenti rientranti nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati ai sensi dell'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi effettuano inoltre un'analisi inter pares dei costi di servizio sulla base di un'analisi interna dei pertinenti omologhi sul mercato.

La valutazione rispetto a un gruppo di omologhi è effettuata sulla base di un gruppo di omologhi definito dall'impresa di assicurazione e dall'intermediario assicurativo. Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi motivano e documentano la scelta e la definizione del gruppo di omologhi. Se il prodotto rientra nella definizione di OICVM di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva n. 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o di FIA di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il gruppo di omologhi può essere basato sul pertinente sistema europeo di classificazione dei fondi conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), della direttiva n. 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), della direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], l'EIOPA elabora orientamenti sul processo e sui criteri utilizzati dalle imprese di investimento per effettuare la valutazione rispetto a un gruppo di omologhi e li aggiorna periodicamente.

7. *L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo ■ che realizza o distribuisce prodotti di investimento assicurativi documenta tutte le valutazioni effettuate e, su richiesta, le fornisce all'autorità competente d'interesse, indicando la giustificazione e la dimostrazione della proporzionalità dei costi e oneri del prodotto di investimento assicurativo.*

Conformemente alle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 29 della presente direttiva, le imprese di assicurazione o gli intermediari assicurativi che realizzano o distribuiscono un prodotto di investimento assicurativo rientrante nella definizione di prodotti di investimento al dettaglio preassemblati a norma dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 riferiscono alle autorità competenti informazioni dettagliate sui costi e sugli oneri del prodotto di investimento assicurativo destinato agli investitori al dettaglio, compresi, se del caso, i costi di distribuzione incorporati nei costi del prodotto di investimento assicurativo e i costi relativi alla distribuzione della consulenza. Le autorità competenti trasmettono senza indebito ritardo tali dati all'EIOPA.

L'EIOPA, previa consultazione dell'ESMA e delle autorità competenti e in seguito a test di settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei requisiti di cui al presente paragrafo al fine di determinare:

- a) conformemente alle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 29, il contenuto e il tipo di dati da riferire alle autorità dello Stato membro d'origine, sulla base degli obblighi di comunicazione e segnalazione esistenti;*
- b) i formati, la frequenza e la data di inizio delle informazioni da riferire, conformemente alle informazioni da comunicare a norma dell'articolo 29.*

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

7 bis. Le imprese di assicurazione che realizzano e propongono o raccomandano prodotti di investimento assicurativi possono adottare un unico processo di determinazione dei prezzi valido sia per la fase di realizzazione che per quella di distribuzione.

- I**
- 9. Entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva modificativa], l'EIOPA elabora orientamenti che specificano i criteri per determinare se i costi e gli oneri sono giustificati e proporzionati e li aggiorna periodicamente.*

11. Le politiche, i processi e i dispositivi di cui al presente articolo lasciano impregiudicati tutti gli altri obblighi imposti dalla presente direttiva, compresi quelli in materia di divulgazione, idoneità o adeguatezza, individuazione e gestione dei conflitti di interesse e pagamenti che coinvolgono terzi.

12. Il presente articolo non si applica ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione di grandi rischi.";

13. Entro [cinque anni dopo la data di applicazione della presente direttiva modificativa], gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione del presente articolo. La Commissione e l'ESMA possono chiedere informazioni supplementari alle autorità nazionali competenti.

Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione, in consultazione con l'ESMA e l'EIOPA, effettua una valutazione dell'effettiva attuazione del presente articolo e valuta in particolare:

- a) se il rafforzamento degli obblighi di governance del prodotto di cui al presente articolo si sia tradotto in un rapporto costi/benefici più favorevole per i cittadini;***
- b) l'impatto delle pertinenti disposizioni della presente direttiva sui potenziali conflitti di interesse associati agli incentivi, sull'evoluzione dei costi, sul livello generale di investimento al dettaglio nei mercati dei capitali, sulla protezione dei consumatori e sulla pertinenza delle norme in materia di distribuzione;***
- c) l'attuazione di misure di alfabetizzazione finanziaria.***

Se la valutazione effettuata dalla Commissione dimostra che l'attuazione dei nuovi obblighi di governance del prodotto di cui al presente articolo non comporta cambiamenti positivi per i consumatori, la Commissione correda la sua relazione di una proposta legislativa che modifica la presente direttiva, se del caso."

(17) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

Obblighi supplementari

Il presente capo stabilisce obblighi supplementari rispetto a quelli applicabili alla distribuzione di prodotti assicurativi qualora l'esercizio dell'attività verta sulla vendita di prodotti di investimento assicurativi.

I prodotti di investimento assicurativi possono essere distribuiti soltanto:

- a) da un intermediario assicurativo;
- b) da un'impresa di assicurazione.";

(18) è inserito l'articolo 26 bis seguente:

"Articolo 26 bis

Comunicazioni e pratiche di marketing

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni di marketing relative a prodotti di investimento assicurativi siano chiaramente riconoscibili e identifichino chiaramente l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione responsabile del contenuto e della distribuzione, che la comunicazione sia effettuata direttamente o indirettamente dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione.
2. Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni di marketing relative a prodotti di investimento assicurativi siano definite, formulate e presentate in modo imparziale, chiaro, non fuorviante, equilibrato in termini di presentazione dei benefici e dei rischi e adeguato in termini di contenuti e canali di distribuzione per il pubblico destinatario e, qualora riguardino uno specifico prodotto di investimento assicurativo, a che siano rivolte al mercato di riferimento individuato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1.

Tutte le comunicazioni di marketing presentano in evidenza e con concisione le caratteristiche essenziali dei prodotti di investimento assicurativi cui si riferiscono.

Le informazioni sono rese accessibili, in base alle caratteristiche del supporto, mediante una visualizzazione annidata, lo scorrimento dell'interfaccia, un codice QR o metodi analoghi.

La presentazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti di investimento assicurativi inclusa nelle comunicazioni di marketing assicura che agli investitori al dettaglio risultino facilmente comprensibili le caratteristiche fondamentali del prodotto e i principali rischi ad esso associati.

3. Gli Stati membri provvedono a che le pratiche di marketing siano definite e usate in modo imparziale e non fuorviante e che siano adeguate ai destinatari. ***Gli Stati membri provvedono a che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi, nello svolgimento di attività di profilazione delle persone ai fini del presente paragrafo, osservino pienamente il regolamento (UE) 2016/679.***
4. Il soggetto che realizza il prodotto di investimento assicurativo che prepara e fornisce una comunicazione di marketing ad uso del distributore è responsabile dei relativi contenuto e aggiornamento. Il distributore è responsabile dell'uso della comunicazione di marketing e provvede a che sia usata solo per il mercato di riferimento individuato e nel rispetto della strategia di distribuzione per esso individuata.

L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo che propone o raccomanda prodotti di investimento assicurativi non realizzati in proprio e che organizza una propria comunicazione di marketing è totalmente responsabile dell'adeguatezza del contenuto, dell'aggiornamento e dell'uso, nel rispetto della congruenza al mercato di riferimento individuato.

4 bis. Quando un'impresa di assicurazione o un intermediario assicurativo si avvale dei servizi di un influencer finanziario, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo:

- a) definisce un accordo scritto con l'influencer finanziario che stabilisca la natura e la portata dell'attività da svolgere per conto dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario assicurativo;***
- b) fornisce, su richiesta, all'autorità competente l'identità e le informazioni di contatto di tutti gli influencer finanziari di cui si avvale;***
- c) verifica periodicamente se l'attività degli influencer finanziari di cui si avvale è conforme ai paragrafi da 1 a 4.***

5. Gli Stati membri provvedono a che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi riferiscano annualmente all'organo di gestione sull'uso delle comunicazioni di marketing e delle strategie finalizzate alle pratiche di marketing, sul rispetto degli obblighi in materia di comunicazioni e pratiche di marketing a norma della presente direttiva e sulle irregolarità segnalate e soluzioni proposte.
6. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali competenti possano adottare misure tempestive ed efficaci in relazione a qualsiasi comunicazione **di marketing diffusa nel loro territorio**, o pratica di marketing **che abbia luogo nel loro territorio**, non conforme agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.
7. Gli Stati membri provvedono a che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi tengano registrazioni di tutte le comunicazioni di marketing relative a prodotti di investimento assicurativi elaborate in proprio **e trasmesse o rese accessibili ai clienti al dettaglio o ai potenziali clienti al dettaglio o delle comunicazioni di marketing trasmesse o rese accessibili ai clienti al dettaglio o ai potenziali clienti al dettaglio** effettuate da terzi remunerati o incentivati con corrispettivo extrapecuniario.

Tali registrazioni vengono conservate almeno per tutto il tempo in cui sussiste la relazione tra l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo e il cliente. Se la durata del contratto è superiore a sette anni, sono registrate soltanto le informazioni essenziali.

L'impresa di assicurazione o il distributore di prodotti assicurativi deve essere in grado di recuperare le registrazioni se l'autorità competente ne fa richiesta.

Le registrazioni di cui al primo comma riportano tutti gli elementi seguenti:

- a) contenuto della comunicazione di marketing;
- b) informazioni dettagliate sul mezzo usato per la comunicazione di marketing;
- c) data e durata della comunicazione di marketing, comprese ore d'inizio e di fine;
- d) segmenti di clienti di riferimento o fattori determinanti della profilazione;
- e) Stati membri in cui è messa a disposizione la comunicazione di marketing;
- f) identità di eventuali terzi che intervengono nella diffusione della comunicazione di marketing.

Le registrazioni dell'identità di cui alla lettera f) riportano la denominazione o ragione sociale, la sede legale, gli estremi di contatto e, se pertinente, il nome utente delle persone fisiche o giuridiche interessate usato sui social media.

8. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando un atto delegato conformemente all'articolo 38 per specificare quanto segue:

- a) le caratteristiche essenziali dei prodotti di investimento assicurativi da indicare in tutte le comunicazioni di marketing rivolte ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio e qualsiasi altro criterio utile affinché tali caratteristiche essenziali figurino in evidenza e risultino facilmente accessibili al cliente al dettaglio medio quale che sia il mezzo di comunicazione;
- b) le condizioni che le comunicazioni e le pratiche di marketing riguardanti prodotti di investimento assicurativi dovrebbero rispettare per essere imparziali, chiare, non fuorvianti, equilibrate in termini di presentazione dei vantaggi, **dei costi** e dei rischi e adeguate in termini di contenuti e canali di distribuzione per il pubblico destinatario o, se del caso, per il mercato di riferimento.";

(19) all'articolo 28, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione a norma dell'articolo 27 per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente il cliente, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse.";

(20) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Informazione del cliente e dell'assicurato

1. Fatti salvi l'articolo 18 e l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi forniscano al cliente *o al potenziale cliente*, in tempo utile prima che sia vincolato dal contratto o da un'offerta, informazioni adeguate, in forma personalizzata, sui prodotti di investimento assicurativi che gli sono proposti. Le informazioni riportano tutti gli elementi seguenti:

a) in caso di prestazione di consulenza:

i) se la consulenza è o no prestata su base indipendente;

ii) se la consulenza si basa su un'analisi ampia dei diversi tipi di prodotti di investimento assicurativi e, ove applicabile, delle *opzioni* di investimento sottostanti oppure se l'analisi è più circoscritta, indicando in particolare se la gamma considerata si limiti ai prodotti e attività realizzati o forniti da soggetti che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione o che sono a questi legati da altra relazione giuridica o economica, ad esempio rapporti contrattuali, così stretta da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;

iii) se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente una valutazione periodica dell'idoneità dei prodotti di investimento assicurativi che gli sono raccomandati;

iv) quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione presta consulenza indipendente a un cliente al dettaglio, se la gamma di prodotti di investimento assicurativi raccomandati si limita o no ai soli prodotti di investimento assicurativi diversificati, non complessi (di cui all'articolo 30, paragrafo 3) ed efficienti in termini di costi;

■

b) descrizione delle principali caratteristiche del prodotto di investimento assicurativo proposto e, ove applicabile, delle *opzioni* di investimento sottostanti e strategie di investimento raccomandate, compresi adeguati orientamenti, e le relative avvertenze, sui rischi associati al prodotto, e, ove applicabile, alle *opzioni* di

investimento sottostanti raccomandate o in relazione a particolari strategie di investimento seguite per il prodotto;

- c) informazioni sulla copertura assicurativa proposta, compresi i dettagli delle garanzie e opzioni assicurative e le circostanze che le attiverrebbero, e, se del caso, una sintesi dei rischi esclusi e delle esclusioni per le quali non è possibile presentare richiesta di risarcimento;
- d) informazioni su tutti i costi espliciti e impliciti, gli oneri connessi, i pagamenti che coinvolgono terzi, compresi tutti i costi e oneri relativi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo, e, se del caso, i costi della consulenza, le modalità di pagamento da parte del cliente e la durata dei pagamenti;
- e) la legge applicabile al contratto e il foro competente;
- f) informazioni generali sulle norme fiscali applicabili al tipo di prodotto di investimento assicurativo.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera d), sono corredate di una spiegazione adeguata, esposta in linguaggio standardizzato e comprensibile **a un** cliente al dettaglio ■ , dell'incidenza dei costi, oneri e eventuali pagamenti che coinvolgono terzi sul rendimento atteso.

Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione presentino le informazioni su tutti i costi, gli oneri e i pagamenti che coinvolgono terzi di cui al primo comma, lettera d), in forma aggregata, così che il costo complessivo e l'effetto cumulativo sul rendimento dell'investimento risultino comprensibili al cliente. Il costo complessivo è espresso in termini pecuniari e in percentuali, calcolati sulla durata del prodotto di investimento assicurativo. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione ***informano esplicitamente i clienti del loro diritto di richiedere*** le informazioni sul costo complessivo in forma analitica ***e forniscono tali informazioni in forma analitica su richiesta del cliente.***

Qualora nella fase precontrattuale risulti impossibile divulgare i pagamenti che coinvolgono terzi, viene comunicato chiaramente al cliente il metodo di calcolo dell'importo, in modo accurato e comprensibile a un cliente al dettaglio. Gli intermediari

assicurativi e le imprese di assicurazione forniscono inoltre ai propri clienti informazioni sull'importo esatto dei pagamenti che coinvolgono terzi percepiti o corrisposti ex-post.

I pagamenti che coinvolgono terzi corrisposti o percepiti dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione per la fornitura o la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo sono indicati separatamente in forma analitica. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione comunica l'incidenza cumulativa dei pagamenti che coinvolgono terzi, compresi eventuali pagamenti ricorrenti, sul rendimento netto sulla durata del prodotto di investimento assicurativo. La finalità dei pagamenti che coinvolgono terzi e la loro incidenza sul rendimento netto sono spiegati in modo standardizzato e in linguaggio comprensibile al cliente al dettaglio medio.

2. Gli Stati membri provvedono a che i soggetti che realizzano prodotti di investimento assicurativi redigano un documento sintetico personalizzato che riporti le informazioni chiave da fornire annualmente a ciascun cliente al dettaglio detentore del prodotto ("estratto annuale").

La data esatta a cui si riferiscono le informazioni dell'estratto annuale è riportata in evidenza.

Le informazioni riportate nell'estratto annuale devono essere precise e aggiornate.

I realizzatori mettono a disposizione gratuitamente di ciascun assicurato al dettaglio l'estratto annuale in formato elettronico. A richiesta è disponibile copia cartacea delle informazioni comunicate tramite mezzi elettronici.

Non è tenuto a fornire l'estratto annuale il realizzatore che offre agli assicurati al dettaglio la possibilità di accedere a un sistema online con i requisiti necessari per essere definito supporto durevole, nel quale gli estratti aggiornati riportanti le informazioni di cui al paragrafo 3 sono facilmente accessibili, e che dispone di prove del fatto che l'assicurato al dettaglio li ha consultati almeno una volta nei 12 mesi precedenti.

3. L'estratto annuale comprende almeno le seguenti informazioni fondamentali:
 - a) costi totali, oneri connessi e pagamenti che coinvolgono terzi, espressi in modo analitico in termini pecuniari e in percentuali, dovuti o sostenuti per il prodotto di

investimento assicurativo, direttamente o indirettamente, dall'assicurato al dettaglio nei 12 mesi precedenti e su base composta dall'inizio del periodo contrattuale;

- b) rendimento annuale di ciascuna delle *opzioni* di investimento sottostanti del prodotto di investimento assicurativo e rendimento annuale globale del portafoglio, entrambi raffrontati al rendimento degli anni precedenti;
- c) imposte complessive a carico del cliente al dettaglio per il prodotto di investimento assicurativo, comprese imposta di bollo, imposta sulle operazioni, ritenuta alla fonte e qualsiasi altra imposta riscossa dall'impresa di assicurazione, con ripartizione specifica per imposta;
- d) se del caso, valore di mercato o, se non disponibile, valore stimato delle *opzioni* di investimento sottostanti del prodotto di investimento assicurativo;
- e) pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti dall'assicurato al dettaglio per il prodotto di investimento assicurativo, compresi investimenti, depositi, contribuzioni, premi e onorari, e detratti i prelievi effettuati;
- f) proiezioni ■ del risultato atteso alla fine del periodo di detenzione contrattuale o raccomandato sottoposte ad aggiustamento, basate sul valore corrente dell'investimento e sull'andamento del rendimento fino al momento considerato e collegate agli scenari di rendimento precontrattuali delineati nel documento contenente le informazioni chiave di cui al regolamento n. 1286/2014, e clausola di esclusione della responsabilità indicante che tali proiezioni possono discostarsi dall'effettivo valore finale dell'investimento;
- g) informazioni sulle condizioni e sulle conseguenze finanziarie della liquidazione anticipata dell'investimento o del cambiamento di fornitore, compresi il valore di riscatto e le condizioni per la rinuncia alla polizza assicurativa;
- h) breve sintesi della copertura assicurativa, in particolare garanzie e opzioni assicurative, e informazioni sulle conseguenze del decesso dell'assicurato o del verificarsi di altro evento assicurato;
- i) per i prodotti di investimento assicurativi per i quali le condizioni contrattuali della polizza prevedono revisioni periodiche dei premi, premi stimati necessari per mantenere fino all'età di 55, 65, 75 e 85 anni le correnti garanzie di protezione.

Fatti salvi gli obblighi di cui al presente paragrafo, qualora non siano disponibili informazioni sufficienti su un prodotto specifico per la redazione di un estratto annuale, gli obblighi relativi all'estratto annuale si applicano solo ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della direttiva ... /... [inserire il numero della presente direttiva modificativa].

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e l'estratto annuale di cui ai paragrafi 2 e 3 sono forniti ai clienti al dettaglio e agli assicurati in una terminologia e in un formato standardizzati a livello di Unione. *Fatta salva la facoltà per il realizzatore di fornire ai suoi assicurati al dettaglio l'accesso a un sistema online in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, quinto comma, la stratificazione delle informazioni richieste a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, che consente di presentare parti dettagliate delle informazioni mediante finestre pop-up o link a livelli accessori, è consentita qualora l'estratto annuale sia fornito in formato elettronico. In tal caso, deve essere possibile stampare l'estratto annuale come un unico documento.*

L'EIOPA, previa consultazione dell'ESMA e dopo aver effettuato test sui consumatori e di settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare **quanto segue**:

- a) il formato di presentazione delle informazioni elencate ai paragrafi 1 e 3, comprese forma e lunghezza del documento, e il contenuto di ciascun elemento informativo;
- b) la terminologia standardizzata ■ e le relative spiegazioni **brevi e concise che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono** usare per la **divulgazione** delle informazioni elencate ai paragrafi 1 e 3. Le spiegazioni devono risultare comprensibili al cliente al dettaglio che non dispone di conoscenze specifiche in materia di prodotti di investimento assicurativi;

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è **delegato** il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione ■ conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5. Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi inseriscano nel materiale informativo, comprese le comunicazioni di marketing, avvertenze adeguate rivolte ai clienti al dettaglio che evidenzino i rischi specifici di potenziali perdite posti dai prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, dalle *opzioni* di investimento sottostanti, particolarmente rischiosi *o complessi*.

Entro [18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva modificativa], l'EIOPA elabora e aggiorna periodicamente orientamenti sul concetto di prodotti di investimento assicurativi particolarmente rischiosi *o complessi*, tenendo debitamente conto delle specificità dei diversi tipi di prodotti.

L'EIOPA elabora norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente il formato e il contenuto delle avvertenze sul rischio, tenendo debitamente conto delle specificità dei diversi tipi di prodotti di investimento assicurativi e dei tipi di comunicazione, *comprese le specificità dei prodotti che consentono opzioni multiple (MOP, multi-option product)*.

L'EIOPA presenta dette norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Le autorità nazionali competenti controllano l'applicazione **■** delle avvertenze sul rischio **■**.
In presenza di timori circa l'uso *o* l'omissione **■** dell'uso delle avvertenze sul rischio **■**, con possibili sostanziali ripercussioni sulla tutela degli investitori, **■** le autorità competenti **■ possono** imporre agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi l'uso delle avvertenze sul rischio.";

(21) sono inseriti gli articoli 29 bis e 29 ter seguenti:

"Articolo 29 bis

Incentivi

■

2. Gli Stati membri provvedono a che **le imprese di assicurazione o** gli intermediari assicurativi ■, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, ricevano da terzi o paghino a terzi onorari o benefici solo a condizione di assicurare che il ricevimento o il pagamento di tali onorari o benefici non comprometta il rispetto dell'obbligo di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione comunicano l'esistenza, la natura e l'importo di tali pagamenti che coinvolgono terzi conformemente all'articolo 29.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, se del caso, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione informino il cliente dei meccanismi per trasferirgli gli onorari, le commissioni o i benefici pecuniari o extrapecuniari percepiti per la distribuzione del prodotto assicurativo.
4. Gli Stati membri possono imporre agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione requisiti più rigorosi in relazione alle materie disciplinate dal presente articolo. In particolare gli Stati membri possono ■ vietare o limitare ■ l'offerta o l'accettazione di onorari, commissioni o benefici extrapecuniari da parte di terzi per la fornitura di consulenza in materia di assicurazioni.

Tra i requisiti più rigorosi può rientrare l'obbligo di restituire ai clienti tali onorari, commissioni o benefici extrapecuniari o di detrarli dagli onorari corrisposti dal cliente.

Tutti gli intermediari assicurativi o imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione dei servizi o di libero stabilimento, rispettano i requisiti più rigorosi dello Stato membro, di cui al presente paragrafo, quando concludono contratti assicurativi con clienti che hanno la residenza abituale o una stabile organizzazione in tale Stato membro.

4 bis. Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che distribuisce prodotti di investimento assicurativi dichiara al cliente che la consulenza è fornita su base indipendente, gli Stati membri impongono all'intermediario o all'impresa di:

a) analizzare un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversificati quanto a tipologia e fornitore, così che gli obiettivi del cliente possano essere adeguatamente soddisfatti e che la gamma

presentata non si limiti ai prodotti assicurativi emessi o forniti da soggetti che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione;

- b) non accettare né trattenere onorari, commissioni o altri benefici pecuniari o extrapecuniari corrisposti o forniti per la prestazione del servizio ai clienti da terzi o da persona che agisce per conto di terzi.*

Il presente paragrafo non impedisce agli intermediari assicurativi il cui status giuridico li qualifica come indipendenti di presentarsi come non contrattualmente vincolati a una determinata impresa di assicurazione se indicano che percepiscono incentivi.

5. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando atti delegati conformemente all'articolo 38 per precisare ulteriormente:

- a) le modalità con cui gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono conformarsi ai principi enunciati al presente articolo;
- b) i criteri per valutare se gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che corrispondono o percepiscono incentivi rispettino l'obbligo di agire in modo onesto, imparziale e professionale nel miglior interesse del cliente.

■

Articolo 29 ter

Migliore interesse del cliente

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione o gli intermediari assicurativi, quando prestano servizi di investimento o, se del caso, servizi accessori ai consumatori, agiscano in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei consumatori e che rispettino, in particolare, gli obblighi enunciati al presente articolo e all'articolo 17.

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che, al fine di servire al meglio gli interessi del cliente ■, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che prestano a clienti consulenza *in materia di investimenti* su prodotti di investimento assicurativi siano *obbligati* a:

- a) *informare il cliente in merito alla gamma di prodotti di investimento assicurativi o, se del caso, di opzioni di investimento sottostanti valutati dall'impresa di assicurazione o dall'intermediario assicurativo, e fornire consulenza in base alla*

valutazione di una gamma adeguata di prodotti di investimento assicurativi *o*, se del caso, di *opzioni* di investimento sottostanti *adeguate alle esigenze del cliente. La gamma di prodotti di investimento assicurativi riflette il modello aziendale dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario assicurativo.*

Qualora le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi siano legati da partenariati esclusivi, possono creare la gamma di prodotti di investimento assicurativi adeguata tra i prodotti o, se del caso, le opzioni di investimento sottostanti offerte da una sola impresa di assicurazione. In tal caso, i clienti ne sono informati in conformità delle prescrizioni applicabili, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), punto ii);

- b) raccomandare il prodotto di investimento assicurativo *o*, se del caso, le *opzioni* di investimento sottostanti più efficienti ■ tra i prodotti di investimento assicurativi ritenuti idonei al cliente a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, che presentano caratteristiche simili, *tenendo conto del suo rendimento, del livello di rischio, dei costi e degli oneri comunicati a norma dell'articolo 25, paragrafo 1 quater, e, se si raccomanda un prodotto equivalente con costi più elevati, di giustificare tale scelta su basi oggettive e di tenere registrazioni di tale giustificazione;*
 - c) ■
- c bis) non mettere l'interesse finanziario o di altro tipo dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario assicurativo prima dell'interesse del cliente;*
- d) raccomandare prodotti di investimento assicurativi la cui copertura assicurativa sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente.

1 ter. Qualora le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi siano soggetti a un divieto di incentivi, le condizioni di cui al presente articolo si presumono soddisfatte. L'autorità nazionale competente può annullare tale presunzione se un'impresa di assicurazione o un intermediario assicurativo non rispetta le disposizioni del presente articolo.

1 quater. L'EIOPA può organizzare ed effettuare una verifica inter pares obbligatoria in cooperazione con le autorità nazionali competenti riguardo all'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo.

2. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando atti delegati conformemente all'articolo 38 per precisare ulteriormente in che modo gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare i principi enunciati al presente articolo.

Gli atti delegati considerano la natura dei servizi proposti o forniti al cliente e la natura dei prodotti *e, se del caso, delle opzioni di investimento sottostanti* proposti o considerati, compresi differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi *o, se del caso, di opzioni di investimento sottostanti*.";

(22) l'articolo 30 è così modificato:

- (a) è inserito il paragrafo -1 seguente:

"-1. Gli Stati membri esigono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi valutino l'idoneità o l'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi, e se del caso delle *opzioni* di investimento sottostanti, da raccomandare ai clienti o da questi richiesti, in tempo utile prima che il cliente sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta. Ciascuna di queste valutazioni è effettuata sulla base di informazioni proporzionate e necessarie sul cliente ottenute dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione in ottemperanza delle prescrizioni del presente articolo.

Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi spieghino ai clienti la finalità della valutazione dell'idoneità o dell'adeguatezza prima di chiedere loro informazioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi informino i clienti, in formato standardizzato, di tutte le circostanze seguenti:

- a) la comunicazione di informazioni inesatte o incomplete può incidere negativamente sulla qualità della valutazione che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione deve effettuare;
- b) la mancanza di informazioni impedisce all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione che distribuisce prodotti di investimento assicurativi di stabilire se il

servizio o lo strumento finanziario sia idoneo o adeguato al cliente e di prestare consulenza.

Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi forniscano al cliente che la richiede una relazione sulle informazioni raccolte ai fini della valutazione dell'idoneità o dell'adeguatezza. La relazione è presentata in un formato standardizzato, stabilito dall'EIOPA.

L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire la spiegazione e l'avvertenza di cui al secondo comma, e il formato e il contenuto della relazione di cui al terzo comma.

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(b) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, quando presta consulenza su prodotti di investimento assicurativi, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le informazioni sul cliente in termini di:

- conoscenze ed esperienza nel settore di investimento d'interesse per il tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo proposto o richiesto o, se del caso, per le *opzioni* di investimento sottostanti *e* situazione finanziaria *del cliente*;
- capacità *del cliente* di sostenere perdite totali o parziali;
- esigenze e obiettivi di investimento, comprese le eventuali preferenze in tema di sostenibilità, e tolleranza al rischio, così da *poter* raccomandare *al cliente* i prodotti di investimento assicurativi idonei a lui e, in particolare, ■ alla sua tolleranza al rischio, alla sua capacità di sostenere perdite, *alle sue preferenze in tema di sostenibilità* e alla necessità di *diversificazione*.

■

Quando presta consulenza che comporta un cambiamento di *opzioni* di investimento

sottostanti, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le necessarie informazioni sulle **opzioni** di investimento sottostanti esistenti del cliente e sulle nuove **opzioni** di investimento raccomandate e analizza i costi e i benefici del cambiamento, così da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici attesi dal cambiamento sono superiori ai costi.

2. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che, quando ***un prodotto di investimento assicurativo è venduto senza consulenza***, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione chieda al cliente d'informare circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotti di investimento assicurativi proposti o richiesti, o, se del caso, alle attività di investimento sottostanti ■ , così da poter determinare se il prodotto o i prodotti di investimento assicurativi siano adeguati a lui.

L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione avverte il cliente se, sulla scorta delle informazioni ottenute a norma del primo comma, reputa che il prodotto non sia adeguato a lui. L'avvertenza è presentata in formato standardizzato ed è registrata.

L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non procede alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo oggetto di un'avvertenza di inadeguatezza del prodotto o del servizio, a meno che il cliente chieda di procedervi comunque e l'impresa di assicurazione accetti di concludere il contratto su richiesta del cliente. La domanda del cliente e l'accettazione dell'impresa di assicurazione sono registrate.

L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire formato e contenuto dell'avvertenza di cui al secondo comma.

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, quando non è fornita consulenza in relazione a prodotti di investimento assicurativi, gli Stati membri possono derogare agli obblighi di cui al paragrafo 2 permettendo agli intermediari assicurativi o imprese di

assicurazione di esercitare nel loro territorio attività di distribuzione assicurativa per tali prodotti senza essere tenuti a ottenere le informazioni né a compiere l'accertamento previsti al paragrafo 2, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

- a) l'attività di distribuzione assicurativa riguarda uno dei prodotti seguenti:
 - i) prodotti di investimento assicurativi che comportano solamente l'esposizione dell'investimento a strumenti finanziari considerati non complessi ai sensi della direttiva 2014/65/UE e che non incorporano una struttura che rende difficoltosa al cliente la comprensione dei rischi;
 - ii) altri prodotti di investimento assicurativi non complessi ai fini del presente paragrafo;
- b) l'attività di distribuzione assicurativa è ***esercitata*** su iniziativa del cliente;
- c) il cliente è stato informato chiaramente che, nell'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione non è richiesto di valutare l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo o dell'attività di distribuzione assicurativa esercitata o proposta e che il cliente non fruisce della corrispondente tutela delle applicabili norme di condotta negli affari. L'avvertenza è presentata in formato standardizzato;
- d) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione adempie agli obblighi che ***gli*** incombono a norma degli articoli 27 e 28.

Quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi a clienti che hanno la residenza abituale o una stabile organizzazione in uno Stato membro che non ricorre alla deroga di cui al presente paragrafo, tutti gli intermediari assicurativi o imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione dei servizi o di libero stabilimento, rispettano le disposizioni applicabili in tale Stato membro.

L'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire formato e contenuto dell'avvertenza di cui al primo comma, lettera c).

L'EIOPA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1094/2010.";

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri provvedono a che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione forniscano al cliente, su supporto durevole, adeguate relazioni sulle attività di distribuzione assicurativa. Le relazioni riportano comunicazioni periodiche ai clienti, in considerazione della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura del servizio prestato, e se del caso includono i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto del cliente.

Gli Stati membri provvedono a che, quando presta consulenza su prodotti di investimento assicurativi, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisca su supporto durevole al cliente, con sufficiente anticipo rispetto alla conclusione del contratto, una dichiarazione di idoneità indicando la consulenza prestata e il modo in cui corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. La dichiarazione è messa a disposizione del cliente con sufficiente anticipo prima che sia vincolato dal contratto di assicurazione o da un'offerta, affinché abbia tempo sufficiente per esaminarla e, se necessario, ottenere dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione ulteriori informazioni o precisazioni.

Gli Stati membri provvedono a che, se il contratto di assicurazione è concluso usando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di idoneità, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione possa fornire la dichiarazione di idoneità su supporto durevole immediatamente dopo che il cliente è stato vincolato dal contratto di assicurazione, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) il cliente ha accettato di ricevere la dichiarazione di idoneità senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto;
- b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ha offerto al cliente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto così da poter prima ricevere la dichiarazione di idoneità.

Gli Stati membri provvedono a che, se l'intermediario assicurativo o l'impresa di

assicurazione ha informato il cliente che effettuerà periodicamente una valutazione dell'idoneità, la relazione periodica riporti una dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio.";

(d) ***è inserito il paragrafo 5 bis seguente:***

"5 bis. Gli Stati membri possono imporre ai distributori requisiti più rigorosi in relazione alle materie disciplinate dal presente articolo. In particolare gli Stati membri possono rendere obbligatoria la prestazione di consulenza di cui all'articolo 30 per la vendita di qualsiasi prodotto di investimento assicurativo o per determinati tipi di tali prodotti.

Gli Stati membri provvedono a che tutti gli intermediari assicurativi o imprese di assicurazione, compresi quelli che operano in regime di libera prestazione dei servizi o di libero stabilimento, rispettino i requisiti più rigorosi di cui al primo comma quando concludono contratti assicurativi con clienti che hanno la residenza abituale o una stabile organizzazione in tale Stato membro.";

■

■

(e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando atti delegati conformemente all'articolo 38 per precisare ulteriormente in che modo gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono rispettare i principi enunciati al presente articolo quando svolgono attività di distribuzione assicurativa in relazione a prodotti di investimento assicurativi, anche per quanto riguarda:

- a) le informazioni da ottenere per valutare l'idoneità per il cliente e l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo;
- b) i criteri per valutare i prodotti di investimento assicurativi non complessi ai fini del paragrafo 3, lettera a), punto ii);
- c) il contenuto e il formato delle registrazioni e degli accordi per la prestazione dei servizi al cliente e delle relazioni periodiche al cliente sui servizi forniti;

c bis) i criteri per valutare l'allineamento dei prodotti finanziari alle preferenze in tema di

sostenibilità del cliente e definire le procedure per personalizzare un'offerta di portafoglio o di prodotto di investimento onde allinearla alle preferenze in tema di sostenibilità del cliente.

Gli atti delegati considerano la natura dei servizi proposti o forniti al cliente, la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi differenti tipi di prodotti di investimento assicurativi, e la natura al dettaglio o professionale del cliente.";

(23) all'articolo 35, il paragrafo 2 è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni potenziali o effettive e per il relativo seguito, compresa l'istituzione di canali di comunicazione sicuri a tal fine;"

(b) è aggiunto il comma seguente:

"Le procedure specifiche di cui alla lettera a) comprendono anche l'inserimento, sulla prima pagina del sito web di ciascuna autorità competente, del link a un semplice modulo di segnalazione tramite cui chiunque possa segnalare violazioni potenziali o effettive del diritto dell'Unione. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti analizzino senza indebito ritardo tutte le segnalazioni trasmesse mediante tale modulo;"

(24) è inserito l'articolo 35 bis seguente:

"Articolo 35 bis

Procedura per le attività proposte con mezzi digitali senza autorizzazione o registrazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora una persona fisica o giuridica svolga attività di distribuzione assicurativa online destinate a clienti che si trovano nel loro rispettivo territorio senza essere registrata a norma dell'articolo 3 della presente direttiva né autorizzata a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, ovvero qualora l'autorità competente sospetti che un soggetto svolga tali attività senza essere registrato a norma dell'articolo 3 della presente direttiva né autorizzato a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, l'autorità competente adotti tutte le misure appropriate e proporzionate per impedire

l'esercizio di tali attività di distribuzione, comprese le relative comunicazioni di marketing, servendosi dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Le misure rispettano i principi di cooperazione tra Stati membri enunciati nella presente direttiva.

Il primo comma si applica anche a influencer finanziari remunerati o incentivati con corrispettivo extrapecuniario da un'impresa di assicurazione o un intermediario assicurativo senza essere registrati a norma dell'articolo 3 della presente direttiva né autorizzati a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/138/CE, laddove detti influencer finanziari promuovano attraverso le piattaforme pubbliche di social media servizi o prodotti di investimento assicurativi o opzioni di investimento sottostanti per conto di tale impresa di assicurazione o intermediario assicurativo.

2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti pubblichino in conformità dell'articolo 32 le decisioni che impongono misure adottate a norma del paragrafo 1.

Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'EIOPA di ciascuna delle decisioni di cui al paragrafo 2. L'EIOPA istituisce una banca dati elettronica contenente le decisioni delle autorità competenti, accessibile a tutte le autorità competenti. L'EIOPA pubblica un elenco di tutte le decisioni esistenti, indicando le persone fisiche o giuridiche interessate e i tipi di servizi o prodotti forniti. L'elenco è accessibile pubblicamente tramite link sul sito web dell'EIOPA. Per quanto riguarda le persone fisiche, l'elenco non comporta la pubblicazione di altri dati personali oltre a quelli pubblicati dall'autorità competente a norma del primo comma e in conformità dell'articolo 32.";

- (25) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"Articolo 38

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 in relazione agli articoli 10, 25, 26 bis, 28, 29 bis, 29 ter e 30.";

- (26) l'articolo 39 è così modificato:

- (a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 10, 25, 26 bis, 28, 29 bis, 29 ter e 30 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 22 febbraio 2016.

3. La delega di potere di cui agli articoli 10, 25, 26 bis, 28, 29 bis, 29 ter e 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(b) è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.";

(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 10, 25, 26 bis, 28, 29 bis, 29 ter e 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(24) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2009/138/CE

Nel titolo II, capo I, della direttiva 2009/138/**CE** la sezione 5 è così modificata:

(1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Sezione 5

Diritto di rinuncia";

(2) è soppresso il testo seguente:

"Sottosezione 1

Assicurazione non vita";

(3) gli articoli 183 e 184 sono soppressi;

(4) è soppresso il testo seguente:

"Sottosezione 1

Assicurazione vita";

(5) l'articolo 185 è soppresso.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

(1) l'articolo 14 è così modificato:

(a) sono inseriti i paragrafi da 1 bis a 1 septies seguenti:

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri impongono alle società di gestione di agire in modo da non imputare costi indebiti all'OICVM e ai detentori di sue quote.

Sono considerati costi debiti:

a) i costi ***non superano l'importo massimo contenuto*** nel prospetto di cui all'articolo 69 e ***nelle*** informazioni chiave per gli investitori di cui all'articolo 78;

b) i costi ***sono adeguatamente sostenuti in relazione a o ai fini di:***

i) il funzionamento dell'OICVM, tenuto conto della sua struttura, della sua strategia, del suo obiettivo e della sua politica di investimento; oppure

ii) il rispetto degli obblighi regolamentari di legge;

c) i costi imputati agli investitori in ragione di un trattamento equo.

1 ter. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di mantenere, esercitare e controllare un efficace processo di determinazione dei prezzi che consenta di individuare e quantificare tutti i costi imputati all'OICVM o ai detentori di sue quote.

Prima dell'autorizzazione dell'OICVM e per tutto il suo ciclo di vita, il processo di determinazione dei prezzi assicura il soddisfacimento delle condizioni seguenti:

- a) i costi non sono indebiti;
- b) i costi sostenuti dagli investitori al dettaglio sono giustificati e proporzionati ***nel contesto del valore complessivo fornito ai detentori di quote*** in considerazione delle caratteristiche dell'OICVM, compresi l'obiettivo di investimento, ***la politica***, la strategia, i rendimenti attesi, il livello di rischio e altre caratteristiche pertinenti.

1 quater. Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione siano responsabili dell'efficacia e della qualità del loro processo di determinazione dei prezzi. Il processo di determinazione dei prezzi è chiaramente documentato, definisce chiaramente le responsabilità degli organi di gestione della società di gestione nel determinare e controllare i costi imputati dagli investitori ed è sottoposto periodicamente a riesame. La valutazione dei costi si basa su criteri e metodi oggettivi ***e comprende*** un raffronto ***a prodotti*** di mercato ***quali OICVM con caratteristiche simili in termini di obiettivo di investimento, strategia, livello di rischio e altre caratteristiche pertinenti.***

1 quinquies. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di valutare ■ una volta all'anno se all'OICVM o ai detentori di sue quote sono stati imputati costi indebiti.

Gli Stati membri impongono alle società di gestione di rimborsare gli investitori ***senza indebito ritardo*** qualora all'OICVM o ai detentori di sue quote sono stati imputati costi indebiti ***ovvero in conseguenza a errori di calcolo a scapito dell'OICVM o dei detentori di sue quote.***

Gli Stati membri impongono alle società di gestione di segnalare alle autorità competenti del loro Stato membro di origine e alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM, al depositario e ai revisori finanziari dell'OICVM le situazioni in cui all'OICVM o ai detentori di sue quote sono stati imputati costi indebiti.

1 sexies. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di valutare almeno una volta all'anno le condizioni previste al paragrafo 1 ter, lettera b). La valutazione tiene conto dei criteri stabiliti nel processo di determinazione dei prezzi ■ .

■

1 septies. L'ESMA, entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva (UE) .../... [OP: inserire il numero della presente direttiva modificativa], organizza e conduce una revisione inter pares in collaborazione con le autorità nazionali competenti, per quanto riguarda l'attuazione degli obblighi descritti nel presente articolo, compresi i costi associati ai rimborsi ai singoli investitori.";

(b) il paragrafo 2 è così modificato:

(i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112 bis, misure atte a garantire che la società di gestione si conformi agli obblighi imposti dai paragrafi da 1 a 1 sexies, in particolare per:";

(ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) precisare i principi richiesti affinché le società di gestione usino in modo efficace le risorse e le procedure necessarie per il corretto svolgimento delle loro attività;";

(iii) sono aggiunte le lettere d) ed e) seguenti:

"d) specificare i requisiti minimi per il processo di determinazione dei prezzi al fine di evitare che all'OICVM e ai detentori di sue quote siano imputati costi indebiti, in particolare:

i) provvedendo a che i costi siano individuati e quantificati correttamente e siano conformi ai requisiti imposti dal paragrafo 1 bis, lettera a);

ii) individuando i costi addebitabili all'OICVM e ai detentori di sue quote in considerazione del livello e della natura dei costi con riferimento a un elenco dei costi ammissibili conformi alle condizioni imposte dal paragrafo 1 bis, lettere b) e c), e delle condizioni alle quali le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, costi che non sono elencati fra i costi ammissibili ma che soddisfano le condizioni imposte dal paragrafo 1 bis, lettere b) e c);

iii) individuando i potenziali conflitti di interessi e le misure atte a limitarne le manifestazioni;

iv) definendo una procedura per stabilire il livello di indennizzo nel caso in cui agli investitori siano stati addebitati costi indebiti;

v) definendo una procedura da attivare quando l'importo indebitamente addebitato è rilevante e supera una soglia da determinare sulla base degli orientamenti esistenti delle autorità nazionali competenti in materia di procedure di indennizzo;

e) prevedere i criteri per stabilire se i costi siano giustificati e proporzionati conformemente al paragrafo 1 ter, lettera b) **■** .";

(c) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. Entro il ...[OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della presente direttiva], previa consultazione dell'ESMA la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo. La relazione valuta almeno:

- a) se il presente articolo ha prodotto un effetto positivo sui costi e sul rendimento degli OICVM proposti agli investitori al dettaglio, e in che misura;
- b) se la valutazione prevista al paragrafo 1 sexies è proporzionata in termini di complessità e costi sostenuti dalle società di gestione.

b bis) se possano esserci altri meccanismi per far fronte agli elevati costi sostenuti dagli investitori a livello dell'Unione, comprese misure legislative e non legislative.";

(2) è inserito l'articolo 20 bis seguente:

"Articolo 20 bis

La società di gestione fornisce all'autorità competente del proprio Stato membro di origine, per ciascun OICVM che gestisce, informazioni sui costi imputati agli investitori e sul rendimento dell'OICVM, a livello di ciascun fondo ovvero a livello di sue categorie di azioni se hanno strutture di costo diverse.";

(3) all'articolo 30, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini degli articoli di cui al primo comma, per "società di gestione" si intende una "società di investimento", ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1 quinquies, secondo comma.";

(4) all'articolo 90 è aggiunto il paragrafo seguente:

"L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 14.";

(5) *l'articolo 98, paragrafo 2, è modificato come segue:*

(i) *è inserita la lettera e bis) seguente:*

"e bis) conformemente all'articolo 69 bis della direttiva 2014/65/UE, effettuare controlli regolari dell'allineamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dell'OICVM sul mercato ai pertinenti parametri di riferimento e, se necessario, adottare misure correttive;";

(ii) *è aggiunta la lettera n) seguente:*

"n) fatti salvi i rimborsi erogati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 quinquies, imporre un indennizzo per gli investitori se all'OICVM o ai detentori di sue quote sono stati addebitati costi indebiti.";

(6) *all'articolo 99, paragrafo 6, è aggiunta la lettera h) seguente:*

"h) fatti salvi i rimborsi erogati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 quinquies, l'obbligo di indennizzare gli investitori se all'OICVM o ai detentori di sue quote sono stati addebitati costi indebiti ovvero in conseguenza a errori di calcolo a scapito dell'OICVM o dei detentori di sue quote, tenendo conto nel contempo del fatto che le procedure di indennizzo devono essere proporzionate all'importo indebitamente addebitato, in particolare da un punto di vista tecnico e operativo.";

(7) *all'articolo 112 bis, paragrafo 2, dopo il quarto comma è aggiunto il comma seguente:*

"Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal [GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa]."

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

La direttiva 2011/61/UE è così modificata:

(1) *l'articolo 12 è così modificato:*

- (a) sono inseriti i paragrafi da 1 bis a 1 septies seguenti:

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri impongono ai GEFIA di agire in modo da non imputare costi indebiti ai FIA e ai detentori di loro quote.

Sono considerati costi debiti:

- a) i costi ***non superano l'importo massimo contenuto*** nel prospetto di cui all'articolo 23, paragrafo 3, nel regolamento o nei documenti costitutivi del fondo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e nel documento contenente le informazioni chiave di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014;
- b) i costi ***sono adeguatamente sostenuti in relazione a o ai fini di:***
 - i) il funzionamento del FIA, tenuto conto della sua struttura, della sua strategia, del suo obiettivo e della sua politica*** di investimento; ***oppure***
 - ii) il rispetto degli*** obblighi regolamentari ***o di legge***;
- c) i costi imputati agli investitori in ragione di un trattamento equo, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 12, paragrafo 1, in cui il regolamento o i documenti costitutivi del FIA prevedono un trattamento preferenziale.

1 ter. Gli Stati membri impongono ai GEFIA di mantenere, esercitare e controllare un efficace processo di determinazione dei prezzi che consenta di individuare e quantificare tutti i costi imputati al FIA o ai detentori di sue quote. Il processo di determinazione dei prezzi assicura il soddisfacimento delle condizioni seguenti:

- a) i costi non sono indebiti;
- b) i costi sostenuti dagli investitori al dettaglio sono giustificati e proporzionati ***nel contesto del valore complessivo fornito ai detentori di quote e*** in considerazione delle caratteristiche del FIA, compresi l'obiettivo di investimento, ***la politica***, la strategia, i rendimenti attesi, il livello di rischio e altre caratteristiche pertinenti.

1 quater. Gli Stati membri provvedono affinché i GEFIA siano responsabili dell'efficacia e della qualità del loro processo di determinazione dei prezzi. Il processo di determinazione dei prezzi è chiaramente documentato, definisce chiaramente le responsabilità degli organi di gestione dei GEFIA nel determinare e controllare i costi imputati agli investitori ed è sottoposto periodicamente a riesame. La valutazione dei costi si basa su criteri e metodi

oggettivi *e comprende un raffronto a prodotti di mercato quali il FIA con caratteristiche simili in termini di obiettivo di investimento, strategia, livello di rischio e altre caratteristiche pertinenti.*

1 quinquies. Gli Stati membri impongono ai GEFIA di valutare ■ una volta all'anno se al FIA o ai detentori di sue quote siano stati imputati costi indebiti.

Gli Stati membri impongono ai GEFIA di rimborsare gli investitori *senza indebito ritardo* qualora al FIA o ai detentori di sue quote siano stati imputati costi indebiti *ovvero in conseguenza a errori di calcolo a scapito del FIA o dei detentori di sue quote.*

Gli Stati membri impongono ai GEFIA di segnalare alle autorità competenti del loro Stato membro di origine, se del caso all'autorità competente dello Stato membro di origine del FIA, al depositario e ai revisori finanziari dei GEFIA e, se del caso, del FIA le situazioni in cui al FIA o ai detentori di sue quote sono stati imputati costi indebiti.

1 sexies. Gli Stati membri impongono ai GEFIA di valutare almeno una volta all'anno le condizioni previste al paragrafo 1 ter, lettera b). La valutazione tiene conto dei criteri stabiliti nel processo di determinazione dei prezzi ■ .

■

1 septies. L'ESMA, entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva (UE) .../... [OP: inserire il numero della presente direttiva modificativa], organizza e conduce una revisione inter pares in collaborazione con le autorità nazionali competenti, per quanto riguarda l'attuazione degli obblighi descritti nel presente articolo."

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 56 e alle condizioni stabilite agli articoli 57 e 58, misure che specificano i criteri che le autorità competenti devono applicare per stabilire se i GEFIA adempiano agli obblighi imposti dal paragrafo 1 e misure atte a garantire che il GEFIA si conformi agli obblighi imposti dai paragrafi da 1 a 1 sexies, in particolare per:

- a) specificare i requisiti minimi per il processo di determinazione dei prezzi al fine di evitare che al FIA e ai detentori di sue quote siano imputati costi indebiti, in particolare:

- i) provvedendo a che i costi siano individuati e quantificati correttamente e siano conformi alla condizione imposta dal paragrafo 1 bis, lettera a);
 - ii) individuando i costi addebitabili al FIA e ai detentori di sue quote in considerazione del livello e della natura dei costi con riferimento a un elenco dei costi ammissibili conformi alle condizioni imposte dal paragrafo 1 bis, lettere b) e c), e delle condizioni alle quali le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, costi che non sono elencati fra i costi ammissibili ma che soddisfano le condizioni imposte dal paragrafo 1 bis, lettere b) e c);
 - iii) individuando i potenziali conflitti di interessi e le misure atte a limitarne le manifestazioni;
 - iv) definendo una procedura per stabilire il livello di indennizzo nel caso in cui agli investitori siano stati addebitati costi indebiti; ***definendo una procedura da attivare quando l'importo indebitamente addebitato è rilevante e supera una soglia da determinare sulla base degli orientamenti esistenti delle autorità nazionali competenti in materia di procedure di indennizzo***;
- b) prevedere i criteri per stabilire se i costi siano giustificati e proporzionati conformemente al paragrafo 1 ter, lettera b) ■ .";
- (c) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
- "4. Entro il ...[OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della presente direttiva], previa consultazione dell'ESMA la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo. La relazione valuta quanto meno:
- a) se il presente articolo ha prodotto un effetto positivo sui costi e sul rendimento del FIA proposto agli investitori al dettaglio, e in che misura;
 - b) se la valutazione prevista al paragrafo 1 sexies è proporzionata in termini di complessità e costi sostenuti dai GEFIA;

b bis) se possano esserci altri meccanismi per far fronte agli elevati costi sostenuti dagli investitori a livello dell'Unione, comprese misure legislative e non legislative.";

(2) all'articolo 24, paragrafo 2, è aggiunta la lettera f) seguente:

"f) informazioni sui costi imputati agli investitori e sul rendimento del FIA, a livello di ciascun FIA ovvero a livello di sue categorie di azioni se hanno strutture di costo diverse.";

(3) all'articolo 46, paragrafo 2, ***sono aggiunte le lettere e bis) e n) seguenti:***

"e bis) conformemente all'articolo 69 bis della direttiva 2014/65/UE, effettuare controlli regolari dell'allineamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dell'OICVM sul mercato ai pertinenti parametri di riferimento e, se necessario, adottare misure correttive;

n) fatti salvi i rimborsi erogati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 quinquies, richiedere che gli investitori siano indennizzati se al FIA o ai detentori di sue quote sono stati addebitati costi indebiti ovvero in conseguenza a errori di calcolo a scapito del FIA o dei detentori di sue quote, tenendo conto nel contempo del fatto che le procedure di indennizzo devono essere proporzionate all'importo indebitamente addebitato, in particolare da un punto di vista tecnico e operativo.";

(4) all'articolo 56, paragrafo 1, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

"Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere da [GU: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].".

Articolo 6

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di ***pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli atti delegati di cui all'articolo 89 della direttiva 2014/65/UE, all'articolo 38 della direttiva (UE) 2016/97,***

all'articolo 112 bis, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 56 della direttiva 2011/61/UE].

3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Nell'allegato II della direttiva 2014/65/UE, la sezione II.1 è così modificata:

- (1) il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

"Il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma della presente direttiva o di altre direttive dell'UE nel settore finanziario potrebbe essere considerato un esempio di valutazione della competenza e delle conoscenze del cliente. In caso di soggetti di piccole dimensioni, la persona sottoposta a valutazione è la persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto.";

- (2) il quinto capoverso è così modificato:

- (-1) il primo trattino è sostituito dal seguente:***

"– il cliente ha effettuato regolarmente operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione;

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare la frequenza e le dimensioni delle operazioni che devono essere effettuate per le categorie di mercato pertinenti.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [GU: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare dette norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010."

- (1) il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

"– il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 250 000 EUR in media negli ultimi tre anni,";

"– il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario ***o in un altro settore in relazione alla decisione di investimento***, o ha svolto sui mercati dei capitali attività per le quali è necessario acquistare e vendere strumenti finanziari e/o gestire un portafoglio di strumenti finanziari, per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti,";

- (2) è aggiunto il trattino seguente:

" – il cliente è in grado di dimostrare all'impresa di aver seguito un'istruzione o una formazione riconosciuta che ne prova la capacità di comprendere i servizi e le operazioni previsti e di valutare adeguatamente i rischi. ***Questo criterio non è combinato esclusivamente con i criteri relativi alle dimensioni del portafoglio finanziario del cliente.***";

- (3) sono aggiunti i capoversi seguenti:

"Se il cliente è un soggetto giuridico, devono essere soddisfatti almeno due dei criteri seguenti:

- totale di bilancio: 10 000 000 EUR

- fatturato netto: 20 000 000 EUR
- fondi propri: 1 000 000 EUR

L'impresa di investimento valuta se il rappresentante legale di tale soggetto giuridico o la persona responsabile delle operazioni di investimento per conto di tale soggetto giuridico comprenda i servizi o le operazioni previsti, sia in grado di adottare decisioni di investimento in linea con gli obiettivi, le esigenze e la capacità finanziaria del soggetto giuridico e sia in grado di valutare adeguatamente i rischi.".

ALLEGATO II

L'allegato V della direttiva 2014/65/UE è così modificato:

"Allegato V

Requisiti minimi di conoscenza e competenza professionale

(di cui all'articolo 24 quinquies, paragrafo 2)

- a) Capacità di comprendere le peculiarità, i rischi e le caratteristiche fondamentali degli strumenti finanziari proposti o raccomandati, comprese le eventuali implicazioni fiscali generali per il cliente nel contesto delle operazioni.
- b) Capacità di comprendere i costi e gli oneri totali a carico del cliente per il tipo di prodotto di investimento proposto o raccomandato e i costi associati alla prestazione di consulenza e di altri eventuali servizi collegati.
- c) Capacità di comprendere il modo in cui il tipo di prodotto di investimento fornito dall'impresa può risultare inidoneo al cliente alla luce della valutazione delle pertinenti informazioni da questi presentate a fronte dei cambiamenti intervenuti dopo che sono state ottenute.
- d) Capacità di comprendere il funzionamento dei mercati finanziari e il modo in cui incidono sul valore e sulla determinazione del prezzo degli strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti.
- e) Capacità di comprendere l'effetto che gli sviluppi macroeconomici e gli eventi nazionali/regionali/mondiali producono sui mercati finanziari e sul valore degli strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti.
- f) Capacità di comprendere la differenza tra i risultati passati e gli scenari futuri, e i limiti delle previsioni.
- g) Capacità di comprendere le implicazioni generali dei principali elementi del quadro normativo finanziario.
- h) Capacità di valutare i dati d'interesse per gli strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti, come ad esempio documenti contenenti le informazioni chiave, prospetti, bilanci o dati finanziari.
- i) Capacità di comprendere le strutture di mercato specifiche per il tipo di strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti.
- j) Capacità di comprendere i principi di valutazione per il tipo di strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti.
- k) Capacità di comprendere le nozioni fondamentali della gestione di portafoglio, compresa la capacità di comprendere le implicazioni della diversificazione per quanto riguarda le singole alternative di investimento.
- l) Capacità di comprendere il concetto di investimento sostenibile ***che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale*** e il modo in cui considerare e integrare nei processi di consulenza i fattori di sostenibilità e le preferenze di sostenibilità del cliente."

ALLEGATO III

Nell'allegato I, parte I, della direttiva (UE) 2016/97, è aggiunta la lettera h bis) seguente:

"h bis) per i prodotti di investimento assicurativi, conoscenza minima necessaria degli investimenti sostenibili che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, compreso il modo in cui considerare e integrare nei processi di consulenza i fattori di sostenibilità e le preferenze di sostenibilità dei clienti.";

Nell'allegato I della direttiva (UE) 2016/97, la parte II è così modificata:

(1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) conoscenza minima necessaria delle peculiarità, dei rischi e delle caratteristiche fondamentali dei prodotti di investimento assicurativi, compresi i premi netti e le condizioni contrattuali come pure, se del caso, i benefici garantiti e non garantiti, i rischi finanziari sostenuti dagli assicurati e le eventuali implicazioni fiscali generali per il cliente;"

(2) è inserita la lettera a bis) seguente:

"a bis) conoscenza minima necessaria dei costi e degli oneri totali a carico del cliente per il tipo di prodotto di investimento assicurativo proposto o raccomandato e i costi associati alla prestazione di consulenza e di altri eventuali servizi collegati;"

(3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) competenza finanziaria minima necessaria, tra cui:

- i) capacità di comprendere il funzionamento dei mercati finanziari e il modo in cui incidono sul valore e sulla determinazione del prezzo degli strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti;
- ii) capacità di comprendere l'effetto che gli sviluppi macroeconomici e gli eventi nazionali/regionali/mondiali producono sui mercati finanziari e sul valore degli strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti;
- iii) capacità di comprendere la differenza tra i risultati passati e gli scenari futuri, e i limiti delle previsioni;
- iv) capacità di comprendere le strutture di mercato specifiche per il tipo di strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti;
- v) capacità di comprendere i principi di valutazione per il tipo di strumenti finanziari proposti o raccomandati ai clienti;"

(4) sono inserite le lettere f bis) e f ter) seguenti:

"f bis) conoscenza minima necessaria per valutare i dati d'interesse per i prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati ai clienti, come ad esempio documenti contenenti le informazioni chiave, prospetti, bilanci o dati finanziari;

f ter) conoscenza minima necessaria delle implicazioni generali dei principali elementi del quadro normativo finanziario;"

(5) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) conoscenza minima necessaria della valutazione delle esigenze dei clienti, inclusa la capacità di comprendere il modo in cui il tipo di prodotto di investimento assicurativo fornito dall'impresa può risultare inadatto al cliente alla luce della valutazione delle pertinenti informazioni da questi presentate a fronte dei cambiamenti intervenuti dopo che sono state raccolte;"

(6) è inserita la lettera i bis) seguente:

"i bis) capacità di comprendere il concetto di investimento sostenibile e il modo in cui considerare e integrare nei processi di consulenza i fattori di sostenibilità e le preferenze di sostenibilità del cliente;"

(6 bis) è inserita la lettera k bis) seguente:

"k bis) per i prodotti di investimento assicurativi, conoscenza minima necessaria degli investimenti sostenibili che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, compreso il modo in cui considerare e integrare nei processi di consulenza i fattori di sostenibilità e le preferenze di sostenibilità dei clienti."

(7) la lettera l) è soppressa.

Nell'allegato I, parte III, della direttiva (UE) 2016/97, è aggiunta la lettera i bis) seguente:

"i bis) per i prodotti di investimento assicurativi, conoscenza minima necessaria degli investimenti sostenibili che contribuiscono a un obiettivo ambientale o sociale, compreso il modo in cui considerare e integrare nei processi di consulenza i fattori di sostenibilità e le preferenze di sostenibilità dei clienti."

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
EIOPA
ESMA
Commission
Insurance Europe
ACPR
AMF
EFAMA
AFG
Banque de France (financial literacy unit)
InvestEurope
Finans Denmark
ICI Global
Amundi
FESE
EBF
NFU (Nordic financial Union)
Nordic securities association

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio	
Riferimenti	COM(2023)0279 – C9-0182/2023 – 2023/0167(COD)	
Presentazione della proposta al PE	25.5.2023	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 10.7.2023	
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 10.7.2023	JURI 10.7.2023
Pareri non espressi Decisione	BUDG 28.6.2023	JURI 26.6.2023
Relatori Nomina	Stéphanie Yon-Courtin 30.5.2023	
Esame in commissione	20.9.2023	24.10.2023
Approvazione	20.3.2024	
Esito della votazione finale	+: 32 -: 21 0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Gilles Boyer, Markus Ferber, Jonás Fernández, José Manuel García-Margallo y Marfil, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Michiel Hoogeveen, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Pedro Marques, Caroline Nagtegaal, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Ralf Seekatz, Aušra Seibutytė, Pedro Silva Pereira, Inese Vaidere, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Fabio Massimo Castaldo, Herbert Dorfmann, Eider Gardiazabal Rubial, Margarida Marques, Ville Niinistö, Henk Jan Ormel, Jan OVELGÖNNE, Jessica Polfjård	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Alessandra Basso, Theresa Bielowski, Karolin Braunsberger-Reinhold, Isabel García Muñoz, Paola Ghidoni, Nicolás González Casares, Guy Lavocat, Maria Noichl, Nacho Sánchez Amor, Michaela Šojdrová, Kim Van Sparrentak, Carlos Zorrinho	
Deposito	2.4.2024	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

32	+
ECR	Michiel Hoogeveen, Denis Nesci
ID	Alessandra Basso, Paola Ghidoni, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Karolin Braunsberger-Reinhold, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Othmar Karas, Luděk Niedermayer, Henk Jan Ormel, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Jessica Polfjård, Ralf Seekatz, Aušra Seibutytė, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Fabio Massimo Castaldo, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Guy Lavocat, Caroline Nagtegaal, Eva Maria Poptcheva, Stéphanie Yon-Courtin

21	-
ECR	Dorien Rookmaker
S&D	Marek Belka, Theresa Bielowski, Jonás Fernández, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Nicolás González Casares, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Pedro Marques, Maria Noichl, Nacho Sánchez Amor, Pedro Silva Pereira, Carlos Zorrinho
The Left	José Gusmão
Verts/ALE	Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Kira Marie Peter-Hansen, Kim Van Sparrentak

1	0
Verts/ALE	Jan Ovelgönne

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti